



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2011**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica .....	» 99
Analisi tecnico-normativa .....	» 218
Allegato .....	» 227
Disegno di legge .....	» 326
Testo del decreto-legge .....	» 327

ONOREVOLI SENATORI. – Si illustrano di seguito, gli articoli del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

#### RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1

La norma introduce il criterio, che costituisce norma di principio di coordinamento della finanza pubblica a cui le Regioni devono adeguare la propria legislazione nel termine indicato, dell'agganciamento del trattamento economico omnicomprensivo dei titolari di cariche elettive o di vertice, dei capi dei dipartimenti e dei componenti degli organismi di cui all'elenco allegato, alla media dei trattamenti economici percepiti per omologhi incarichi negli Stati dell' Area Euro.

**Fermo restando il principio costituzionale di autonomia**, il trattamento economico dei parlamentari nazionali è ancorato alla media di quello percepito dai componenti dei parlamenti nazionali della stessa area. L'individuazione delle dette medie è effettuata annualmente da un'apposita Commissione di elevata competenza tecnica, a partecipazione gratuita, istituita con d.P.C.M.

Si prevede, altresì, che i dipendenti pubblici, che siano componenti di organi diversi da quelli costituzionali o a rilevanza costituzionale, siano collocati in aspettativa non remunerata, salva la possibilità di scelta, in via esclusiva, del trattamento economico corrisposto dall'amministrazione di provenienza.

Entrambe le misure trovano applicazione a decorrere dalle prossime elezioni, nomine e rinnovi, salvo che per i compensi, retribuzioni ed indennità che non siano state ancora determinate alla data di entrata in vigore del decreto, per le quali l'operatività è immediata.

#### RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2

La norma introduce il limite massimo della cilindrata di 1600 centimetri cubici delle auto blu, con le sole eccezioni previste per le autovetture dei Presidenti degli organi costituzionali e per quelle blindate adibite istituzionalmente a servizi di sicurezza.

Rimane consentito l'utilizzo delle auto oggi in servizio, che non soddisfano il predetto requisito dimensionale, fino alla loro dismissione.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà a dettare modalità e limiti di utilizzo delle auto di servizio con l'obiettivo di ridurre il numero complessivo.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 3

La norma prevede che i voli di Stato debbano essere limitati ai Presidenti degli organi costituzionali e che le eccezioni debbano essere specificamente autorizzate e pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4

La norma introduce il principio generale di coordinamento della finanza pubblica per cui, dalla cessazione di qualsiasi incarico o carica pubblica, salve specifiche e motivate ragioni di sicurezza, non possono più essere mantenuti una serie di benefici connessi alla predetta carica. E quindi, non possono più essere utilizzati uffici e altri immobili delle amministrazioni, né possono essere messi a disposizione mezzi di trasporto, di comunicazione e di informazione la cui spesa gravi su enti pubblici, con la sola eccezione del Capo dello Stato e dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5

La norma dispone, al comma 1, che dal 2012 le riduzioni di spesa deliberate entro il 31 dicembre 2013 dal Senato, dalla Camera dei Deputati e dalla Corte costituzionale, nel rispetto del principio costituzionale di autonomia di tali organi, saranno utilizzate per le finalità cui la legge già destina le risorse del c.d. 8 per mille statale.

Il comma 2 dispone, a decorrere dal 2012, la riduzione del 20 per cento rispetto al 2011, degli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la CONSOB. **Ai fini della riduzione prevista dal comma 2 gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.**

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 6

La norma ridisegna, mantenendo inalterate le misure di contenimento della relativa spesa già in vigore, alcuni aspetti cruciali del meccanismo di rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici.

In particolare, il comma 1 dispone, con decorrenza dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, una ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dal d.l. n. 78 del 2010, del 10 per cento dell'importo assunto dalla legge a base di calcolo per determinare l'ammontare dei fondi stabiliti per il rimborso delle spese elettorali sostenute in relazione al rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

La riduzione complessiva della spesa, tenuto conto dei precedenti interventi di contenimento già operati per legge, ammonterà dunque al 30 per cento.

Il comma 2 dispone inoltre che, in caso di scioglimento anticipato del Parlamento, il versamento della quote annuali di rimborso è interrotto, avendo, i partiti, esclusivo diritto al rimborso per il numero degli anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi, anche nel caso sia trascorsa una frazione di anno.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 7

Si prevede al comma 1 che, dal 2012, le elezioni di sindaci, presidenti delle province e delle regioni, consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si svolgano in una unica data stabilita nell'arco dell'anno.

Se nello stesso anno si svolgono anche le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la data unica di tutte le elezioni coinciderà con quella fissata per il rinnovo dell'organo europeo.

Con opportuna norma transitoria, si prevede che, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, gli organi elettivi di cui al comma 1 siano prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove consultazioni elettorali, così da consentire la messa a regime del nuovo sistema.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 8

La norma realizza un obiettivo di trasparenza del complessivo sistema delle partecipazioni pubbliche societarie.

In particolare si prevede che tutti gli enti pubblici partecipanti pubblichino sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente, sia l'elenco delle società partecipate con indicazione dell'entità della partecipazione e dell'eventuale raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, che una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l'ente e le società e delle società tra di loro.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 9

Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, in base alle norme dell'articolo 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio a partire dal 2012 ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In particolare per queste ultime, l'attività mira a definire specifiche metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni.

Le analisi sono volte, tra l'altro, ad evidenziare eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

Al fine di garantire la disponibilità degli elementi conoscitivi necessari alle predette analisi, la norma dispone che le amministrazioni centrali dello Stato forniscano, per via telematica, le informazioni e i dati richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché facilitino l'accesso ad altri dati di interesse provenienti dal SISTAN.

I risultati di queste attività saranno comunicati, a partire dal 2013, dal Ministero dell'economia e delle finanze alle singole Amministrazioni centrali dello Stato. Queste ultime, anche sulla base delle indicazioni ricevute, proporranno nell'ambito di "accordi triennali" con il Ministero dell'economia e delle finanze, misure volte a ricondurre la spesa tendenziale verso i fabbisogni definiti per ciascun programma di spesa e per le Amministrazioni periferiche dello Stato. Tali misure andranno inserite nella legge di stabilità, ovvero in apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Secondo la norma, i Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvederanno al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dalle misure intraprese e segnaleranno eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività indicate dalla norma.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 10

I commi 1-5 dell'articolo prevedono disposizioni che mirano a superare il criterio dei cosiddetti "tagli lineari" ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato. In luogo dell'applicazione di un criterio che disponga una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese a legislazione vigente riportate nello stato di previsione dei Ministeri, la soluzione scelta dalla norma prevede che sia ciascun Ministro a proporre le iniziative legislative - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 - 2014, che consentano di raggiungere l'obiettivo complessivo di risparmi di spesa indicato dalla medesima norma sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto. In particolare, in apposita tabella allegata al decreto, sono individuati gli specifici obiettivi per ciascun Ministero.

Risultano, in ogni caso, escluse dall'applicazione del provvedimento alcune tipologie di spesa ritenute meritevoli di particolare tutela: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali nonché, limitatamente all'anno 2012, il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al fine di garantire che gli interventi proposti dalle Amministrazioni siano coerenti con gli obiettivi di risparmio assegnati, la norma prevede che gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da tali proposte siano sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Cautelativamente, nelle more della definizione dei suddetti interventi correttivi, è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Solo nel caso in cui le proposte formulate dai singoli Ministri non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la legge di stabilità 2012-2014, dopo aver riferito al Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze disporrà la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 20 modifica la norma di contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza posta dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di escludere, per il solo anno 2012, le mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soli fini finanziari, nel rispetto dei limiti derivanti

dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno e nel limite di spesa complessivo di euro **40 milioni**.

Il comma 21 autorizza la vendita dei titoli sequestrati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il ricavato della suddetta vendita confluisce nel Fondo unico giustizia, al fine di ampliare le risorse monetarie ripartibili per le finalità istituzionali del Fondo stesso.

La norma richiama i principi già individuati dall'articolo 6, comma 21-*quinquies*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ossia la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia e, in caso di dissequestro, la restituzione all'avente diritto esclusivamente del ricavato dell'alienazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità della vendita degli stessi titoli sequestrati, la disposizione fa rinvio al decreto di natura non regolamentare già previsto dal citato comma 21-*quinquies* dell'articolo 6.



## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 11

Le norme contenute nell'articolo 11 sono finalizzate a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, attraverso una sistematizzazione del quadro normativo sulla tematica degli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le azioni sono rivolte sia verso ambiti di intervento in parte già regolamentati, ma la cui attuazione non è stata completata in assenza di una più dettagliata disciplina (di rango secondario), sia verso ambiti ancora non regolati da specifiche disposizioni normative, dove è possibile avviare iniziative ed azioni per agevolare la semplificazione dei processi interni alle amministrazioni e la riduzione dei costi per specifiche categorie di servizi.

Per quanto riguarda il primo ambito, l'esempio più evidente è la parziale realizzazione del sistema a rete, come sistema "concorrenziale" tra più stazioni appaltanti (statale e regionali) che avrebbe dovuto consentire un maggior livello di efficienza nella realizzazione dei sistemi di negoziazione telematica degli acquisti ad opera delle regioni, delle singole procedure e nella gestione delle risorse finanziarie per gli approvvigionamenti (riduzione dei costi di acquisto).

Per quanto riguarda il secondo ambito, il riferimento è al possibile ampliamento sotto il profilo soggettivo dell'erogazione dei servizi di *pay roll* verso altre amministrazioni. Infatti, ad oggi, tali servizi vengono erogati senza oneri per i soggetti fruitori dal Ministero dell'economia e delle finanze e sono rivolti alle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, incluse le agenzie fiscali, con alcune eccezioni (forze armate).

Le nuove norme, in ragione della specializzazione acquisita e dei risultati conseguiti fino ad oggi nella gestione dei sistemi di *pay roll* da parte del MEF, possono consentire un ulteriore margine di intervento verso le altre amministrazioni che sono al momento escluse e che già fanno ampia richiesta di utilizzo.

Passando alla disamina delle singole disposizioni, il comma 1 prevede incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete. In questo contesto, il Ministero dell'economia e delle finanze avvia un piano straordinario come leva diretta ad ampliare il numero delle transazioni e la quota di spesa per l'acquisto di beni e servizi gestita nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, che rappresenta il maggior componente del sistema. Il piano straordinario verrà attuato partendo da un'analisi ad ampio raggio delle categorie merceologiche di beni e servizi considerati spesa comune (PC, stampanti, buoni pasto, ecc) e spesa specifica per il settore sanitario (beni e servizi utilizzati nello specifico contesto di riferimento, oltre a quelli già trattati, come ad esempio, ecotomografi, chimica clinica, ecc.).

L'attività di analisi porterà all'individuazione delle categorie di beni e servizi (pubblicate trimestralmente a decorrere dal 30 settembre 2011) sul sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), per le quali saranno attivate specifiche iniziative di centralizzazione che il MEF realizzerà utilizzando i propri strumenti di negoziazione.

Il comma 2 prevede forme di collaborazione e la messa a fattor comune dell'utilizzo degli strumenti informatici per la centralizzazione della spesa di beni e servizi, nonché per l'incremento della quota di acquisti effettuati in via telematica nel contesto del sistema a rete. Nel dettaglio la norma, coerentemente con quanto definito dal codice dell'amministrazione digitale e dalle linee guida sul riuso fornite da Digit PA, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip SPA, fornisca in riuso le applicazioni relative agli strumenti di negoziazione telematica, al fine di favorire la costituzione di un vero sistema a rete che operi secondo regole, linguaggi e codifiche standard, anche secondo quanto definito nell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato in data 24 gennaio 2008.

Lo stesso comma, per definire le modalità di realizzazione dei progetti di riuso, prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia di natura non regolamentare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che terrà anche conto delle regole tecniche e delle indicazioni definite da DigitPA.

Per agevolare l'attuazione del sistema a rete e recepire le indicazioni programmatiche contenute nell'accordo sopra citato, nonché per favorire l'utilizzo di strumenti telematici di acquisto anche per le amministrazioni pubbliche che non partecipano propriamente al sistema a rete o che non siano in grado di parteciparvi per ragioni di carattere organizzativo e tecnologico, il comma 3 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche possano richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi in modalità ASP (Application Service Provider). In considerazione della potenziale domanda da parte di un numero considerevole di amministrazioni pubbliche, con decreto ministeriale saranno previste le modalità e i tempi di attuazione, oltre ai meccanismi di copertura dei costi per l'utilizzo dei sistemi e dei servizi connessi, da porre anche a carico dei soggetti aggiudicatari delle procedure realizzate, in linea con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 453 della legge n. 296/2006 con riferimento alle convenzioni quadro stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, anche se non ha ancora trovato piena attuazione.

Il comma 4, contiene una disposizione complementare a quella contenuta nel comma 1, che ha la finalità di favorire non solo l'attuazione, ma anche il monitoraggio e il controllo del piano straordinario da parte delle amministrazioni acquirenti. La stessa norma si ricollega – attraverso un

richiamo implicito – alle norme di contenuto analogo previste all’art. 2, commi 570-572, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che avevano una portata generale, per rimarcare l’importanza della programmazione (e dei relativi indicatori) e del monitoraggio nell’approvvigionamento di beni e servizi. Tali norme sono finalizzate soprattutto ad accrescere la responsabilizzazione di ciascuna Amministrazione nei propri processi di pianificazione e controllo, fornendo elementi su cui basare la definizione di obiettivi di miglioramento.

Per favorire l’attuazione delle norme sopra illustrate, il comma 6 prevede che tutti gli atti e i contratti ad di fuori delle convenzioni previste all’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in violazione delle disposizioni sul rispetto dei parametri prezzo qualità secondo quanto definito dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono causa di nullità degli stessi e comportano responsabilità amministrativa. E’ prevista una clausola di salvaguardia per quelle procedure di approvvigionamento già avviate all’entrata in vigore del presente provvedimento.

Inoltre il comma 7 prevede un raccordo con le disposizioni del codice dei contratti che disciplina la comunicazione dei dati sugli approvvigionamenti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Osservatorio) per consentire il più ampio accesso ai dati da parte degli organi di controllo.

Il comma 9 definisce l’obbligo per il Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze di erogare i servizi inerenti al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, diverse dalle Amministrazioni centrali e periferiche (comprese le scuole e gli istituti di istruzione, ed escluse le Forze Armate), per le quali viene ribadita l’obbligatorietà all’utilizzo dei suddetti servizi.

Infatti, ad oggi, diverse amministrazioni territoriali hanno fatto richiesta per accedere ai servizi di *pay roll* erogati dal MEF, a cui non si è potuto dare seguito in assenza di specifica regolamentazione.

A tal fine, la disposizione stabilisce che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare, siano elencati i servizi rientranti nella norma e ne venga fissato il contributo a carico delle Amministrazioni richiedenti, a esclusiva copertura dei costi. Tali risorse andranno riassegnate ai capitoli di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

La norma non contiene elementi di obbligatorietà di utilizzo degli strumenti da parte delle amministrazioni pubbliche non statali, e nella logica di leale collaborazione tra diversi livelli di governo nel concorrere agli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, consente la discrezionalità nella scelta, fermi restando i canoni di efficienza che riguardano l’intera attività amministrativa.

Il comma 10 prevede che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, la cui spesa grava maggiormente sul bilancio del Ministero della giustizia.

Al fine del contenimento di tale spesa il Ministero della giustizia si avvale, mediante convenzione, i cui termini principali sono definiti nel suddetto decreto, di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 11, nel modificare l'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che i meccanismi di remunerazione sugli acquisti, che possono essere previsti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano condizionati alla previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica. Tali meccanismi sono estesi agli aggiudicatari di gare su delega bandite da Consip S.p.A. e degli appalti basati su accordi quadro conclusi dalla medesima società.

Il comma 12 dispone che nella relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, finalizzata a dimostrare la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per acquisto di beni e servizi, siano illustrati, altresì, i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento, per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 12

Le norme contenute nell'articolo 12 intendono introdurre un modello di gestione accentrata, in capo all'Agenzia del demanio, degli interventi manutentivi effettuati sugli immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, nonché sugli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.

Attualmente, infatti, le spese di manutenzione relative agli immobili demaniali sono sostenute dalle Amministrazioni che li hanno in uso, dai Provveditorati per le Opere Pubbliche e dall'Agenzia del demanio.

Pertanto, le risorse per la manutenzione degli edifici sono utilizzate in assenza di un coordinamento sulle priorità e sulle modalità degli interventi (risparmio di spazi e riduzione delle locazioni passive).

In tale prospettiva, si completa il processo avviato con gli interventi normativi che hanno introdotto la figura del "conduttore unico" e la redazione di piani di razionalizzazione triennali degli spazi (art. 2, comma 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, accentrando le finzioni di "manutentore unico" nell'Agenzia del demanio. Ad essa vengono attribuite le decisioni di spesa costituendo un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestito dalla stessa Agenzia, con corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle singole Amministrazioni.

Più nel dettaglio, sulla base di apposite comunicazioni annuali da parte delle Amministrazioni dello Stato circa le proprie esigenze manutentive, l'Agenzia del demanio definisce un piano triennale degli interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato, al fine di ridurre le locazioni passive.

Per l'attuazione del predetto piano, a regime, l'Agenzia del demanio stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, ovvero convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e trasporti o con altri soggetti pubblici per la gestione dei suddetti appalti.

E' altresì prevista una fase transitoria, fino alla stipula dei predetti accordi o convenzioni quadro, durante la quale gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate, fermi restando i limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre, per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 222, della legge 13 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa

pubblica, è previsto che le predette Amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative a nuove costruzioni.

Il comma 12, lettera b), al fine di semplificare le procedure di alienazione e dismissione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, introduce misure di rilancio degli accordi stipulati in Conferenza unificata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni ed enti locali prevedendo la possibilità di costituire fondi immobiliari, nell'ambito di quelli già previsti dall'articolo 11 decreto legge n. 112 del 2008 per la valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa.

Per quanto concerne la disposizione relativa al censimento degli immobili pubblici, si fa presente che la stessa prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti di cui al medesimo comma, sedicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa.

In particolare, la disposizione in parola stabilisce che le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.

Al riguardo, per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012.

#### RELAZIONE ALL'ARTICOLO 13

Il comma 1 provvede a rimodulare la dotazione finanziaria del Fondo istituito dalla legge n. 266 del 2005 per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie.

Il comma 2 riduce la dotazione per il 2011 del Fondo istituito dal decreto legge n. 5 del 2009 destinato ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi

Il comma 3 riduce la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 2 del 2009.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 14

Il comma 1 attribuisce alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il suddetto controllo può essere esercitato anche mediante ispezioni e con richiesta di produrre atti e documenti.

Il comma 2 prevede che la Covip riferisca, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai Ministeri vigilanti le risultanze dei controlli ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti di competenza.

Ai sensi del comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.

Ai sensi del comma 4, la nuova funzione deve essere svolta con le risorse umane disponibili a legislazione vigente; è prevista la possibilità di avvalersi di un contingente di personale, acquisito da altre amministrazioni, in posizione di comando fuori ruolo.

Il comma 5 attribuisce alla Covip le competenze del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; quest'ultimo conserva esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio, e analisi della spesa previdenziale.

I commi da 6 a 14 prevedono il riordino di Cinecittà Luce s.p.a.

Viene costituita la società a responsabilità limitata "Istituto Luce - Cinecittà" con sede in Roma e capitale sociale di costituzione pari a 15.000 €. La titolarità della relativa partecipazione è acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti di socio dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Mef per i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

Le risorse umane, strumentali e patrimoniali da trasferire alla società costituita saranno individuati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali; annualmente, lo stesso ministero predisporre un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società su base triennale.

In base al comma 11, dalla data di emanazione del presente decreto Cinecittà Luce s.p.a. è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Alcune funzioni svolte dalla stessa possono essere trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali ed è previsto che, per lo svolgimento delle predette funzioni, i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio presso Cinecittà Luce s.p.a. siano inquadrati nei ruoli del

ministero, sulla base di apposita tabella di corrispondenza e previo espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità.

Ai sensi del comma 14, per le operazioni effettuate ai sensi dei commi dal 6 al 13, è prevista l'esenzione da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario.

Il comma 15 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: si specifica, infatti, che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati ad una procedura di liquidazione.

Il comma 16 prevede una proroga al 15 dicembre 2011 per il versamento del corrispettivo dovuto dalla società trasferitaria del patrimonio residuo del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori di alta tecnologia ( Fintecna s.p.a. o società da essa interamente controllata).

Si stabilisce, inoltre, che dei tre componenti del collegio dei periti, che ha il compito di verificare la situazione economico patrimoniale predisposta dal soppresso Comitato, uno è nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze ( non più d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato) e il presidente è nominato d'intesa dalla società trasferitaria e lo stesso ministero ( non più dal solo Ministero dell'economia e delle finanze).

I commi 17 - 27 sopprimono l'Istituto nazionale del commercio estero e abrogano la relativa legge istitutiva (n. 68 del 1977).

I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono assegnati congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per gli affari esteri; le linee guida operative e strategiche sono stabilite da una cabina di regia costituita presso il MAE e composta dai Ministri dello sviluppo economico, per gli affari esteri e dell'economia e delle finanze nonché da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, di Confindustria e dell'Abi.

Le funzioni attribuite all'ICE e le inerenti risorse strumentali e finanziarie vengono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che, entro il 31 dicembre 2011, è conseguentemente riorganizzato.

E' prevista la conseguente riorganizzazione anche del Ministero per gli affari esteri.

Le risorse già destinate all'ICE dall'ultima legge di stabilità saranno trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l' internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del MISE.

Per quanto riguarda il personale, i dipendenti dell'ICE saranno inquadrati nei ruoli del MISE, mantenendo il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento.



I commi 21 e 22 riguardano il personale in servizio all'estero, prevedendone il trasferimento presso apposite Sezioni per la promozione degli scambi che saranno istituite nelle rappresentanze diplomatiche e consolari. .

I commi 28 e 29 adottano misure per contrastare la perdurante crisi dell'ippica.

A tal fine si provvede alla trasformazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE - in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI - a cui sono affidati la promozione dell'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, la gestione dei libri genealogici, la revisione dei meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, nonché la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 15

La norma prevede, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che versino in condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali particolarmente critiche, la liquidazione coatta amministrativa, la decadenza dei relativi organi e la nomina di un commissario. L'ente è posto in liquidazione con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene previsto che il commissario provveda alla liquidazione dell'ente estinguendo i debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data di liquidazione. Viene stabilita la nullità di ogni atto posto in essere in deroga a tale disposizione.

Le funzioni, i compiti e il personale dell'ente sono assegnati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso il Ministero vigilante, in un'altra pubblica amministrazione o presso le agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Viene stabilito che il personale trasferito conservi il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento del trasferimento, unitamente all'inquadramento previdenziale. Qualora tale trattamento sia più elevato di quello previsto, la differenza viene attribuita attraverso un assegno ad personam riassorbibile.

Il comma 2 prevede la possibilità di revocare in ogni tempo, al fine del raggiungimento di specifici obiettivi di interesse pubblico, la nomina dei commissari straordinari di cui agli articoli 11 della legge n. 400 del 1988, 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, 1 e 2 del decreto-legge n. 105 del 2010, nonché quella dei commissari e sub commissari ad acta di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 222 del 2007.

Il comma 3 stabilisce che il compenso dei suddetti commissari sia composto da una parte fissa e una variabile che non possono superare ciascuna i 50.000 mila euro annui.

Il comma 4 esclude dall'ambito applicativo della disposizione i commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007.

Viene previsto che, per le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, l'organo commissariale monocratico, qualora sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e si sia nella fase di liquidazione, è integrato da due ulteriori commissari nominati con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro dello sviluppo economico.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 16

Le disposizioni di cui ai commi 1 - 3 sono volte a consolidare le economie già previste in materia di pubblico impiego e a contenere il trend di crescita della spesa per i dipendenti pubblici nei prossimi anni.

E' prevista la possibilità di emanare dei regolamenti, che stabiliscano, rispettivamente, la proroga di un anno delle vigenti misure limitative del turn over per le amministrazioni centrali (lettera a), la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni vigenti finalizzate al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici (lettera b), la determinazione delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nel triennio 2015-2017 (lettera c), la semplificazione ed il rafforzamento delle procedure di mobilità del personale fra amministrazioni (lettera d), la possibilità di differenziare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) per valorizzare ed incentivare l'efficienza di specifici settori (lettera e), la definizione e l'ampliamento della platea dei soggetti pubblici destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, in particolare quelle recate dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 (lettera f) ed eventuali altre misure di risparmio della spesa delle amministrazioni centrali (lettera g). In relazione a tali possibili interventi sono individuati obiettivi minimi di risparmio - valutati con riferimento all'impatto sull'indebitamento netto al netto degli effetti indotti - per gli anni 2013, 2014, 2015 e a decorrere dall'anno 2016. Le disposizioni del comma 1 lettera b) con riferimento al personale dipendente del s.s.n. si applicano anche al personale convenzionato. Completa la disposizione la clausola di salvaguardia, a garanzia dell'effettività dei predetti obiettivi di risparmio.

I commi 4 - 6 prevedono che le Amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. I piani potranno riguardare il riordino e la ristrutturazione amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione, la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

In relazione ai piani, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste sia dalla normativa vigente, e di quelle previste dalla manovra per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa. Di queste il 50 per cento e' destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (legge Brunetta). La

restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse aggiuntive possono essere utilizzate solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'ufficio bilancio e ragioneria e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. I predetti piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il comma 7 è inteso alla salvaguardia - mediante recupero - degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 22 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte Costituzionale, detti effetti non siano conseguiti. Il recupero è effettuato nell'anno immediatamente successivo nei confronti delle stesse categorie di personale con misure di carattere generale.

Il comma 8 disciplina gli effetti di sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità di disposizioni legislative statali o regionali in materia di pubblico impiego sugli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni in attuazione delle predette disposizioni (assunzioni a tempo indeterminato, stabilizzazioni, inquadramenti e promozioni ecc.). In particolare viene affermato il principio di nullità di tali atti e il conseguente necessario ripristino della situazione preesistente all'adozione degli stessi a far data dalla pubblicazione delle predette decisioni di incostituzionalità, prevedendo a carico del dirigente competente l'obbligo di provvedere immediatamente al ritiro degli atti nulli e a comunicare agli interessati gli effetti di tali decisioni sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico. Trattasi, quindi, di disposizione diretta a garantire, attraverso anche la responsabilizzazione del dirigente competente, una tempestiva ed immediata esecuzione di sentenze della Consulta, la cui ritardata o mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l'indebita attribuzione di trattamenti economici superiori.

Il comma 9 interviene in tema di disciplina delle modalità operative di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Nello specifico è previsto che il controllo debba aver luogo sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le fasce

orarie di reperibilità ed il regime di esenzione dalla reperibilità sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

E' prevista, inoltre, la necessità di una comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso il cui il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per giustificati motivi.

Da ultimo, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di terapie o altri accertamenti sanitari l'assenza per malattia potrà essere giustificata, mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o struttura anche privati che hanno svolto la prestazione.

Il comma 10, per ragioni di equità e tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, estende i controlli sulle assenze per malattia, di cui al precedente comma 6, anche al personale in regime di diritto pubblico, previsti dall'articolo 3 del dlgs n. 165/01.

Il comma 11 interviene in tema di disciplina delle modalità di esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro riconosciuta alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente. In particolare, viene disposto che tale esercizio non necessita di ulteriori motivazioni qualora siano stati determinati preventivamente e in via generale appositi criteri applicativi dello stesso con atto generale di organizzazione interna.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 17

Le disposizioni in argomento sono dirette, nel fissare il tasso di incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli esercizi 2013 e 2014, a conseguire una manovra nel settore sanitario con modalità ed importi da definirsi in sede di Intesa Stato-Regioni, da sottoscrivere entro il 30 aprile 2012, su specifiche aree di spesa individuate nell'articolato. Qualora l'Intesa non venga sottoscritta entro la predetta data, gli importi di ciascuna leva d'intervento sono fissati dalle disposizioni in argomento.

Nel dettaglio delle aree d'intervento si prevede quanto segue:

a) nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l'Osservatorio medesimo, avvalendosi anche della CONSIP, che elabora prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari.

Ciò sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di impatto di spesa per il settore sanitario, redatto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2013. In relazione alle diverse modalità organizzative regionali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si dispone che le regioni conseguano l'obiettivo di risparmio anche a carico della voce di spesa concernente l'acquisto di prestazioni sanitarie presso privati accreditati, dal momento che, evidentemente, le regioni che ricorrono maggiormente all'acquisto di prestazioni dai soggetti privati, presentano un'incidenza inferiore in termini di spesa per beni e servizi;

b) con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale scostamento a livello nazionale dal tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, in misura non superiore al 35% di tale scostamento.

Qualora non venga adottato il predetto regolamento entro il 30 giugno 2012, l'AIFA provvede ad aggiornare le tabelle concernenti le soglie di consumo da raggiungere da parte delle regioni in relazione all'utilizzo di farmaci con brevetto scaduto, all'interno di specifiche classi di farmaci diretti a curare la medesima patologia, ove sono compresi sia farmaci coperti da brevetto (di norma più costosi), sia farmaci a brevetto scaduto. Con la disposizione in argomento, nell'assegnare all'AIFA un nuovo obiettivo finanziario coerente con la manovra complessiva del settore sanitario,

si dispone che i correlati risparmi contribuiscano alla realizzazione della manovra stessa. Corrispondentemente viene ridotto il tetto per la spesa farmaceutica territoriale;

c) nello specifico settore dei dispositivi medici si introduce una disciplina analoga a quella concernente la spesa farmaceutica ospedaliera, con l'introduzione di un tetto di spesa a livello nazionale ed in ciascuna regione, prevedendo che le regioni monitorino il relativo livello di spesa e siano responsabili del rispetto del tetto e del suo eventuale superamento. Per perseguire la riduzione di spesa programmata le regioni si avvalgono anche delle attività dell'Osservatorio di cui alla lettera

a). Con le misure proposte si intende responsabilizzare le aziende sanitarie sulle migliori forme di risparmio da attuare, senza incidere direttamente sulla componente industriale della produzione e distribuzione dei dispositivi medici.

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono introdotte misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. In tale ambito potranno essere d'ausilio i procedimenti regionali di controllo delle esenzioni per reddito, entrati ormai nella fase a regime, di cui all'articolo 79, comma 1-sexies della legge 133/2008, attraverso il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. L'ultimo periodo della lettera

d) dispone che le regioni possano ridurre tali misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico, previa certificazione dei competenti Tavoli tecnici in materia sanitaria.

Il comma 2 stabilisce che la prevista Intesa Stato-Regioni dovrà indicare il contributo che ciascuna delle aree di intervento soprariportate dovrà garantire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati con il presente provvedimento. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la norma fissa fin d'ora il predetto contributo, per gli esercizi 2013 e 2014. In particolare la somma delle percentuali dell'anno 2014 è pari a 97%, in quanto il restante 3% è dato dalle economie sul personale dipendente e convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 16. Nel caso in cui l'esercizio del potere regolamentare previsto dal citato articolo 16 determini un'incidenza in termini di indebitamento netto diversa dal 3%, allora le percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e conseguentemente sarà rideterminato, con decreto interministeriale, l'importo della manovra sul saldo netto da finanziare.

Il comma 3 prevede che siano confermate le disposizioni concernenti la spesa per il personale del SSN per gli anni 2013 e 2014, prevedendo anche per tali anni quanto già disposto dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed in particolare che:

– la spesa di personale, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004, non possa superare quella dell'anno 2004 diminuita dell'1,4%;

- ai suddetti fini gli enti del SSN provvedano, sulla base delle indicazioni regionali, ad adottare specifici interventi in materia di spesa di personale;

- venga verificato, nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, il conseguimento dell'obiettivo prevedendo che siano considerate comunque adempienti le regioni che abbiano conseguito l'equilibrio economico del SSR;

Il comma 4 detta disposizioni dirette a potenziare la strumentazione concernente i Piani di rientro dai deficit sanitari e quindi a rafforzare il sistema di governance nel settore sanitario.

In particolare, la disposizione di cui alla lettera a) è diretta a garantire effettività all'obbligo della regione, già vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 191/2009, di rimozione degli ostacoli, anche legislativi, alla piena attuazione del piano di rientro, al fine di assicurare la corretta esecuzione del piano, ovvero del relativo programma operativo. A tale scopo la norma dispone che qualora in corso di attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi, i relativi organi di attuazione individuino ostacoli legislativi regionali non rimossi, ne facciano segnalazione al Consiglio regionale, che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto inutilmente tale termine, la norma autorizza il Consiglio dei ministri ad adottare le idonee iniziative per il superamento degli ostacoli riscontrati.

La disposizione introdotta alla lettera b) è diretta a chiarire che i programmi operativi predisposti dalle regioni sottoposte a Piano di rientro costituiscono a tutti gli effetti la prosecuzione, ma anche il necessario aggiornamento, dei Piani stessi, tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e in termini di nuovi obblighi (pattizi o legislativi) sussistenti in capo alle regioni.

Le norme di cui alle lettere c) e d) sono dirette a garantire che il Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo adotti il nuovo Piano sanitario regionale in modo tale da garantirne la coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio sanitario e con gli obblighi sopravvenuti in capo alla regione, rispetto all'anno di sottoscrizione del Piano di rientro stesso, in conseguenza della sottoscrizione tra lo Stato e le Regioni del Patto per la salute 2010-2012.

La disposizione di cui alla lettera e) è rafforzativa rispetto a quella già prevista a legislazione vigente in materia di sospensione delle azioni esecutive, fino a al 31 dicembre 2011, per le regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate, allo scopo di garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali che è una delle azioni di risanamento comprese nei piani di rientro. Ciò attraverso un'azione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, non compromessa, rallentata o addirittura impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende ovvero dai pignoramenti già intervenuti.



La disposizione introdotta alla lettera f) fa riferimento alle regioni impegnate nell'attuazione dei Piani di rientro per le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 è scattato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale.

Per tali regioni si consente una limitata deroga al blocco, riguardante il solo personale dirigente medico di struttura complessa. La deroga può essere disposta con decreto interministeriale, su richiesta della regione interessata, previo accertamento della necessità di procedere al predetto conferimento, a tutela dei livelli essenziali di assistenza, nonché della relativa compatibilità con la programmazione della rete ospedaliera e con l'equilibrio di bilancio sanitario, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sentita l'AGENAS.

Le disposizioni di cui al comma 5 riguardano la materia dell'onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, al fine di tenere conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 207/2010 che ha deciso che gli oneri per tali accertamenti non possono gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In conseguenza del fatto, tuttavia, che il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, già legislativamente fissato per il 2011 e il 2012, comprende le risorse per la finalità di cui trattasi, nell'importo di 70 milioni di euro annui, si prevede un trasferimento, nel limite dei predetti 70 milioni di euro, dal fondo sanitario ad appositi capitoli di bilancio dei Ministeri, da destinare alle Amministrazioni Pubbliche interessate.

A decorrere dall'anno 2013 è individuata una soluzione a regime, stabilendo con legge di bilancio gli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali, sempre nel limite di 70 milioni di euro annui, con corrispondente rideterminazione a regime del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del minor fabbisogno sanitario, derivante dalla normativa in esame.

In seguito all'abolizione, per l'anno 2011, della quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica, introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 296/2006, si è reso necessario garantire alle regioni, in attuazione del Patto per la salute 2010-2012, risorse in misura corrispondente (pari complessivamente a 834 milioni di euro), ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Una prima quota, pari a 347,5 milioni di euro è stata coperta, per il 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 2201/2010 e ora, con il comma 6, si dà copertura integrale per la restante parte, pari a 486,5 milioni di euro.

Il commi 7, 8 e 9 sono diretti a prorogare fino al 2013, previo protocollo d'Intesa con le regioni interessate, il progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

L'INMP è composto da una sede centrale a Roma e da tre centri di riferimento regionali nel Lazio, Puglia e Sicilia, nella attuale fase del progetto di sperimentazione gestionale.

L'istituto persegue la missione originaria dell'antico Ospedale Santa Maria e San Gallicano di Roma.

Gli obiettivi dell'INMP sono: svolgere attività di ricerca per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà; elaborare e attuare programmi di formazione professionale, di educazione e comunicazione sanitaria; collaborare con l'OMS e le altre Organizzazioni internazionali nella lotta contro le malattie della povertà nei Paesi in via di sviluppo; elaborare piani di ricerca e modelli sperimentali per la gestione di servizi sanitari specificamente orientati alle malattie derivanti dalla povertà e dall'esclusione sociale; assicurare ai migranti l'assistenza sanitaria, tramite i servizi dei tre Centri Regionali dell'Istituto.

I servizi sanitari erogati dall'INMP comprendono le analisi cliniche e le visite e consulenze specialistiche in diverse aree sanitarie (fino al maggio 2011 sono stati registrati, presso l'ambulatorio di Roma, 97.899 accessi).

Per la linea della ricerca l'INMP è specializzato nella sperimentazione di modelli innovativi e appropriati per la promozione della salute. Esso rappresenta un laboratorio di buone pratiche per l'assistenza dei gruppi di popolazione economicamente svantaggiati e a rischio di esclusione sociale ed ha avviato numerose attività di ricerca scientifica. Circa le attività internazionali, l'Istituto collabora con la Commissione Europea, le sue Agenzie e l'OMS.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 18

Il comma 1 prevede una graduale armonizzazione dei requisiti di pensionamento per le lavoratrici del settore privato, aumentando il requisito anagrafico di sessant'anni sia per il sistema retributivo e misto che per quello contributivo.

Tale aumento è pari ad un mese nell'immediato; ci saranno in futuro, a decorrere dal 2021, ulteriori incrementi gradualmente, l'ultimo dei quali sarà avviato a decorrere dal 2032.

Al fine di contenere gli impatti finanziari sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la norma in esame consente di intervenire nei casi in cui il lavoratore sia destinatario dell'indennità di disoccupazione ordinaria, incrementando il sostegno al reddito derivante dalla disoccupazione senza gravare sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, come invece prevede attualmente l'art. 19, comma 10-bis, del d.l. 185/2008.

Quest'ultima disposizione, il cui ambito di applicazione era originariamente limitato al 2009, è stata prorogata fino al 2011 dall'art. 1, comma 32, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) e viene soppressa dalla norma in esame con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La soppressione della disposizione sopra richiamata si rende necessaria in quanto la medesima ha prodotto distorsioni applicative, poiché lavoratori nemmeno destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria hanno fatto richiesta del c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità, previsto da tale disposizione, con l'effetto di agevolare lavoratori con brevissime anzianità di servizio rispetto ad altri lavoratori, destinatari del diverso istituto dell'indennità di mobilità in deroga, di cui all'art. 1, comma 30, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), ai quali è richiesto un anno di anzianità di servizio per accedere a quest'ultimo istituto, ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge medesima.

La norma in esame, pertanto, è finalizzata a limitare l'ambito di applicazione del c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità - ossia il trattamento che può essere concesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991 (disciplina relativa alla mobilità ordinaria) - ai soli lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, prevedendo un trattamento aggiuntivo, per questi ultimi lavoratori, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. E ciò, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La norma in esame specifica, altresì, che con effetto dalla medesima data sopra richiamata il c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità può essere concesso nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del d.l. n. 185/2008, anziché nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, come prevede il soppresso art. 19, comma 10-bis, del d.l. 185/2008.

Il comma 3 stabilisce, in base all'importo dei trattamenti pensionistici percepiti, l'esclusione o la limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il comma 4 anticipa i termini di applicazione delle modifiche apportate al regime pensionistico dai commi 12 *bis* e 12 *ter* del decreto n. 78 del 2010, finalizzati all'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

Il comma 5 determina una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore dei coniugi superstiti nei casi in cui il dante causa sia di età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, ad esclusione dei casi in cui vi siano figli di minore età, studenti, o inabili.

Il comma 6 sancisce l'abrogazione dell'articolo 10 comma 4 del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (che stabilisce che le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti) dall'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983 n. 730.

I commi 7 e 8 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 21 commi 8 e 9 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, relativi all'indennità integrativa speciale.

Il comma 9 fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in giudicato o definiti dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap e non revocabili.

Il comma 10 contiene la norma di interpretazione autentica dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, relativo alla quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218.

Il comma 11 impone ad alcuni enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico), precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

Tali disposizioni sono necessarie per risolvere un problema che si è verificato sotto la vigenza delle attuali previsioni.

Infatti, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il comma 12 riguarda la contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale.

Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La norma in esame intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico) e, dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

Il comma 13, con riferimento all' ENASARCO , l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, conferma la natura integrativa della relativa copertura contributiva rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966 n. 613.

Il comma 14, per contrastare l'evasione e l'omissione contributiva, consente la stipula di convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali, al fine di utilizzare i dati e le informazioni rispettivamente possedute.

Il comma 15 prevede che le disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 siano adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concreto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 16 riguarda il tema dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per malattia del dipendente. L'art. 20, primo comma, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene una disposizione interpretativa, introdotta al fine di chiarire, sulla base del principio solidaristico affermato dalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2008, l'obbligo della contribuzione per la malattia in caso di corresponsione diretta del datore di lavoro della relativa indennità. La norma intendeva quindi chiarire – anche al fine di definire le situazioni di contenzioso pendenti in tale materia - che il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento del predetto obbligo anche nel caso in cui specifiche previsioni contrattuali gli impongano di corrispondere al lavoratore, assente per malattia, la retribuzione globale.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 20, primo comma, del decreto legge n. 112 del 2008, ha ritenuto che la suddetta norma *"...introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva."*

Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, potrebbe pertanto consentire ai datori di lavoro di essere esentati dal versamento della contribuzione di malattia, a condizione che la contrattazione collettiva ponga a carico degli stessi l'obbligo di pagamento delle indennità di malattia da erogare in concreto ai propri dipendenti.

La norma in esame, nell'esercizio della discrezionalità – esplicitamente riconosciuta dalla Corte – di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva, intende pertanto evitare che si determinino effetti distorsivi, conseguenti ad una possibile tendenza, da parte delle categorie produttive, allo sganciamento nei confronti del sistema pubblico, con possibile pregiudizio per i lavoratori.

La norma è finalizzata peraltro ad evitare che si determinino – per effetto dei predetti potenziali effetti distorsivi – conseguenze di minori entrate contributive per l'INPS, rispetto ai tendenziali a normativa vigente.

Il comma 17 vale a ripristinare la vigenza della disposizione di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. Tale norma fa salve, in particolare, le disposizioni dei contratti collettivi corporativi – recanti la disciplina integrativa dell'assicurazione di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138 – da cui si rilevano le categorie dei lavoratori aventi titolo all'indennità giornaliera di malattia.

Il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni temporanee a favore di operai agricoli a tempo determinato.

In particolare, l'interpretazione fornita sancisce la correttezza della liquidazione al netto del TFR e anche sulla base del salario corrispondente alla qualifica denunciata dal datore di lavoro ai fini contributivi. Il filone di contenzioso del c.d. "salario reale" ha ad oggetto la ri-liquidazione (a volte per differenze di poche decine di euro) delle prestazioni temporanee (in massima parte dell'indennità di disoccupazione) dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) sulla base del salario contrattuale provinciale (piuttosto che sul salario medio convenzionale) così come stabilito dapprima dall'art. 4, d.lgs. n. 146 del 1997 ed ora dall'art. 1, d.l. n. 2 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006).

Tali controversie sono alimentate, almeno in parte, dal fatto che l'INPS non può che calcolare la prestazione sulla base del salario denunciato all'Istituto per la liquidazione dei contributi dal datore di lavoro sovente inferiore a quello relativo alla qualifica di fatto posseduta dal bracciante. Comunque, la Suprema Corte con la sentenza del 9 maggio 2007, n. 10546 (unico precedente di legittimità) ha ritenuto che dal salario giornaliero vada scomputata la quota del TFR per il calcolo della prestazione temporanea (c.d. liquidazione "al netto" del TFR).

Il comma 19 reca una norma di interpretazione autentica in materia di contributo di solidarietà in relazione alle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria

Il comma 20 estende agli iscritti al Fondo per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari il meccanismo della c.d. 'scontistica', introdotto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e sinora previsto, in via eventuale, solo per gli iscritti a forme pensionistiche complementari.

La scontistica consiste in un sistema di contribuzione realizzato attraverso il versamento degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati.

Attraverso tale modalità sarà possibile l'autorizzazione all'utilizzo degli "abbuoni" sui beni e servizi quale contribuzione aggiuntiva per incrementare i versamenti, con evidenti effetti di incremento del gettito contributivo e continuità e significatività del gettito medesimo.

La norma in esame è finalizzata a dare impulso a forme diversificate di risparmio previdenziale e ad arricchire le possibilità di contribuzione a disposizione dei cittadini, soprattutto quando ciò possa andare a favore di categorie socialmente deboli e normalmente poco tutelate sul piano previdenziale come accade per i lavoratori occupati in attività non retribuite in ambito familiare.

L'obiettivo principale che si intende raggiungere è essenzialmente di introdurre nuove e particolari modalità di accantonamento dei contributi che possano nel tempo portare a benefici vari di tipo previdenziale e assistenziale, a partire dallo specifico strumento di raccolta rappresentato dalla cosiddetta "scontistica", e ciò indipendentemente dalla circostanza che il soggetto sia iscritto o meno al Fondo lavoratori familiari di cui al d.lgs. n. 565 del 1996 o a uno specifico fondo di previdenza complementare previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005.

Inoltre, per il finanziamento della posizione contributiva non dovrebbe essere considerata essenziale la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato per la scontistica e il soggetto titolare della posizione aperta presso la forma di contribuzione considerata, aprendo così le porte all'utilizzo dello strumento a favore della persona, che ad esempio, ne abbia più bisogno in ambito familiare, in analogia con quanto avviene in materia di riscatto laurea al cui versamento possono provvedere gli stessi genitori del beneficiario.

Il comma 21 detta disposizioni per consentire un ordinato ed organico trasferimento delle competenze e delle funzioni del soppresso Ispesl in vista dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il comma 22 attribuisce alle Regioni il potere di affidare all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, anche in deroga alla normativa vigente, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

In materia di invalidità civile l'I.N.P.S. riveste un ruolo centrale sia nella fase dell'erogazione delle prestazioni (ai sensi dell'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sia nella fase della concessione dei predetti trattamenti (sulla base di convenzioni stipulate con le regioni, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), sia nella verifica dei verbali di visita aventi ad oggetto il riscontro delle patologie (art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248).

La competenza per l'accertamento dei requisiti sanitari (l. 15 ottobre 1990 n. 295) rimane tuttora delle commissioni mediche presso le USL (ora ASL), unitamente a quella per l'accertamento dell'handicap.



I più recenti provvedimenti legislativi nazionali hanno rafforzato il ruolo dell'INPS, oltreché diretto e immediato destinatario delle domande volte alla concessione dei benefici economici di invalidità civile, come soggetto partecipe dei procedimenti all'accertamento dello status di invalido civile, attraverso l'integrazione della Commissione Medica ASL con un proprio medico.

In particolare, sulla base delle previsioni dell'articolo 20 della legge n. 102 del 2009, l'INPS partecipa a pieno titolo all'accertamento dello status di invalido civile, attraverso l'integrazione della Commissione Medica ASL con un proprio medico quale componente effettivo, ed è previsto che spetti comunque all'INPS l'accertamento definitivo in tali materie.

Pertanto il legislatore è già intervenuto nella riorganizzazione dei processi di invalidità civile in modo da accentuare la vicinanza del servizio all'utenza, e affidando alle corrispondenti articolazioni organizzative delle istituzioni il compito di rendere coerenti e facilmente accessibili, nonché accentrate in un'unica amministrazione, gli apporti delle varie componenti professionali e organizzative che garantiscono il complesso riconoscimento dei benefici connessi all'invalidità civile.

La presente norma si pone in linea con le recenti tendenze legislative consentendo alle Regioni di affidare all'INPS, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere provvidenze di invalidità civile, con l'obiettivo di assicurare maggiore snellezza e celerità a tutto il procedimento, nella direzione di un definitivo superamento della frammentazione delle competenze, di un'uniformità dei criteri e di una maggiore funzionalità della gestione pienamente coerentemente con la finalità di assicurare e consolidare la tutela dell'unità giuridica, dei livelli essenziali delle prestazioni di invalidità civile, del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 19

I commi 1 - 3 dell'articolo 19 completano la disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, già delineato con il decreto legge "milleproroghe" per il 2011 e arricchito di nuovi compiti dal decreto legge "sviluppo".

La norma in esame garantisce l'avvio immediato delle procedure concorsuali presso l'ANSAS, in modo da consentirne la conclusione prima della decadenza dall'incarico del Commissario, prorogato sino al 31 agosto 2012".

Dette assunzioni decorrono dal primo settembre 2012, data in cui l'ANSAS, che riprende il nome di INDIRE ( Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), cambia natura giuridica: da Agenzia diviene ente di ricerca dotato di una propria autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dalla stessa data è previsto il rientro nella scuola di tutto il personale comandato.

Inoltre, INDIRE ed INVALSI, in quanto enti di ricerca, verrebbero finanziati a valere sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca (cd. FOE), a sua volta incrementato con parte dei risparmi conseguenti al rientro a scuola del personale comandato presso l'ANSAS.

Dell'organizzazione attuale sono, viceversa, mantenute le componenti adeguate rispetto al nuovo obiettivo:

1. la strutturazione territoriale dell'INDIRE, adatta a garantire il necessario raccordo con le Regioni;
2. la finalizzazione principale dell'INVALSI alla predisposizione e cura dei test di valutazione.

I commi da 4 e 5 prevedono la riduzione del numero di istituzioni scolastiche autonome, a parità del numero di punti di erogazione, mediante la formazione di istituti comprensivi.

A seguito dell'applicazione della norma medesima, il numero di autonomie si ridurrà di 1.130 unità. Ciò comporterà, in particolare, una riduzione del numero di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il comma 6 abroga il comma 4 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che consentiva a condizioni più favorevoli (sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto alle altre ipotesi) l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento a favore dei docenti vicari dei dirigenti, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

Il comma 7, per l'anno scolastico 2012/2013, impone che le dotazioni organiche di personale docente, educativo ed ATA della scuola non superino quelle relative all'anno scolastico 2011/2012

e che, per ogni annualità, sia assicurata la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato ( articolo 64 commi 6 e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il comma 8 prevede un monitoraggio annuale da parte del comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7, dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale è deputato ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

Il comma 9, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi ai commi 7 e 8, estende l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che impone una riduzione in maniera lineare delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione ( ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione).

Il comma 10 reca l'interpretazione autentica dell'art 22, comma 2, della legge n. 448/2001, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei parametri da utilizzare per la determinazione complessiva dell'organico del personale docente ed ATA.

La norma precisa che il parere delle Commissioni Parlamentari competenti deve essere acquisito ogni volta in cui il Ministero dell'istruzione provvede alla modifica dei suddetti parametri.

Il comma 11 è formulato nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 413 e 414, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ripristinando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni disabili con particolare gravità certificata.

Tuttavia, pur nel rispetto del diritto soggettivo da tutelare dello studente disabile, stabilisce:

- 1) la reintroduzione del concetto di "tetto massimo" dell'organico di sostegno, attraverso l'assegnazione di un docente ogni due alunni disabili; ciò al fine di assicurare il rispetto dei parametri di contenimento della finanza pubblica;
- 2) la razionalizzazione del sistema dell'organico di sostegno (con l'assegnazione dei docenti di sostegno alla scuola o ad un rete di scuole), consentendo un migliore utilizzo e distribuzione delle risorse di personale docente presente nelle singole scuole;
- 3) la prioritaria destinazione delle risorse finanziarie previste per l'aggiornamento ai docenti per favorire le azioni di integrazione degli alunni disabili;
- 4) la collegialità dell'organo che deve rilasciare all'alunno disabile la diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del sostegno, con la presenza obbligatoria di un medico dell'INPS.

Tali disposizioni sono funzionali per il pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

I commi da 12 a 15 dettano la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo, ed idoneo ad altri compiti.

Tale categoria di personale, entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, può presentare istanza per rimanere nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In tal caso nell'assegnazione della sede si attribuisce priorità alla provincia di appartenenza, tenendo conto delle sedi indicate dai richiedenti.

Nel caso di diniego dell'istanza per carenza di posti disponibili o mancata presentazione della stessa è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università. La mobilità è prevista entro le facoltà assunzionali delle singole amministrazioni disponibili a legislazione vigente.

Le modalità applicative delle suddette procedure di mobilità verranno disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 20

L'articolo 20 definisce, tra l'altro, il concorso di Regioni ed enti locali alla manovra di finanza pubblica.

Il comma 1 prevede, a decorrere dall'anno 2012, che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, possano essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Le predette modalità, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanare entro il 30 novembre 2011:

- si conformano ai criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno;
- pongono in capo alle regioni e alle province autonome la responsabilità, nei confronti dello Stato, del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- lasciano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, il monitoraggio a livello centrale e il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Il presente comma non si applica alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno ovvero sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma.

Il comma 2 definisce le modalità di ripartizione dell'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, fissati, a decorrere dall'anno 2013, dai commi 4 e 5 del presente articolo nonché dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, prevedendo che i predetti enti siano ripartiti, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità, fino all'entrata in vigore dei meccanismi premiali di cui agli articoli 2 e 17 della legge 5 maggio 2009, n. 42, valutati per fascia demografica:

- a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;
- d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;
- e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
- f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;
- g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- h) autonomia finanziaria;
- i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

La ripartizione degli enti in classi di virtuosità è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Unificata. Il successivo comma 3 stabilisce che gli enti collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo complessivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dai commi 4 e 5 del presente articolo. Gli enti locali, pertanto, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero, mentre le regioni conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'ultimo periodo del comma prevede che il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 possa essere ridotto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

I commi 4 e 5 definiscono il concorso alla manovra di finanza pubblica che, a decorrere dall'anno 2013, le autonomie territoriali conseguono mediante le regole del patto di stabilità interno. Infatti, il comma 4 estende agli anni 2014 e successivi le misure previste, per l'anno 2013, dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010. Il comma 5 dispone che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per l'anno 2013 in 3.200 milioni e per l'anno 2014 e successivi in 6.400 milioni annui, ripartito tra

Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Il successivo comma 6 prevede l'esclusione degli enti locali che, in esito a quanto stabilito dal comma 2, si collocano nelle prime due classi di virtuosità, dalla riduzione delle risorse erariali previste per gli anni 2013 e successivi, dai successivi commi 7 e 8.

Il comma 7 prevede una riduzione delle risorse erariali per un importo pari a 400 milioni di euro nei confronti delle province e a 1.000 milioni di euro nei confronti dei comuni, nell'anno 2013 e, per un ammontare di 800 milioni di euro nei confronti delle province e di 2.000 milioni di euro nei confronti dei comuni, a decorrere dall'anno 2014.

La ripartizione della riduzione fra comuni e province delle regioni a statuto ordinario e comuni e province ricadenti nei territori della regione Siciliana e della regione Sardegna è effettuata con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012.

La riduzione in parola non è operata, nel limite massimo del 50%, nei confronti degli enti classificati nelle due classi più virtuose. La riduzione opera a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, sul Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, e come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario. Per i comuni e le province della Sicilia e della Sardegna si prevede, invece, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno.

Il comma 8 stabilisce poi che il riparto del taglio previsto nei confronti dei singoli enti locali della Sicilia e della Sardegna debba avvenire proporzionalmente ai trasferimenti erariali agli stessi destinati.

Il comma 9 interviene in materia di regime assunzionale degli enti locali, precisando che - nel calcolare il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni - si deve tenere conto anche delle spese delle società partecipate o controllate dagli enti medesimi le quali: A) siano titolari di affidamento di servizi pubblici locali senza gara; B) svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale di carattere non industriale né commerciale; C) svolgano attività a favore della p.a. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La norma in questione, non andando a modificare la disciplina vigente sul versante delle assunzioni consentite agli enti locali, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 10, 11 e 12 sono sostanzialmente finalizzati ad assicurare il reale rispetto da parte degli enti territoriali delle regole del patto di stabilità interno. I commi 10 e 11, infatti, sanciscono la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno. Il comma 12 introduce una sanzione pecuniaria nei confronti degli amministratori e del responsabile del servizio economico - finanziario dell'ente, irrogata dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, nell'ipotesi in cui queste ultime abbiano accertato che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive.

Il comma 13 è finalizzato a far venire meno il rinvio ad un decreto interministeriale per la disciplina dei criteri attuativi del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, relativo all'obbligo di scioglimento delle società in perdita da parte dei comuni.

I commi 14 e 15 concernono disposizioni in materia di esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale. Il comma 14, infatti, impone alle Regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale di comunicare, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione. Qualora le Regioni non si attengano a tali previsioni, il successivo comma 15 prevede che il Governo eserciti il proprio potere sostitutivo, in presenza dei presupposti, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 16 dispone che le sanzioni che operano nei confronti degli enti locali mediante recuperi, riduzioni o limitazioni dei trasferimenti statali soppressi ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, sono riferite alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Il comma 17 è volto a chiarire che è Roma Capitale il soggetto legittimato a contabilizzare le entrate relative a fatti ed atti antecedenti al 31 dicembre 2007 accertate successivamente a tale data.



## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 21

Il comma 1 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2011 del piano di impiego del personale militare destinato al controllo del territorio mediante lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché attività di perlustrazione e pattuglia.

Tale piano era stato autorizzato dall'articolo 7 bis, comma 1, del decreto legge n. 92 del 2008, per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

Il comma 2 prevede che una quota fino a 314 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 24 (*Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, possa essere destinata alle Regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. A tal fine si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le relative spese dovranno essere effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale e ferroviario, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, la cui dotazione di 400 milioni di euro annui è utilizzabile senza il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

In relazione al comma 4, lettera a), si rappresenta quanto segue.

La normativa comunitaria (terzo pacchetto ferroviario, direttiva 2007/58/CE) prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre "diritti" alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario passeggeri, al fine di contribuire al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico oggetto di contratti di servizio.

La disposizione, mediante una modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria", prevede, quindi, al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, dal 13 dicembre 2011, l'introduzione di un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

La determinazione del sovrapprezzo, conformemente al diritto comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applicano, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. Si prevede, inoltre, che i proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possano eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Si prevede, infine, che gli introiti derivanti dal sovrapprezzo siano integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico.

Con riferimento al comma 4, lettera b), si evidenzia quanto segue.

La Commissione europea ha formalmente messo in mora l'Italia, insieme ad altri 23 Stati, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/2097, in relazione alla mancata attuazione delle disposizioni relative al c.d. primo pacchetto ferroviario, riguardanti tra l'altro, i poteri e l'autonomia dell'Organismo di regolazione previsto dall'articolo 30 della Direttiva 2001/14/CE, individuato ai sensi dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 188 del 2003 nel Ministero infrastrutture e trasporti (URSF - Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari), in ragione dell'asserita mancanza di indipendenza dello stesso.

Al fine di garantire la terzietà dell'URSF, l'intervento normativo in esame, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 188 del 2003, prevede che detto ufficio sia dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. Sull'attività svolta, l'ufficio riferisce annualmente al Parlamento.

Inoltre, aggiungendo il comma 1-ter al succitato articolo, si prevede che a capo dell'URSF sia preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.

Il responsabile dell'ufficio dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di

decadenza il responsabile dell'ufficio non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Si prevede, infine, che l'attuale Direttore dell'Ufficio resti in carica fino alla scadenza dell'incarico. La disposizione di cui al comma 5 ha lo scopo di agevolare il completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle Ferrovie in regime di Gestione Commissariale Governativa coordinando l'attività delle Gestioni medesime con le procedure, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerenti il trasferimento medesimo.

In particolare, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni dei Commissari Governativi alla Direzione Generale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consente di assicurare un risanamento gestionale delle Aziende ferroviarie in parola con un contestuale contenimento della spesa pubblica, anche in termini funzionali al trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi alle Ferrovie non esercite da Trenitalia S.p.A..

Peraltro, attribuendo i compiti dei Commissari Governativi alla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si registrano ulteriori risparmi per la finanza pubblica connessi alla cessata erogazione dei compensi attribuiti ai sopracitati Commissari Governativi, in ragione della disposta cessazione degli incarichi conferiti.

I risparmi di spesa per la finanza pubblica possono pertanto essere stimati per l'azienda in una riduzione in un biennio di almeno il 3% del fabbisogno di esercizio (pari attualmente a M€ 25,50) e nella cessata erogazione dei predetti compensi (pari a € 14254,00 annui).

I commi 6 e 7 dettano disposizioni per consentire l'adempimento agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e viene ridotta di 12,5 milioni di euro la dotazione del fondo per l'istruzione e gli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito dall'articolo 7 quinquies del decreto legge n. 5 del 2009.

Il comma 9 autorizza la spesa di 64 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 per sostenere le spese di gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, attingendo alla quota dell'8 mille dell'Irpef destinata allo Stato.

Il comma 10 aggiunge l'ulteriore finalità degli "eventi celebrativi di carattere internazionale" alle voci indicate nell'elenco 1 allegato alla legge n. 220 del 2010.

Il comma 11 provvede alla definitiva regolazione del debito dello Stato derivante dalle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli (in particolare riso) per gli anni

1948/49, 1954/55, 1961/62, autorizzando, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto, e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente Risi.

Conseguentemente si prevede l'estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio svolte dall'Ente Risi per conto e nell'interesse dello Stato, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità.

I giudizi pendenti aventi ad oggetto i suddetti crediti si estinguono di diritto, con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

In tal modo si completa il processo di ripianamento del debito già avviato negli anni 90 e si previene ogni possibile rilievo in sede comunitaria circa la configurabilità di tale credito come una forma di finanziamento da parte della Banca d'Italia allo Stato italiano.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 22

Il comma 1 sostituisce l'articolo 46 della legge n. 196 del 2009 prevedendo che le amministrazioni dello Stato siano obbligate ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con modalità telematiche, una stima giornaliera dei pagamenti o dei movimenti sui conti della tesoreria dello Stato che intendono effettuare.

In caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione, ne risponde il titolare del centro di responsabilità amministrativa con una decurtazione del 5 per cento della propria retribuzione di risultato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riguardo alla previsione flussi giornalieri degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, viene precisato che le disposizioni introdotte costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120 comma 2.

Il monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi è effettuato, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

Con riguardo alla regolamentazione degli incassi tributari e contributivi presso la tesoreria statale, al fine di migliorare la prevedibilità della voce più cospicua delle entrate, si prevede per le banche e per altri grandi soggetti che effettuano versamenti nella tesoreria dello Stato di importo superiore a 500.000 euro nonché l'obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico di importo rilevante, B.I.R, regolato attraverso il sistema di pagamento TARGET, con prenotazione nel giorno precedente rispetto alla data di regolamento.

Ciò consente al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre, già nelle prime ore della mattina, di informazioni relative alla liquidità necessaria per assicurare i pagamenti nel corso della giornata ed impiegare alle migliori condizioni sul mercato la liquidità eccedente.

In caso di mancato rispetto della disposizione, si pone a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

In tal modo le amministrazioni possono adeguare la propria attività di programmazione dei pagamenti alle nuove esigenze e conseguentemente di testare ed eventualmente migliorare le modalità di raccolta delle informazioni giornaliere da parte del MEF.

Il comma 2 prevede che gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di somme nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un periodo di sperimentazione, a partire dal 1° agosto 2011, della durata di diciotto mesi, finalizzato all'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché a monitorare l'efficacia degli stessi. L'avvio di una fase di sperimentazione risponde, inoltre, all'esigenza di mettere in condizione le amministrazioni di adeguare la propria attività di programmazione dei pagamenti alle nuove esigenze e conseguentemente di testare ed eventualmente migliorare le modalità di raccolta delle informazioni giornaliere da parte del MEF. Il comma 4 prevede che gli interessi e le sanzioni previsti dal presente articolo non saranno applicate nei primi 120 giorni del periodo di sperimentazione e siano applicate in misura ridotta del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione; tale disposizione transitoria non si applica ai soggetti che effettuano versamenti attraverso la procedura della delega unica, per i quali rimarrebbe fermo il termine del 1° agosto 2011.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 23

I commi 1 - 4 modificano l'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, introducendo la tassazione degli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi qualora i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi non abbiano fornito al sostituto d'imposta tutti gli elementi idonei ad attestare la sussistenza del requisito di "beneficiario effettivo".

La norma si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge anche se relativi a prestiti in corso a tale data.

Viene, inoltre, previsto che l'atto di garanzia dei prestiti obbligazionari indicato alla lettera b) della nuova disposizione è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento, in quanto opera una presunzione assoluta di territorialità dell'atto.

La medesima disposizione si applica altresì agli interessi già corrisposti sempreché il prestito sia ancora in corso; in tali casi il sostituto d'imposta provvede al versamento della ritenuta nella misura del 6 per cento entro il termine del 30 novembre 2011.

I commi 5 e 6 dispongono l'aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive al 4,65 % nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari; al 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

La nuova aliquota si applica, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in commento (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, la modifica dell'aliquota ha effetto con riferimento al periodo d'imposta 2011).

E' previsto inoltre che, per la determinazione degli acconti per il predetto periodo d'imposta con il cosiddetto metodo storico, si debba applicare all'imponibile la maggiore aliquota introdotta.

Il comma 7 introduce dopo il comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter al fine di prevedere uno specifico trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per effetto della modifica normativa rimane invariato l'importo dell'imposta di bollo relativa agli estratti conto, mentre si realizza un aumento del tributo articolato nel tempo esclusivamente per le comunicazioni relative ai dossier titoli inviati dagli intermediari finanziari.

Le disposizioni dettate dalle note 3-bis e 3-ter all'articolo 13 trovano applicazione *ratione materie* sia con riferimento alle disposizioni dettate dal comma 2-bis che in relazione alle previsioni introdotte con il nuovo comma 2-ter.

Il comma 8 riduce la ritenuta prevista dall'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 dal 10 per cento al 4 per cento. In fase di prima applicazione della disposizione si è infatti potuto rilevare che l'attuale misura di tale ritenuta potrebbe pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese, con particolare riferimento alle piccole imprese artigiane. La misura della ritenuta è ridotta al 4 per cento e pertanto resta fermo l'impianto normativo attualmente esistente e l'efficacia antievasiva della norma ma si temperano i soli effetti finanziari, evitando così l'insorgere di crediti d'imposta.

Il comma 9 interviene sulla disciplina in materia di riporto delle perdite modificando l'articolo 84 del TUIR nel seguente modo:

- esclude un limite temporale per la riportabilità delle perdite di un periodo d'imposta;
- introduce un limite quantitativo all'imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta costituito dall'80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi;

- mantiene la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi tre anni in misura piena.

Tali previsioni costituiscono misure di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio.

La norma, inoltre, vuole rispondere anche ad un'esigenza di semplificazione:

- 1) evitando di costringere le imprese a porre in essere operazioni straordinarie volte allo scopo di ottenere un "*refresh*" delle perdite che giungono a scadenza, operazioni che di fatto vanificano la limitazione temporale al riporto;

- 2) limitando complessi esercizi di valutazione della recuperabilità delle stesse ai fini dell'iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio.

La nuova formulazione dell'articolo 84 garantisce un effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall'anno successivo a quello/i in perdita, verrebbe garantito in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'articolo 84 ante modifica.

I commi 10 e 11 modificano la disciplina in tema di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.



In particolare, il comma 10 comma 1, lettera a) modifica le disposizioni del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi.

Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 o 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi d'imposta operando variazioni in diminuzione (nei limiti del coefficiente di ammortamento previsto dalla norma in commento) fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale.

Qualora, alla scadenza, la concessione non fosse rinnovata, il concessionario potrà dedurre l'intera divergenza residua quale perdita ai sensi delle disposizioni dell'articolo 101 del TUIR.

Lo stesso comma 1, lettera b) abroga le disposizioni dell'articolo 104, comma 4, del TUIR, che consentono la deduzione di quote di ammortamento differenziate, in quanto non più compatibili con la limitazione introdotta dalla presente norma.

Il comma 11, infine, individua nel periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente provvedimento il periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove disposizioni; per i beni in corso di ammortamento (relativi, dunque, alle concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento) si assume l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto.

I commi 12 -15 provvedono ad un riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali.

L'attuale art. 15, comma 10, del decreto legge n.185/2008 consente l'affrancamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che emergono a seguito di operazioni straordinarie (conferimento, fusione, scissione) solo nel caso in cui tali attività siano iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio della società risultante dalla fusione.

Tuttavia, vi sono operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili in bilancio in via autonoma a causa della struttura dell'attivo della società oggetto dell'operazione straordinaria.

Ci si riferisce, in particolare, alle operazioni straordinarie che hanno ad oggetto società il cui attivo di bilancio sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. In tale ipotesi, infatti, nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione i valori relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni, senza possibilità di autonoma iscrizione.

Si verifica, pertanto, una disparità di trattamento tra imprese, fondata esclusivamente sulla struttura dell'attività della società oggetto dell'operazione straordinaria.

La norma è volta a rimuovere tale disparità consentendo, in presenza di operazioni straordinarie, l'affrancamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione sono allocati alla voce partecipazioni.

Per consentire l'individuazione dei valori da affrancare, la norma è limitata alle sole partecipazioni di controllo poiché è solo per queste che nel bilancio consolidato l'avviamento e le altre attività immateriali sono iscritte in via autonoma.

Considerato che obiettivo è quello di estendere la disciplina di affrancamento ad ipotesi, nella sostanza, identiche a quelle espressamente contemplate dall'art. 15, comma 10, del citato decreto legge, la norma consente anche l'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Le diverse modalità di affrancamento riguardano le operazioni effettuate sia nel periodo d'imposta in corso sia in quelli precedenti.

Il comma 16 consente la disapplicazione delle sanzioni irrogate ai soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in sede di recupero per indebita fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (dimezzamento dell'aliquota IRPEG), e all'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (esonero dalla ritenuta sui dividendi).

La disapplicazione opera anche nei casi in cui sulla debenza penda ricorso per revocazione.

I commi 17 -20 sono finalizzati ad agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti in caso di accertamento con adesione, di acquiescenza all'accertamento e di conciliazione giudiziale per importi superiori a 50.000 euro e che non potendo effettuare il versamento diretto in un'unica soluzione, scelgono il versamento rateale.

La norma sopprime, al detto fine, l'obbligo della garanzia da prestare per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

I commi 17 e 18, in materia di accertamento con adesione e acquiescenza, sopprimono i riferimenti al predetto obbligo contenuti nel comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e all'articolo 9 dello stesso decreto e sostituiscono il comma 3-bis dell'articolo 8, prevedendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive che si protragga oltre il termine di pagamento della rata successiva, tenendo conto, quindi, di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e l'interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo del totale delle somme dovute unitamente alla

sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, che viene applicata nella misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Le disposizioni di cui i commi 17 e 18, che producono effetti anche nei casi di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima in caso di acquiescenza all'accertamento, in ragione delle previsione recata dall'articolo 29, comma 1, lettera a), si rendono applicabili anche agli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ivi previsti, non necessitando, pertanto, in tali ipotesi, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sostituita dall'adozione degli atti che recheranno l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il comma 19 prevede analoga disposizione in materia di conciliazione giudiziale, modificando l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, sostituisce anche in tale ipotesi il comma 3-bis del medesimo articolo con una previsione in base alla quale in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il comma 20 detta il regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Il comma 21 introduce, a partire dal 2011, una addizionale annuale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a KW duecentoventicinque.

L'addizionale ha natura erariale e deve essere devoluta integralmente allo Stato.

L'importo da corrispondere è pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentocinquanta chilowatt.

Per il versamento dell'imposta, si rinvia ad apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

I commi 22 e 23, in coerenza con l'art. 27 del Regolamento 904/2010/UE ed in linea con il comportamento adottato dagli altri paesi europei, hanno l'intento di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle in effettiva attività, con conseguente ridimensionamento delle banche dati da gestire e consolidamento degli studi statistici, oltre che un reale potenziamento dell'analisi del rischio su tutta la platea dei contribuenti IVA.

In sostanza le norme consentono di ottimizzare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, assicurando un puntuale controllo sulle effettive situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Si prevede altresì la revoca della partita IVA attribuita, qualora i soggetti obbligati non abbiano presentato, per le ultime tre annualità, la dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto. La revoca è altresì disposta quando a seguito dei controlli venga accertato il mancato svolgimento delle attività per le quali è stata attribuita la partita IVA.

Sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente, la norma introduce un'agevolazione per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, consentendo l'applicazione della sanzione ridotta ad un quarto del minimo (129 euro), a condizione che venga presentata apposita comunicazione di cessazione dell'attività all'Agenzia delle entrate, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

I commi 24 - 27 ampliano, sotto il profilo soggettivo, l'ambito di operatività delle indagini finanziarie con la riformulazione dei numeri 5) e 7) degli articoli 32, primo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972.

In particolare, la platea dei soggetti destinatari delle richieste di indagini finanziarie risulta ampliata rispetto all'ambito della vigente normativa con l'inserimento delle società ed enti di assicurazione, per le attività di natura finanziaria.

La disposizione si inquadra nel più generale processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di accelerazione degli stessi, soprattutto in chiave tecnologica. Gli uffici, infatti, potranno acquisire, per l'adempimento dei loro compiti, esclusivamente in via telematica, tramite l'apposita procedura che supporta le indagini finanziarie, dati e notizie relative, ad esempio, alle polizze vita index-linked (prestazioni ancorate a indici di riferimento con garanzia di un capitale a rendimento minimo), anche rivalutabili (prestazioni collegate a una gestione separata di valori mobiliari con garanzia di restituzione del capitale assicurato e di rivalutazione pari a una parte di rendimento della gestione separata) e alle polizze unit-linked (prestazioni collegate al valore di fondi di investimento, con la previsione della garanzia di un capitale o rendimento minimo).

L'esperienza operativa dimostra che le disposizioni vigenti in materia di indagini finanziarie non consentono di risalire ai soggetti che, dalla documentazione acquisita durante un ordinario controllo fiscale, risultino di aver effettuato un'operazione di natura finanziaria o essere titolari di rapporti. Si pensi al caso, assai frequente, del rinvenimento di un assegno, nella disponibilità del contribuente sottoposto a controllo, di cui non si conosce il traente.

La disposizione ha l'intento di incidere proprio sulle situazioni suindicate, tramite l'ampliamento, sotto il profilo oggettivo, dell'ambito di operatività delle indagini finanziarie, riformulando, con la

finalità dell'identificazione dei soggetti che, dalla documentazione acquisita durante un ordinario controllo fiscale, risultino aver effettuato un'operazione di natura finanziaria o essere titolari di rapporti, ai sensi dei numeri 7) degli articoli 32, primo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, nei termini, peraltro, già previsti per le società fiduciarie.

La legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) ha ampliato sotto il profilo soggettivo e oggettivo l'ambito di operatività delle indagini finanziarie riformulando i numeri 7) degli articoli 32, primo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, con contestuale ridimensionamento dell'ambito procedurale dei rispettivi numeri 5).

In specie, le innovazioni hanno riguardato:

- sotto il profilo soggettivo, l'applicabilità della procedura autorizzata di cui ai numeri 7), oltre alle banche e all'ente Poste, a tutti gli altri operatori finanziari, comprese le società fiduciarie;
- sotto il profilo oggettivo, l'acquisibilità delle informazioni relative a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie, superando la previgente limitazione ad alcuni rapporti di conto.

In tale contesto, è tuttavia mancato il necessario coordinamento con le disposizioni contenute nell'articolo 33, secondo e sesto comma, del citato d.p.r. n. 600 del 1973 e nell'articolo 52, sesto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972.

Nel dettare le modalità di esecuzione degli accessi presso gli operatori finanziari, tali norme infatti continuano a limitare l'operatività di questo mezzo istruttorio nei confronti delle sole banche e Poste per l'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria, laddove ne ricorrono le condizioni, di dati e notizie relativi ad alcuni rapporti, quali i conti correnti e libretti di risparmio per le banche, e i conti correnti postali (oggi conti bancoposta), libretti di deposito (oggi libretti di risparmio postale) e buoni postali fruttiferi per Poste.

L'esperienza operativa dimostra che le anzidette disposizioni non sono sufficienti a garantire all'Agenzia l'accesso presso tutti gli operatori finanziari.

Le modifiche normative proposte, pertanto, intendono superare il descritto disallineamento e si inquadrano nel più generale processo di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di acquisizione delle informazioni di natura finanziaria.

In tale ottica, si inserisce altresì la modifica del sesto comma del citato art. 33 del d.p.r. n. 600 del 1973, che all'ultimo periodo attualmente dispone: *“ Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle*

*condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.”.*

Quest'ultima disposizione, peraltro, non ha mai trovato attuazione e, all'attualità, appare del tutto sovrabbondante, in considerazione dell'avvenuto superamento del cosiddetto segreto bancario.

Trattandosi, per gli accessi in parola, di una procedura autorizzata, la nuova formulazione della norma rende simmetrica la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 33 del d.p.r. n. 600 del 1973 con quella contenuta nei numeri 7) dell'art. 32 dello stesso decreto, per cui i soggetti legittimati al rilascio dell'autorizzazione sono individuati, per l'Agenzia delle entrate, nel Direttore centrale dell'accertamento o nel Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, nel Comandante regionale. La norma, inoltre, dispone in merito ai funzionari dell'Agenzia delle entrate e agli ufficiali della Guardia di Finanza che eseguono gli accessi nonché in merito alle cautele che gli stessi devono assumere a salvaguardia della riservatezza dei dati acquisiti in tale sede.

In funzione del costante processo di adeguamento e razionalizzazione delle specifiche normative di settore, la contestuale modifica del sesto comma dell'articolo 52 del d.p.r. n. 633 del 1972 prevede, per l'esecuzione degli accessi in parola ai fini IVA, l'esplicito rinvio alle nuove disposizioni del secondo e sesto comma dell'art. 33 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Il comma 28 detta disposizioni in materia di studi di settore.

La lettera a) prevede il differimento, a partire dal 2012, dei termini di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore e la possibilità di modificare gli studi di settore già approvati entro il successivo 31 marzo al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

Tale tempistica garantisce il corretto coordinamento delle attività di costruzione, approvazione e pubblicazione degli studi di settore con la disponibilità dei dati e delle informazioni a tal fine necessarie.

La modifica normativa prevista alla lettera b) prevede che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione applicabile sia fissata al massimo importo consentito ("4.000.000 di lire"), disponendo la non applicabilità della sanzione minima ivi prevista ("500.000 lire").

La successiva lettera c) stabilisce che, quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973.

La norma prevede anche una misura di cautela laddove specifica che la stessa non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

La lettera d) modifica l'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. In particolare, ferma restando la citata limitazione dei poteri accertativi, viene eliminato l'inciso che prevede che, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

In tal modo si rende omogenea la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 con quella prevista al successivo comma 10-ter in materia di adesione agli inviti al contraddittorio basati sulle risultanze degli studi di settore.

Le lettere e), f) e g) stabiliscono che la misura della sanzione minima e massima è elevata del 50 per cento, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze delle studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale.

Il comma 29 detta disposizioni per razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni.

La lettera a) è volta a estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte. La disposizione si applica anche agli atti di irrogazione delle sanzioni per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la modifica di cui alla lettera b) si rende obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. Tale disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. La suddetta modifica comporta, peraltro, che rendendosi obbligatoria l'irrogazione contestuale all'atto di

accertamento, delle sanzioni collegate al tributo, l'intimazione ad adempiere, contenuta negli avvisi di accertamento di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si riferisca sempre anche a dette sanzioni. Un ulteriore effetto della nuova formulazione è il superamento del doppio binario, conseguente alla scelta dell'irrogazione immediata o mediante separato atto di contestazione delle sanzioni correlate ai tributi, in termini di benefici fruibili a seguito della definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo. Resta fermo che il procedimento di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, rimarrà necessariamente utilizzato per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono nei confronti di soggetti quali, ad esempio, il coobbligato, non destinatario dell'avviso di accertamento.

Il comma 30 prevede il differimento della data di inizio dell'applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento

Il rinvio dall'1 luglio all'1 ottobre 2011 si rende necessario in considerazione delle modifiche legislative apportate dal d.l. 13.5.2011, n. 70, in corso di conversione, con numerose e significative modificazioni, allo scopo di assicurare ai contribuenti la possibilità di conoscere e valutare il nuovo istituto e le peculiarità che lo regolano sin dal momento in cui saranno emessi i primi avvisi di accertamento secondo le disposizioni dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010.

Inoltre, il rinvio consente all'Agenzia delle entrate di apprestare le indispensabili modifiche alle procedure informatiche di supporto mantenendo la continuità dell'azione amministrativa.

Il comma 31 prevede la riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia

La modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 consente di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi.

In particolare, mediante l'eliminazione dell'inciso "*riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,*" si prevede, in via generalizzata, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del maggior tempo trascorso.

La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l'aderenza della sanzione stessa alla gravità dell'inadempimento.

Con i commi 32 e 33 viene regolato il rimborso delle spese per le procedure esecutive maturate a partire dall'anno 2011.

Lo stesso viene svincolato dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità e se ne prevede l'erogazione diretta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di richiesta ovvero - in caso di



inadempimento dell'ente (evenienza plausibilissima per quelli diversi dai grandi enti creditori) mediante compensazione con il riscosso da riversare.

Naturalmente, il diniego di scarico – purché a titolo definitivo – genera l'obbligo di restituzione dell'importo maggiorato degli interessi legali.

In caso di riscossione dell'importo dal debitore avvenuta successivamente al momento in cui l'ente ha rimborsato o l'agente della riscossione ha compensato, si procede al riversamento. Risultando complessa la gestione di una procedura di riversamento calibrata sulla singola riscossione, si prevede un riversamento cumulativo da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno con l'applicazione degli interessi legali.

Il comma 34 rinvia di 12 mesi i termini a disposizione degli agenti della riscossione per provvedere alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e, corrispondentemente, quelli a disposizione degli enti creditori per procedere al controllo delle stesse.

Il rinvio si rende opportuno sia in considerazione dei mutamenti di scenario che le modifiche normative sulla riscossione, in corso di approvazione, stanno determinando, sia, soprattutto, della necessità di disporre di un ulteriore congruo periodo di tempo per valutare la coerenza, con la natura pubblica dell'attuale gestore del servizio di riscossione, di un impianto normativo costruito a misura di privati che operavano in regime di concessione amministrativa.

La lettera c), infine, esclude dalle attività che l'agente della riscossione deve porre in essere obbligatoriamente la procedura mobiliare, che nell'esperienza concreta di questi anni risulta assolutamente inefficace se adottata in maniera non mirata. La possibilità di scelta, comunque rimessa all'agente della riscossione in materia evita, altresì, che si debba procedere obbligatoriamente anche in ipotesi in cui possa recarsi un grave pregiudizio all'operatività di aziende vitali ma in difficoltà, con gravi danni anche in termini occupazionali.

I commi 35 e 36 intervengono in materia di gestione, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. dell'attività di recupero dei crediti di giustizia.

Essa, in particolare:

al comma 35, lett. a), e al comma 36, con finalità di razionalizzazione e semplificazione, attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A., già affidataria *ex lege* della gestione dei crediti di giustizia divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche la gestione dei crediti di tale tipologia resisi definitivi fino al 31.12.2007;

al comma 35, lett. b), completa le modifiche legislative necessarie a definire le modalità di gestione, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo che i dipendenti della predetta società siano delegati a firmare i ruoli formati dalla stessa società ai sensi dell'art. 1, comma 367, lettera b), della legge n. 244/2007.

I commi 37 - 40 modificano alcune previsioni del codice civile ampliando l'ambito di applicazione privilegi già esistenti per i crediti tributari, consentendo così di conseguire più celermente il soddisfacimento dei crediti erariali.

L'art. 2741 del codice civile, infatti, nel sancire il principio generale della *par condicio creditorum* prevede, in via espressa, una deroga allo stesso ove sussista in favore del creditore una causa legittima di prelazione.

I privilegi, dunque, al pari del pegno e dell'ipoteca, accordano al loro titolare un titolo preferenziale che gli consente di far valere per intero il suo credito sul bene o sui beni oggetto della prelazione, senza entrare in concorso con i creditori chirografari che, invece, potranno soddisfarsi proporzionalmente su ciò che residua (*relictum*).

Il fondamento giuridico del privilegio è da rinvenirsi nella particolare "causa" o natura del credito che ne giustifica, in ragione della sua meritevolezza, la necessità di apprestarne una tutela più incisiva. Pertanto, è la legge stessa ad operarne in via preventiva una graduazione, rispetto alla quale non si rendono necessarie forme di pubblicità, né assume alcun rilievo l'eventuale priorità temporale della nascita di un privilegio rispetto ad un altro.

Nell'ambito dei crediti privilegiati un particolare rilievo è attribuito a quelli tributari, in considerazione della finalizzazione delle entrate al sostenimento delle spese pubbliche.

Ciò giustifica evidentemente, anche alla luce delle particolari esigenze di finanza pubblica, un intervento normativo volto a rafforzare la portata dei privilegi che assistono i tributi.

L'art. 2752, comma 1, nella formulazione attuale, nel riconoscere il privilegio generale mobiliare ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi ne limita l'efficacia, sotto il profilo temporale, in maniera anacronistica e deteriore rispetto alla disciplina prevista per gli altri creditori.

La disposizione prevede, infatti, che il privilegio si estenda unicamente, tra i crediti rientranti nelle predette categorie, a quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente.

Ove si ponga mente ai tempi tecnici strettamente necessari per portare ad esecuzione i crediti tributari ed alla complessità delle relative procedure, anche giurisdizionali, è evidente che il mantenimento della limitazione anzidetta finisce, in concreto, col vanificare del tutto la *ratio* del privilegio, destinato in concreto a non operare, disconoscendo la "causa" del credito.

La prima delle disposizioni in esame propone, pertanto, che al comma 1 dell'articolo 2752 del Codice Civile, siano soppresse le "*per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771 "iscritti nei ruoli resi*

*esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente*", anche per adeguarlo alla nuova normativa in materia di affidamento agli agenti della riscossione dei crediti tributari da riscuotere, sostituendole al fine di ricomprendere, coerentemente con quanto già previsto per l' IVA dal terzo comma dell'art. 2752, anche le sanzioni relative alle imposte dirette, con *"per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi"*.

La nuova formulazione tiene altresì conto dell'avvenuta introduzione dell'imposta sul reddito delle società in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le disposizioni, coerentemente col principio sopra ricordato secondo cui è la legge a stabilire la meritevolezza dei crediti, si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto. Tuttavia, per i creditori che già a tale data sono intervenuti nell'esecuzione, il comma 5 della disposizione in commento, come meglio si illustrerà nel prosieguo, prevede l'esperimento di specifiche azioni al fine di garantire che le nuove norme non pregiudichino le loro ragioni.

L'articolo 2271 del Codice Civile accorda per le imposte dovute sui redditi immobiliari un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel Comune in cui è effettuata la riscossione.

Nella sua attuale formulazione la norma non appare più adeguata a tutelare i crediti dello Stato attraverso il riconoscimento del diritto di preferenza. La stessa, invero, ben si prestava al raggiungimento di tale finalità in un'epoca, quella di entrata in vigore del codice civile, in cui i redditi fondiari o comunque rivenienti da immobili costituivano la fonte quantitativamente più importante di entrate per i soggetti d'imposta. Oggi, invece, le imposte che colpiscono i redditi immobiliari possono considerarsi residuali rispetto ad altre fattispecie impositive, talchè, mantenuta negli originari confini, la norma non è idonea a garantire efficacemente il soddisfacimento della pretesa erariale. Ciò è ancor più vero, ove si consideri il limite temporale sancito dal comma 2 dello stesso articolo, secondo cui il privilegio assisterebbe soltanto le imposte iscritte a ruolo nell'anno in cui l'agente della riscossione procede all'esecuzione o interviene in quella promossa da altri, nonché quelle iscritte nell'anno precedente.

Altro limite previsto dalla norma concerne l'ambito territoriale in cui devono essere collocati gli immobili affinché sugli stessi possa insistere il privilegio speciale. Oggetto dello stesso possono essere, allo stato, i soli immobili situati nel territorio del comune in cui il tributo viene riscosso. Tale restrizione appare avulsa dall'attuale realtà caratterizzata da una circolazione della ricchezza e

mobilità dei capitali d'investimento che non conosce più le limitazioni proprie della società rurale per cui la norma era stata pensata.

Alla luce di tali osservazioni, e tenuto conto del fatto che le altre disposizioni in commento rafforzano la tutela accordata ai crediti tributari, la terza delle disposizioni in esame si propone di sopprimere l'articolo 2771 del codice civile.

L'art. 2776 c.c. prevede che alcuni crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili, in caso di esecuzione infruttuosa sugli stessi, siano collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, "*con preferenza rispetto ai crediti chirografari*", quindi in grado posteriore rispetto ai privilegi immobiliari e alle ipoteche.

A loro volta il concorso di tali crediti è regolato da un ordine di priorità che vede al primo posto i crediti relativi al T.F.R. e alle indennità di cui all'art. 2118 c.c.; in sottordine quelli indicati dagli articoli 2751, 2751-bis e 2753 e, in ultimo grado, la collocazione sussidiaria è riconosciuta ai crediti IVA dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, assistiti dal privilegio generale mobiliare ex art. 2752, 3° comma.

In queste ipotesi, il legislatore, sulla base di una valutazione di meritevolezza della causa ex art. 2745 c.c., ha ritenuto di garantire ulteriormente tali crediti, già tutelati con privilegio mobiliare, in modo che ne sia assicurato il realizzo anche in caso di incapienza del patrimonio mobiliare del debitore.

Questa tutela rafforzata, che la norma appresta a favore, tra l'altro, dell'imposta sul valore aggiunto, può essere ragionevolmente estesa, anche ad altri tributi.

Pertanto la quarta delle disposizioni in esame modifica l'articolo 2776 del codice civile attribuendo il medesimo privilegio in via sussidiaria anche alle imposte sui redditi ed alle relative sanzioni. E ciò soprattutto in considerazione dell'intervenuta abrogazione dei privilegi riconosciuti con l'art. 2771 abrogato dal comma precedente.

Le modifiche proposte rispondono tutte alla pressante esigenza di garantire maggiormente i crediti tributari attribuendo ad alcuni che, allo stato, ne sono sprovvisti, un titolo di preferenza da far valere in sede di concorso con altri creditori.

Trattandosi di interventi destinati a spiegare effetti anche in relazione a crediti per imposte sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, si rende necessario consentire ai soggetti interessati, che potrebbero risentirne pregiudizio, la possibilità di metterne in discussione gli effetti.

Gli strumenti giurisdizionali all'uopo azionabili possono essere individuati, quanto all'ordinaria procedura di espropriazione, nell'articolo 512 c.p.c. che definisce l'introduzione e la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva, e, nell'ambito della procedura fallimentare, nell'art.

98, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che regola l'impugnazione dei crediti, facenti capo al concorrente, ammessi al passivo.

A tutela delle posizioni soggettive degli altri creditori privilegiati, l'ultima delle disposizioni in rassegna dispone, pertanto, che i titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'art. 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel termine di cui all'art. 99 dello stesso decreto.

Il comma 41 modifica la disciplina introdotta dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro. Nell'ottica della necessaria proporzionalità degli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti ai fini dell'attività di contrasto dell'evasione e delle frodi in relazione ai rischi inerenti alle attività controllate e di evitare oneri per i contribuenti qualora sussistano modalità alternative di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire un'efficace contrasto dell'evasione nel settore dell'IVA ma anche delle imposte dirette, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto legge n. 70 del 2011 prevede, l'esclusione dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini della medesima imposta, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'anagrafe tributaria. La disposizione pone a carico degli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che abbiano effettuato il pagamento dei corrispettivi mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dai medesimi operatori finanziari.

Il comma 42 riguarda l'autonoleggio.

Fino al 1992 le imprese esercenti servizi di locazione veicoli senza conducente certificavano fiscalmente la loro attività con l'emissione di fattura, ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Con la Legge 30 dicembre 1991, n. 413 ed il collegato D.M. 29 gennaio 1992 il settore veniva invece obbligato al rilascio della ricevuta fiscale (procedura identica, peraltro, all'attività di noleggio pattini ed ombrelloni).

Il settore, che trova prima normativa generale di riferimento nel 1992 con l'art. 84 del Nuovo Codice della Strada (D. L.vo n. 285/1992), è in forte espansione, considerando che dal 1993 al 2007 si è passati da 20.000 ad oltre 760.000 veicoli gestiti e da 200.000 ad oltre 5.000.000 di contratti stipulati annualmente, di cui oltre 2.700.000 con turisti stranieri.

In relazione a tale notevolissimo sviluppo imprenditoriale con benefici e positivi effetti sul mercato del turismo nazionale, si presenta la necessità di opportuna semplificazione degli adempimenti contabili attualmente in vigore, in quanto gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli.

La disposizione in esame assicura l'invarianza di gettito e non comporta necessità di alcuna copertura di spesa, l'attività di locazione veicoli senza conducente tornerà ad essere certificata fiscalmente con la fattura ex art. 21 del DPR 633/1972, che rappresenta trasparenza ed esattezza fiscale al massimo livello.

È previsto inoltre l'obbligo di indicare nella fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio e che la fattura stessa sia consegnata direttamente al cliente e non inviata al domicilio, nel caso in cui l'autovettura sia restituita ad un punto noleggio in grado di emettere il documento.

Il comma 43 consente agli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale.

Il comma 44 prevede la proroga al 30 giugno 2012 delle sospensioni relative agli adempimenti fiscali e tributari previste dall'ordinanza di protezione civile 16 giugno 2011 per fronteggiare lo stato di crisi nell'isola di Lampedusa.

Il comma 45 costituisce il territorio del Comune di Lampedusa come zona franca urbana, previa autorizzazione comunitaria.

Il comma 46 inserisce tra le finalità alle quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell'irpef il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il comma 47 prevede che in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2012, venga adottato un regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, ispirato a criteri di semplificazione.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 24

L'articolo 24 detta disposizioni in materia di gioco pubblico.

Il commi 1-4 introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica, dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare si stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede alla liquidazione dell'imposta unica e dei relativi interessi e sanzioni.

In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo e le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica.

I commi 8-11 disciplinano le competenze in materia di accertamento degli Uffici dei monopoli di Stato, sulla falsariga di quanto è già stabilito, in capo all'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi ed IVA, anche prevedendo la facoltà di fare ricorso, per l'accertamento dell'imponibile e dell'imposta sui giochi, a metodologie induttive, utilizzando anche presunzioni semplici

Per uniformare alle vigenti procedure di riscossione previste in materia di imposte sui redditi ed IVA quelle in materia di giochi, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, il comma 12 prevede che, anche in materia di imposta di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati sono iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50%.

I commi 13-16 prevedono in modo espresso e dettagliato le attività demandate agli Uffici dei monopoli di Stato in materia di controllo e di accertamento, in coerenza con quanto è previsto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'Agenzia delle entrate, confermando ciò che già emerge, comunque, dai principi generali in materia di gioco pubblico. Ai predetti uffici sono altresì demandate anche l'irrogazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, considerato che essi, attraverso le attività di controllo e di accertamento, sono in grado di valutare, con carattere di immediatezza, l'entità della violazione in rapporto alla quale va graduata la sanzione.

I commi 17 e 18 prevedono che nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non sono stati memorizzati o non sono leggibili ovvero risultano memorizzati in modo non corretto o sono stati alterati, l'importo forfetario giornaliero definito, ad oggi, con decreto direttoriale è raddoppiato. Inoltre, vengono raddoppiate anche le sanzioni previste

in caso di evasione del prelievo erariale unico per mancata memorizzazione, leggibilità o alterazione dei dati.

I commi 19 -23 coordinano le varie disposizioni nel tempo introdotte in tema di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie.

Nel contempo la norma prevede un inasprimento delle sanzioni già previste dalla legge di stabilità facendole passare da 500 a 1.000 euro viene aumentata da 5.000 a 20.000 euro.

I commi 24 - 27 estendono l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia, quando si verte nella materia dei giochi pubblici. Si prevede, in particolare, che per le società di capitali o le società estere assimilabili alle società di capitali, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al DPR n. 252/1998 deve riferirsi, oltre che all'interessato e alla società, anche ai soci che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il comma 28 individua i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo coloro che si trovano in particolari situazioni ostative.

Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, i commi 29 - 31 prevedono l'obbligo per le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali di procedere alla segnalazione ad AAMS dei trasferimenti di somme verso soggetti che offrono in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata.

Il comma 32 stabilisce la destinazione di quota parte delle somme che i concessionari sono tenuti ad investire per campagne pubblicitarie, alla Carta dei servizi.

Il comma 33 consente di separare la disciplina del Bingo c.d. "di sala" da quella del Bingo "a distanza", al fine di adeguare quest'ultima all'offerta già presente su siti non autorizzati da AAMS alla raccolta di gioco.

Il comma 34 riformula le previsioni contenute nella "legge comunitaria per il 2008" relative alla regolamentazione del c.d. "poker sportivo", intervenendo su diversi aspetti. Viene risolta la mancata definizione di un'aliquota di imposta nella formulazione originaria, qui fissata al 3 per cento della raccolta, in analogia a quanto avviene per i giochi di abilità (tra cui il poker) a distanza. Inoltre,



prevede lo svolgimento di una gara per 1.000 punti di esercizio per il poker sportivo, la quale consentirebbe di far riemergere dal "nero" le migliaia di circoli di poker che già operano in tutta Italia, di affidare l'esercizio a soggetti affidabili e di conseguire maggiori entrate per lo Stato.

I commi 35 e 36 disciplinano le procedure selettive di affidamento in concessione rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento e costituiscono disposizioni di coordinamento, rispetto gli articoli di legge medio tempore succedutisi in materia.

In vista della prossima gara per l'affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, il comma 36 prevede l'istituzione di un contributo una tantum a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara, commisurata al numero di apparecchi AWP installati (100 euro ad apparecchio).

I commi 37 e 38 prevedono la messa a gara di ulteriori punti di vendita di gioco in luoghi in cui l'attività prevalente è comunque diversa dalla commercializzazione di prodotti di gioco pubblici consentirebbe di "convertire" tali esercizi commerciali, la cui numerosità è superiore alle 10.000 unità, riconducendo alla più generale disciplina del gioco su rete fisica l'offerta di gioco ora impropriamente veicolata attraverso peculiari modalità del gioco a distanza. Con l'occasione, anche ai fini di non discriminare gli attuali "corner" della cosiddetta "rete Bersani" (oltre 7.000), nonché di consentire loro di completare l'offerta di gioco (a base ippica o sportiva), è prevista la possibilità, a fronte di un ammortamento del prezzo di aggiudicazione, in ragione dei precedenti investimenti, di conseguire la parte di prodotto mancante (sport per i corner ippici e ippica per i corner sportivi).

Allo stesso scopo, la lett. b) del comma 38 è volta ad individuare "nuovi" operatori nel settore dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano la raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e che sono interessati ad inserirsi nel mercato dei giochi italiano secondo le consuete procedure selettive. Conseguentemente, è prevista una procedura selettiva per l'aggiudicazione di 2.000 punti di vendita la cui attività prevalente è l'offerta di gioco sportivo e ippico, con una base d'asta di 40.000 euro.

I commi 39 e 40 prevedono l'introduzione di innovazioni da apportare al gioco del lotto (comma 39) ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale (comma 40) al fine di rendere l'offerta di prodotto più rispondente alle richieste di mercato.

Il comma 41 modifica la disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2011 in tema di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco in un apposito elenco, tenuto da AAMS. In particolare, la disposizione rimodula la somma annuale dovuta, facendola passare da 100 a 150 euro, e fissa un termine perentorio massimo per il relativo versamento, limitatamente all'anno 2011.

Il comma 42 demanda ad un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la disciplina per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, al fine di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico primario della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25

L'articolo 25 modifica il quadro normativo vigente al fine di assicurare lo svolgimento tempestivo ed il buon esito delle procedure per l'assegnazione mediante gara di diritti d'uso delle frequenze da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga.

Il comma 1 lettera a) prevede che gli impianti che entro il 31.12.2012 non abbiano liberato le frequenze 790-862 MHz saranno disattivati dall'amministrazione competente, avvalendosi della polizia delle comunicazioni. Dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei diritti d'uso in esito alle procedure di assegnazione hanno il diritto di percepire gli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1.1.2013;

la lettera b) prevede l'emanazione entro il 31 dicembre 2011 del decreto Ministro dello sviluppo economico - Ministro dell'Economia, che definisce i criteri e le modalità di attribuzione alle emittenti locali di misure economiche di natura compensativa, finalizzate ad ottenere il volontario rilascio di frequenze da porre a gara. Si prevede altresì che le risorse residue possano essere utilizzate per l'erogazione di indennizzi;

la lettera c) prevede che sia riassegnata al Ministero dello sviluppo economico, al fine di definire misure di sostegno al settore, una quota non superiore al 50 per cento delle eventuali maggiori entrate accertate. Una quota del 10 per cento delle maggiori entrate può essere utilizzata anche le misure compensative a favore delle emittenti locali;

la lettera d) dispone l'esclusiva competenza del TAR del Lazio sui giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure. L'annullamento di atti e provvedimenti adottati non comporta la reintegrazione in forma specifica e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Il comma 2 prevede che una quota della capacità trasmissiva assegnata (comunque non inferiore a due programmi) debba essere ceduta a favore dei soggetti che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie, a condizione che questi ultimi procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o dei soggetti che, sulla base delle graduatorie, non sono destinatari dei diritti d'uso.

E' prevista la cancellazione degli impianti dal provvedimento di assegnazione del diritto d'uso nel caso in cui, nel termine di sei mesi dalla data di passaggio alla tecnologia digitale, i suddetti impianti, inseriti nel master plan, non siano stati attivati.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 26

L'articolo 26 mira a garantire, anche per l'anno 2012, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori, nonché lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro, con riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in base alla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), a fronte di incrementi di produttività e, più in generale, del miglioramento della competitività aziendale (c.d. contratti di produttività).

In proposito, va ricordato che la tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 2, comma 1, lettera c), del d.l. n. 93 del 2008, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e poi prorogata per gli anni successivi (da ultimo, per l'anno 2011, dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 - legge di stabilità 2011).

Per quanto attiene, poi, allo sgravio contributivo dei contratti di produttività, si tratta di una misura introdotta dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007, con effetto dal 1° gennaio 2008, e anch'essa prorogata per gli anni successivi (da ultimo, per l'anno 2011, dal sopra citato art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010).

Rispetto alla normativa in materia di contratti di produttività vigente per gli anni fino al 2011, la norma in esame precisa che gli accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali che beneficiano della tassazione agevolata e dello sgravio contributivo, devono essere sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che sono compresi, nell'ambito di applicazione della norma medesima, i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Per quanto attiene, infine, ai criteri e alle modalità con cui verranno corrisposti i predetti benefici, la norma in esame specifica che il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo, nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 27

L'articolo 27 detta disposizioni fiscali a favore dell'imprenditoria giovanile.

L'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede un regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività artistica, professionale o di impresa di ridotte dimensioni e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a 30.00 euro. Coloro che applicano il regime dei contribuenti minimi, oltre a beneficiare di agevolazioni contabili, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali regionali e comunali, non applicano l'Iva e sono esenti dall'IRAP. La norma attuale consente la permanenza nel regime agevolato fino a quando permangano i requisiti soggettivi di applicazione ovvero fino a quando il contribuente non opti per il regime ordinario.

La norma in esame è volta a limitare, a partire dal 1° gennaio 2012, l'applicazione del regime dei contribuenti minimi solo a coloro che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Tali ultimi soggetti sono, in particolare, coloro che hanno iniziato la propria attività solo successivamente all'introduzione del regime dei minimi ad opera della legge n. 244 del 2007 e che, dunque, non erano già in esercizio a tale data. Per tali ultimi soggetti, l'applicazione del nuovo regime dei minimi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non potrà eccedere il periodo d'imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l'attività nel 2011.

A partire dal 1 gennaio 2012 nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta dal 20 al 5 per cento.

Viene previsto per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 fuoriescono dal regime agevolato dei contribuenti minimi, l'accesso, non subordinato ad un'opzione, ad un regime contabile semplificato. Il regime contabile semplificato si applica anche a tutti coloro che, pur avendo le caratteristiche di all'art. 1, commi 96 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non hanno intrapreso una nuova attività

I soggetti che applicano il regime contabile semplificato sono esenti dall'IRAP.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 28

Nell'articolo 28 sono inserite norme per le quali l'obiettivo di una migliore conformazione concorrenziale e un più efficiente funzionamento del mercato può essere perseguito nell'immediato. Le disposizioni in esame hanno lo scopo principale di avviare la riforma della rete distributiva dei carburanti attraverso una serie di iniziative volte a contenere i prezzi dei carburanti e dei prodotti petroliferi.

Il comma 1 prevede l'adozione di misure per promuovere la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore, esigenza più volte sottolineata in numerose segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel contesto di tale processo di riforma, si prevede che il già esistente fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti venga destinato alla contribuzione, per un periodo non superiore a due anni, sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia come contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Apposite disposizioni regolano il processo di adeguamento e ne chiariscono i termini di applicazione.

Già con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive integrazioni, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti prevede dei contributi per i titolari di non più di 5 impianti e per quelli privi di marchi diffusi a livello nazionale. La norma proposta introduce ulteriori interventi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attraverso misure temporanee di sostegno dei costi ambientali di ripristino dei luoghi, costi che spesso impediscono la chiusura degli impianti, estendendo inoltre la possibilità di usufruire del Fondo anche ai titolari di più impianti di distribuzione, non integrati verticalmente.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia determinata l'entità dei contributi da erogare sia per la chiusura degli impianti, che per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito della chiusura degli impianti stessi.

L'estensione di tale contributo è finalizzata ad incentivare l'uscita dal sistema di una serie di impianti, spesso antieconomici e di basso erogato, oggi disincentivata per gli alti costi di chiusura legati alle operazioni di smantellamento dell'impianto ed eventuale bonifica dei siti. Tali chiusure dovrebbero recare benefici all'intero settore in termini sia di aumento dell'erogato medio che di

qualificazione della rete, oltre che un beneficio in termini ambientali conseguente al ripristino dei luoghi.

Il comma 3, per dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 4 in materia di chiusura degli impianti definiti incompatibili, stabilisce un termine di 90 giorni entro il quale le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad emanare indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti stessi.

Il comma 4 stabilisce il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, entro il quale i Comuni che non abbiano già provveduto ad individuare e a chiudere gli impianti incompatibili, come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi di criteri di incompatibilità successivamente individuati da normative regionali, provvedano alla chiusura di tali impianti. Fino alla effettiva chiusura di tali impianti, viene inoltre introdotta la possibilità di prevedere una differenziata incrementale contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, la cui entità sarà determinata con il decreto di cui al comma 2.

Tale misura si è resa necessaria in quanto attualmente risultano ancora in esercizio nel nostro Paese circa un migliaio di impianti definiti incompatibili, con un erogato generalmente medio/basso, che abbassano notevolmente l'efficienza della rete distributiva del Paese.

Al fine di contrastare gli ostacoli maggiori alla piena liberalizzazione del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e per favorire la piena libertà di scelta dei consumatori della modalità di rifornimento, anche in relazione alla economicità del rifornimento self-service, il comma 5 introduce l'obbligo di dotare ogni impianto di distribuzione dei carburanti di apposite apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Al fine di dare certezza ed efficacia a quanto previsto dal comma 5, il comma 6 stabilisce per gli impianti esistenti un termine di un anno dall'entrata in vigore della norma per l'eventuale aggiunta/adequamento della modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adeguamento nei termini, parametrata in base al ritardo mensile nell'adequamento.

In considerazione del fatto che le regioni hanno a volte imposto restrizioni alle modalità di funzionamento degli impianti e per garantire che il consumatore sia posto nelle condizioni di operare una scelta libera e vantaggiosa in ordine alla modalità di rifornimento del carburante, il comma 7 prevede che non sia limitata la possibilità di utilizzo di impianti self service con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale. Ciò a condizione che sia garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio o di suoi dipendenti.

Il comma 8 reca la disciplina degli impianti di distribuzione dei carburanti cosiddetti "multi prodotto". In questa disposizione si tiene conto delle sollecitazioni in questo ambito provenienti dall'Antitrust. Quest'ultima infatti ha ritenuto opportuno che nella legislazione nazionale fossero introdotte nuove misure atte ad eliminare i vincoli che permangono alla varietà merceologica dei servizi offerti presso gli impianti di distribuzione carburanti.

Quindi, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, si stabilisce che, fatti salvi i vincoli programmatori connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione, è sempre consentita in tali impianti la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, e la vendita di pastigliaggi.

Il comma 9 introduce la possibilità che presso i distributori di carburanti vendano giornali, quotidiani senza limiti di ampiezza dell'impianto, previa modifica dell'art. 2 lettera b) del decreto legislativo 2001 n.170, che prevedeva un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500.

Il comma 10 stabilisce che le attività "non oil" di nuova realizzazione, previste nel comma 8, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dal titolare della licenza fiscale di esercizio salvo espressa rinuncia da parte del titolare medesimo. Inoltre, nel caso in cui tali attività aggiuntive vengano svolte in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio, tali attività possono essere gestite da soggetti diversi dal titolare medesimo.

Il comma 11, in virtù della competenza in materia esercitata in sede locale, stabilisce l'obbligo per le Regioni, le province autonome e gli enti locali di adeguare la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

Il comma 12 riguarda le tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.

La gestione degli impianti di distribuzione carburante in Italia viene effettuata, per gli impianti di proprietà delle Compagnie petrolifere, tramite la gestione diretta o con l'affidamento a terzi. Nell'affidamento a terzi la Compagnia petrolifera affida la gestione degli impianti di sua proprietà mediante un contratto di comodato in uso gratuito (di 6 anni + 6 anni) (Dlgs 32/98), collegato o vincolato ad un contratto di fornitura in esclusiva (L. 496/1999), con l'obbligo per il gestore di rifornirsi esclusivamente dalla società proprietaria dell'impianto o dalla ditta da essa designata.

Le condizioni economiche connesse con la fornitura di carburante attengono ad un rapporto di tipo privatistico tra gestore e Compagnia fornitrice, e riflettono accordi economici definiti tra le rappresentanze a livello nazionale di categoria e le singole aziende, come previsto dalla normativa vigente (Dlgs 32/1998 e L. 57/2001).



La disposizione in esame, nel mantenere fermo il contratto di comodato, introduce in alternativa al solo contratto di fornitura, differenti tipologie contrattuali per il rifornimento degli impianti di distribuzione.

A mero fine esemplificativo e non esaustivo, si riportano sinteticamente due alternative di ipotesi contrattuali che potrebbero derivare da tale comma:

- il “contratto di commissione”, che comporterebbe il mantenimento della proprietà del carburante presente nei serbatoi del punto vendita da parte delle Compagnie petrolifere ed il conseguente governo del prezzo al pubblico. Inoltre, rimarrebbero a carico della Compagnia le problematiche connesse alla proprietà della merce, come per esempio i “cali”, che in alcune Regioni, soprattutto al sud, sono molto consistenti e che con il contratto di fornitura sono a carico del gestore.
- il “contratto di franchising o affiliazione commerciale” (L. 129/2004), che potrebbe comportare la concessione dalla Compagnia al gestore della disponibilità, dietro corrispettivo, del marchio ed altro (es. assistenza e consulenza tecnica e commerciale) allo scopo di far commercializzare il prodotto o un servizio. Alla Compagnia in tal caso potrebbero spettare royalties, cioè una percentuale commisurata al giro d'affari o in quota fissa, e rimarrebbe il vincolo di esclusiva.

Il comma 12, inoltre, stabilisce che tali differenti tipologie contrattuali di fornitura siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, a tutela dei gestori degli impianti.

Il comma 13 precisa che le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12, possono essere adottate solo successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

Il comma 14, a tutela della economicità della attività del gestore dell'impianto di distribuzione, stabilisce che i modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore medesimo condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 29

Con il primo comma del presente articolo si semplifica il regime delle autorizzazione in favore di soggetti che possono garantire un capillare e positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro anche in funzione del ruolo istituzionale ad essi assegnato ovvero delle strumentazioni tecnologiche con cui operano.

Fermo restando il regime autorizzatorio generale per i soggetti che operano senza finalità istituzionale e perseguendo uno scopo di lucro, il presente articolo dispone un regime agevolato per i soggetti istituzionali che sono ammessi all'intermediazione alla sola condizione di operare in modo trasparente attraverso la interconnessione alla borsa nazionale del lavoro.

Si concede, poi, un regime autorizzatorio agevolato ai gestori di siti internet, in questo caso, tuttavia, a condizione che svolgano la predetta attività senza scopo di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.

I commi 2, 3 e 4 disciplinano l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un'alta Commissione, che nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, deve svolgere il compito di formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi.

I componenti devono essere nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro ed è necessario che tra i membri figurino esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 30

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso ad internet a tutti i cittadini attraverso una connessione veloce con l'uso della banda larga, il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e degli enti proprietari di reti ed impianti, predispose – senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato – un progetto strategico in cui individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti.

L'AGCOM definisce poi un sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque un'adeguata remunerazione dei capitali investiti.

Il MISE con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'AGCOM, adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione al progetto.

Per finanziare il progetto strategico nazionale possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Prioritariamente il progetto sarà finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (*Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013*).

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 31

L'articolo 31 propone la creazione di una misura a sostegno del venture capital in senso stretto (seed e start up financing) per favorire l'avvio di imprese italiane che presentano profili di eccellenza tecnologica ed innovativa. In particolare, interpretando l'utilizzo della leva fiscale come strumento di sostegno allo sviluppo del sistema economico ed imprenditoriale italiano, si prevedono incentivi specifici a vantaggio dei sottoscrittori di fondi di venture capital specializzati nelle fasi iniziali di "lancio" delle nuove imprese.

Il comma 4 prevede pertanto una esenzione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC con esclusione della ritenuta d'acconto del 12,5% (e non concorrenza al reddito complessivo) nel caso dei soggetti titolari di reddito di impresa ovvero non applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% nel caso degli altri soggetti.

In base ai dati pubblicati dall'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) risulta un ammontare di capitali raccolti sul mercato pari, nel 2010, a 2.187 milioni di euro, di cui solo il 4,2%, dei capitali raccolti, proviene da investitori individuali. Per quanto riguarda la distribuzione della raccolta per investimento target, circa il 53% degli investimenti è destinata alle fasi di expansion ed early stage.

In via prudenziale - assumendo che la disposizione espliciti i suoi effetti a decorrere dal 2012 - si ipotizza un pieno effetto sostituzione nella politica degli investimenti a favore di uno strumento (il Fondo per il Venture Capital) più vantaggioso con conseguente stima di perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 32

L'articolo 32 detta disposizioni finalizzate al potenziamento delle infrastrutture.

A tal fine, il comma 1 aumenta di 930 milioni per il 2012 e di 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013-2016, la dotazione del Fondo infrastrutture istituito dall'articolo 6-quinquies del d.l. n. 112 del 2008.

Il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti CIPE destinati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Tuttavia, tale disposizione di revoca non si applica ai finanziamenti previsti dal decreto interministeriale 13 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il programma ARCUS spa, a valere proprio sulle risorse stanziare dal CIPE nell'ambito di quelle destinate alle infrastrutture strategiche per un importo di Euro 85 milioni. Ciò in quanto non è ancora stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006. E' necessario pertanto, prevedere la salvaguardia degli effetti del citato decreto interministeriale.

I commi 8 - 11 recano autorizzazioni di spesa per diverse esigenze.

I commi 13 - 15 prevedono che la Conferenza Stato-Regioni svolga un'apposita sessione per la coesione territoriale al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione.

I commi 16 e 17 prevedono l'assegnazione di una parte delle risorse del Fondo infrastrutture, con delibera del Cipe, a spese per la tutela e gli interventi in favore dei beni e delle attività culturali.

I commi 18 e 19, al fine di effettuare le opere di preparazione e di realizzazione del sito destinato ad accogliere l'Esposizione universale 2015, consentono una deroga per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, alla disciplina delle distanze minime per l'edificazione dal nastro stradale, prescritta dall'articolo 41- septies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dall'articolo 4 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, e delle fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati, prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Tali deroghe sono concesse su richiesta degli interessati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l' ANAS.

Considerata la necessità di assicurare il rispetto del cronoprogramma di tali opere, anche in considerazione degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto nei confronti del BIE e che assumerà nei confronti dei Paesi Partecipanti, viene estesa alle opere di Expo 2015, l'applicazione delle norme processuali per le controversie relative ad infrastrutture strategiche.

Tali norme, da un lato, introducono una deroga ai poteri cautelari ed ai presupposti per l'esame, l'accoglimento o il diniego della relativa istanza, dall'altro limitano gli effetti dei provvedimenti cautelari e l'efficacia delle sentenze di annullamento.

Con riferimento al primo profilo, la norma affida al giudice una valutazione che prenda in massima considerazione il periculum per il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, richiedendo al Giudice Amministrativo di motivare non solo sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, ma di comparare anche il relativo interesse con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

Per quanto riguarda invece il secondo profilo, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 33

Con la presente disposizione si crea un incentivo per rendere operativi gli strumenti normativi posti a disposizione degli enti territoriali per la valorizzazione del proprio patrimonio.

Il comma 1 prevede la costituzione di una società di gestione del risparmio partecipata in via totalitaria dal Ministero economia e finanze, già peraltro prefigurata nel decreto legge 351/2001. In particolare, il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e i fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio partecipano a quelli promossi dalle regioni e dagli enti locali, mediante la sottoscrizione di quote offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione.

Il fondo o i fondi nazionali potranno investire in fondi territoriali, ma anche direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alla pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 prevede che ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da Regioni, Province, Comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'art 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché da enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti possono essere apportati, a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

In particolare, tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica di selezione della Società di Gestione del Risparmio .

L'investimento nel fondo è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione.

Il comma 4 prevede, inoltre, integrazioni procedurali per l'avvio della valorizzazione urbanistica dei beni, attraverso l'utilizzo dell'accordo di programma da concludersi entro 180 giorni; sempre ai fini di riduzione dei tempi l'apporto degli assets ai fondi è previsto come sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e regolarizzazione.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 34

L'articolo 34 modifica il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” introducendo una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'articolo 43 del medesimo testo unico (relativo alla c.d. acquisizione coattiva sanante), che è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega da Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293.

L'obiettivo è colmare una lacuna normativa intollerabile per il sistema, mediante il ripristino di un istituto che aveva superato il vaglio di compatibilità con il diritto internazionale, anche secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La norma non produce maggiori costi, bensì riduce notevolmente quelli risarcitori e ripristinatori cui, in sua assenza, andrebbero inevitabilmente incontro le pubbliche amministrazioni che – in assenza o a seguito dell'annullamento di atti espropriativi o dichiarativi della pubblica utilità – si trovano a utilizzare beni immobili privati per scopi di pubblica utilità o di interesse pubblico.



## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 35

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 introducono una misura straordinaria di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, di durata massima di 45 giorni consecutivi, quale strumento finalizzato al ripopolamento delle risorse ittiche ed alla salvaguardia della sostenibilità economica del settore, nel rispetto della normativa europea di cui al fondo europeo per la pesca (FEP) e degli interventi previsti dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 1198/2006.

Per i destinatari della suddetta misura è prevista la concessione di una misura compensativa, rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca.

Tali somme concesse alle imprese di pesca non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi.

Le modalità attuative della norma in esame saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

I commi 4 e 5 contengono misure di semplificazione in materia di impianti di telecomunicazione.

La disposizione di cui al comma 4 prevede un regime di semplificazione in materia di installazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni. Gli interventi di installazione e di modifica dei predetti impianti radio sono soggette soltanto all'obbligo di comunicazione all'ente locale competente ed all'organismo preposto ad effettuare i controlli prescritti dalla vigente normativa, comunicazione da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

Il comma 5 inserisce una modifica alla normativa vigente volta a disporre che le istanze di autorizzazione e le denunce di attività intese alla realizzazione di impianti radioelettrici si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e dell'istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli.

I commi 6 e 7 perseguono l'obiettivo di realizzare una effettiva liberalizzazione con riferimento al calendario ed agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Al predetto fine, il comma 6 inserisce una lettera aggiuntiva (lett. d-bis) nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la predetta disposizione, come noto, nel dettare le regole di tutela della

concorrenza nel settore della distribuzione commerciale – al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – contiene l’elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente viene escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.

La predetta modifica normativa comporta un’effettiva liberalizzazione poiché consente che, nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, le attività commerciali siano svolte senza i limiti e le prescrizioni aventi ad oggetto gli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Il comma 7 prevede che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del corrente anno.

I commi 8 e 9 modificano l’articolo 5 bis del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito in legge 33 del 2009, in modo da estendere le ipotesi di deroga ivi previste in materia di riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido. In particolare, viene consentita la riconversione dei predetti impianti in deroga a disposizioni nazionali o regionali che obblighino alla comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, fra combustibili diversi .

Il comma 9 prevede l’applicazione di tale regime anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 33 del 2009, che ha introdotto il predetto regime di deroga alla normativa vigente in materia.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 36

L'articolo reca disposizioni di riordino dell'Anas che ridefiniscono l'assetto delle funzioni e competenze in materia di gestione delle strade statali di interesse nazionale. Tale norma si è resa necessaria al fine di porre fine alla commistione - stigmatizzata in varie occasioni da organismi comunitari, dal Ministero vigilante, dalla Corte dei conti, nonché dagli organi di giustizia Amministrativa (TARS 29.6.2011) - dei ruoli e funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale.

La disposizione prevede l'istituzione, dal 1° gennaio 2012, di una Agenzia ex art. 8 del d.lgs. n. 300/99 - vigilata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - che assume le funzioni e i compiti già svolti da Anas in qualità di concedente della rete autostradale non gestita direttamente, alla quale l'Agenzia subentra in tutti gli atti convenzionali in essere. In particolare l'Agenzia, anche avvalendosi di Anas, formula le proposte di programmazione degli interventi di costruzione di nuove strade statali, di nuove autostrade, sia in concessione a terzi sia in affidamento diretto ad Anas, nonché adeguamento della rete esistente; formula proposte in ordine alle variazioni tariffarie relative alle concessioni autostradali; approva i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale di interesse nazionale; svolge le ulteriori funzioni previste in capo ad Anas dal d.lgs. n. 143/94. Le funzioni di Anas rimangono limitate a quelle di costruzione e gestione delle strade di interesse nazionale che l'Agenzia non affida in concessione a terzi, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nonché delle autostrade anche per effetto di subentro.

Nell'Agenzia confluiscono le competenze e le funzioni già svolte in materia degli Uffici di Anas e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le connesse risorse umane strumentali.

Sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie relative al personale previste a legislazione vigente appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le risorse di cui all'art.1, comma 1020, della L.296/2006, già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali.

Al personale si applica la disciplina del CCNL - comparto Ministeri - e dell'Area I della dirigenza e lo stesso mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio già corrisposto al momento del trasferimento.

Con successivo dPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, si procederà all'individuazione del personale da trasferire all'Agenzia ed alla conseguente riduzione della dotazione organica delle strutture delle Amministrazioni interessate dal trasferimento delle funzioni.

E' inoltre prevista la predisposizione di uno schema di convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas entro il 31 dicembre 2011, che sarà successivamente stipulata dall'istituenda Agenzia e dall'Anas nel 2012.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze o da società dallo stesso controllate, le partecipazioni azionarie detenute da Anas in società concessionarie autostradali, incluse quelle regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene nominato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, un amministratore unico di Anas, al quale saranno attribuiti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, anche ai fini dell'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della società, che dovranno confluire nell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione di Anas in carica decade con l'adozione di tale decreto.

L'amministratore unico predispone, inoltre, il nuovo statuto della società che entro il 1 gennaio 2012, che è approvato con decreto interministeriale.

Nel nuovo statuto verranno previsti i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 37

I commi da 1 a 16 dettano disposizioni volte a garantire maggiore efficienza nello svolgimento delle attività giurisdizionali mediante lo smaltimento dell'arretrato e l'acquisizione di nuove risorse strumentali e finanziarie.

In particolare, il comma 1 prevede che i capi degli uffici giudiziari predispongano annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, che indichi gli obiettivi di riduzione dei tempi concretamente raggiungibili nell'anno, gli obiettivi di rendimento degli uffici, da determinarsi anche in relazione ai carichi di lavoro esigibili dai magistrati così come individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché le priorità nella trattazione delle cause in base a stato, grado, natura e valore delle stesse.

Il programma annuale di smaltimento dell'arretrato deve contenere anche un consuntivo dei risultati dell'anno precedente e viene trasmesso al Csm e ai Consigli dell'ordine degli avvocati per le valutazioni necessarie ai fini della conferma degli incarichi direttivi dei magistrati.

I commi 4 e 5 prevedono la possibilità di stipulare apposite convenzioni, non onerose per la finanza pubblica, tra i capi degli uffici giudiziari e le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini forensi e le università, per consentire ad una parte degli allievi (con determinati requisiti di eccellenza) di sostituire un anno del corso di dottorato di ricerca o del corso di specializzazione o della pratica forense con un periodo di attività formativa professionale presso gli uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati nelle ricerche e nella redazione delle bozze dei provvedimenti. Non è previsto alcun compenso o trattamento previdenziale e il rapporto instaurato non costituisce alcun titolo di pubblico impiego.

I commi 6 e seguenti modificano il testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002).

Vengono introdotte, innanzitutto, nuove ipotesi in cui è necessario il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, quali il processo tributario e i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Inoltre, per i processi previdenziali e assistenziali e per le cause di lavoro, anche se relative a rapporti di pubblico impiego, l'obbligo di pagamento del contributo unificato viene introdotto soltanto nei confronti delle parti che siano titolari di un reddito imponibile superiore al doppio dell'importo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (che è di euro 10.628,16).

Viene soppressa, altresì, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo per consegna e rilascio.

Inoltre, vengono aumentati proporzionalmente gli importi dovuti per il contributo unificato in base al valore della causa, secondo gli scaglioni già esistenti e viene previsto l' aumento della metà del contributo unificato a titolo di sanzione per il mancato utilizzo delle modalità telematiche da parte dei difensori ovvero per la mancata indicazione del codice fiscale della parte.

Nel processo amministrativo viene aumentato di 50 euro l'importo del contributo unificato per i ricorsi in materia di accesso agli atti e avverso il silenzio della P.A, mentre viene stabilito nell'importo di 4.000 il contributo unificato dovuto per i contenziosi in materia di appalti pubblici.

Il comma 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, nel quale confluiranno le entrate derivanti dalle nuove disposizioni in materia di contributo unificato.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà determinata annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse del Fondo tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Per il primo anno, la disposizione stabilisce la ripartizione della suddetta quota nel modo seguente:

- un terzo sarà destinato, a livello nazionale, alle spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni del personale di magistratura, ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, anche in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente;
- la restante quota sarà assegnata - tenendo conto degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto obiettivi di riduzione dei procedimenti pendenti di almeno il 10% - per la metà, all'erogazione di incentivi al personale amministrativo, e, per l'altra metà, al migliore funzionamento degli uffici giudiziari.

Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, sentito il competente organo di autogoverno, tale quota può essere destinata all'attribuzione di misure incentivanti al personale di magistratura nonché all'incremento del compenso variabile dei giudici tributari; in tale ultima ipotesi l'incremento del compenso variabile è subordinato al deposito, entro 90 giorni dalla pronuncia, della sentenza di merito che definisce il procedimento cautelare.

Negli anni successivi una quota delle risorse assegnate alla giustizia sarà destinata in parti uguali all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari, al netto degli oneri a regime utilizzati per le assunzioni di personale per il primo anno.

Ai fini del riparto delle somme il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno delle magistrature comunicano ogni anno, entro il 30 aprile, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Ragioneria generale dello Stato un elenco degli uffici giudiziari "meritevoli".

I commi 16 - 19 dettano misure di contenimento della spesa pubblica per la giustizia.

A tal fine, si introduce un meccanismo di monitoraggio annuale che prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, entro il mese di giugno, di una relazione sullo stato delle spese di giustizia riferita anche al semestre precedente. In caso di scostamento delle spese effettuate rispetto alle risorse stanziare annualmente per la giustizia dalla legge di bilancio, è attribuito al Ministro della giustizia il potere di aumentare, con proprio decreto, il contributo unificato in misura non superiore al 50%.

Con apposite modifiche al codice di procedura civile e al codice penale, si riducono, inoltre, le ipotesi in cui è prevista la pubblicazione delle sentenze su giornali e carta stampata. Il 30% dei risparmi ottenuti da tale previsione saranno assegnati al Fondo per l'editoria.

Il comma 20 introduce anche per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, contabile e militare, il controllo di regolarità contabile, che verrà esercitato da un apposito collegio di revisori dei conti.

Il comma 21 prevede che il CSM, con proprio provvedimento, possa assegnare le funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali a giovani magistrati in sedi con tasso di copertura dell'organico superiore al 30%.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 38

L'articolo 38 detta disposizioni finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale.

Il comma 1, lettera a), prevede l'estinzione di diritto dei processi in cui sia parte l'Inps, che risultino pendenti alla data del 31 dicembre 2010 e di valore non superiore a 500 euro. L'estinzione anticipata comporta il riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.

Il comma 1, lettera b) reca norma volte a ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile, creando un filtro preliminare alla proposizione delle relative domande.

In particolare, viene introdotto per le suddette controversie l'obbligo di effettuare un accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, ai sensi dell'articolo 696 - bis del c.p.c., quale condizione di procedibilità della domanda.

L'istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso al Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore. Se le parti accettano le conclusioni del consulente tecnico, l'accordo viene omologato con decreto del giudice, non impugnabile né modificabile.

Solo in caso di mancato accordo può essere introdotto il giudizio vero e proprio, all'esito del quale, però, la sentenza emessa è inappellabile.

Nei giudizi previdenziali e assistenziali, si introduce inoltre l'obbligo di indicare all'inizio del procedimento il valore dedotto in giudizio, allo scopo di commisurare a tale valore il limite massimo alla liquidazione delle spese processuali. Si intende così, scoraggiare fenomeni elusivi consistenti nella prassi di non quantificare *il petitum*, limitandosi a richiedere un accertamento generico ovvero indicando valori generici o richieste non sufficientemente quantificate.

Il comma 1 lettera c) prevede l'utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità (conti correnti bancari o postali) per il pagamento delle somme dovute dagli enti previdenziali, a titolo di spese per la difesa in giudizio e di compensi e spese inerenti la propria attività professionale, a favore dei procuratori legalmente costituiti. Il procuratore non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dalla comunicazione agli enti previdenziali degli estremi del proprio conto corrente, ciò al fine di evitare che prima del decorso del previsto *spatium adimplendi* (120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva) gli enti pubblici non economici possano subire un inutile aggravio di spese di lite aggiuntive rispetto agli oneri di soccombenza statuiti dal giudice.

Lo scopo delle descritte disposizioni è quello di incentivare l'economicità dell'azione amministrativa e la piena operatività dei pagamenti, rendendo trasparente l'uso efficiente delle risorse pubbliche e



gli oneri finanziari in caso di soccombenza nonché abbattendo eventuali rischi derivanti dagli ulteriori oneri che si presume di dover sostenere per i ritardi o mancata regolarità nei pagamenti.

La lettera d) riguarda il tema della decadenza dall'azione giudiziale nelle controversie previdenziali, prevedendo, al numero 1), che essa operi anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto; il numero 2) riguarda il diritto ai singoli ratei arretrati, ancorchè non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione, prevedendo espressamente per tali controversie l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 sopprime una voce dall'allegato A del d.l. n. 112 del 2008, al fine di far rivivere la disposizione che di cui all'articolo 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede il termine di 120 per la presentazione dei ricorsi in via amministrativa nel settore del contenzioso agricolo. L'abrogazione della norma aveva comportato l'applicazione dei termini di decadenza ordinari più lunghi per la proposizione del ricorso giudiziario, con conseguente notevole aumento del contenzioso, in violazione del principio generale della certezza del diritto in funzione del ragionevole lasso di tempo di definizione delle controversie e della ragionevole durata dell'intero procedimento di accertamento delle giornate di lavoro in agricoltura.

Il comma 5 modifica la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli che riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, prevedendo che per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 l'elenco annuale nominativo dell'INPS sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto. L'Istituto provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che la comunicazione relativa all'avvio delle operazioni di consulenza tecnica venga inviata all'INPS entro i 15 giorni precedenti l'inizio delle stesse, anche in via telematica, direttamente al direttore della sede provinciale o a suo delegato. Tale comunicazione è elemento rilevante ai fini della validità della visita peritale.

La finalità è razionalizzare ed incrementare l'efficienza operativa del meccanismo di consulenza tecnica per le cause in materia di invalidità civile, consentendo ai medici Inps di svolgere un'attività immediata di assistenza alle indagini e di difesa degli interessi dell'amministrazione, evitando che ciò venga reso impossibile dal ritardo nella ricezione della relativa comunicazione.

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 39

L'articolo in commento interviene con una serie di disposizioni dirette a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari, incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo e ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle altre magistrature. La disposizione, attraverso l'integrazione degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 - rispettivamente dedicati alla categorie professionali nell'ambito delle quali possono essere scelti i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali - stabilisce che i giudici tributari possono essere scelti non solo tra i magistrati ordinari, amministrativi e militari, ma anche tra i giudici contabili. L'integrazione delle suddette disposizioni, con l'esplicita menzione dei magistrati contabili tra coloro che possono essere nominati giudici di Commissione tributaria provinciale e regionale, recepisce quanto già da tempo avviene per prassi, tenuto conto che, in forza di un'interpretazione estensiva della lettera della legge, i magistrati contabili sono stati equiparati a quelli amministrativi e, conseguentemente, nominati giudici tributari.

Il presente articolo interviene, poi, sulle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina le incompatibilità dei giudici tributari.

In particolare, a seguito della soppressione del Secit, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 risulta abrogata; inoltre vengono modificate le disposizioni contenute nella lettera i), inserendo nel contempo una nuova fattispecie prevista della nuova lettera m-bis). Infine, le previsioni contenute nella lettera m) vengono ridefinite in un'apposita previsione contenuta nel comma 1-bis.

In particolare, con la modifica operata alla lettera i), viene prevista una puntuale definizione delle attività che risultano incompatibili con la funzione di componente di commissione tributaria. In sostanza, nel confermare l'incompatibilità per coloro che in qualsiasi forma, anche in maniera saltuaria o accessoria, esercitano la consulenza, l'assistenza o la rappresentanza tributaria, ovvero detengono scritture contabili e redigono bilanci, sono state introdotte ulteriori novità. In primo luogo la suddetta incompatibilità risulta estesa oltre che al rappresentante del contribuente, anche al rappresentante dell'ente impositore e delle società di riscossione. In secondo luogo si è estesa l'incompatibilità per lo svolgimento delle suddette attività anche quando le stesse, ad esempio l'attività di consulenza in senso lato, vengono svolte nei confronti dei contribuenti singoli o

associazioni di contribuenti, e quindi anche quando le stesse non sono necessariamente o strettamente finalizzate ai rapporti di assistenza e consulenza con gli enti impositori.

In coerenza con la finalità della norma sopra delineata, viene introdotta la nuova lettera m-bis), che prevede tra le cause di incompatibilità l'iscrizione agli albi, agli elenchi, ruoli ed il personale dipendente, di cui all'art. 12, del D.Lgs. n. 546/92, che individua i soggetti che possono patrocinare innanzi alle commissioni tributarie.

Le disposizioni del nuovo comma 1-bis) dell'articolo 8 introducono limitazioni territoriali nello svolgimento della funzione di giudice qualora parenti o affini dello stesso svolgano attività professionali in ambito regionale o interregionale.

In particolare, viene previsto che non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale (CTP) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/92, nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la CTP stessa.

Analogha limitazione viene prevista per i componenti delle commissioni tributarie regionali (CTR) che risultano coniugi, conviventi o parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i); in tal caso non possono ricoprire l'incarico di giudice della CTR nella regione ovvero nelle regioni con essa confinanti dove ha sede la commissione tributaria regionale stessa.

Il comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/92 è stato integrato includendo, quale causa di incompatibilità, quella secondo la quale non possono essere componenti, nel medesimo collegio giudicante, soggetti che risultano conviventi in conformità con quanto previsto dall'articolo 51 del c.p.c., in materia di ricusazione, nonché l'estensione ai parenti entro il terzo grado.

Le suddette disposizioni, relative al regime delle attività incompatibili con l'esercizio di attività giurisdizionale di giudice tributario, riguardano tutti i giudici tributari, siano essi componenti di commissione tributaria provinciale, regionale o membri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si introduce, inoltre, un nuovo comma 2-bis all'articolo 9, che stabilisce che per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli Avvocati dello Stato, **a riposo**. In sostanza, il legislatore ha inteso incrementare nel secondo grado di giudizio il numero dei giudici cc.dd. "togati"; a tal fine, il CPGT nelle procedure di reclutamento che verranno bandite

successivamente all'entrata in vigore del presente decreto dovrà necessariamente riservare due terzi dei posti messi a concorso al personale cc.dd. "togato".

Le modifiche di cui sopra rispondono all'esigenza di ammodernare la composizione delle commissioni tributarie regionali, alla luce dell'evoluzione del processo tributario dagli anni novanta ad oggi, che ha risentito della sempre maggiore tecnicismo della materia tributaria e dell'esigenza di garantire i principi di terzietà e neutralità propri del giusto processo sancito dall'art. 111 della costituzione.

Con le modifiche apportate poi agli articoli 15 e 24 del D.Lgs. n. 545/92, dal comma 2 del presente articolo, si è inteso realizzare un effettivo riordino tra competenze attribuite al Direttore di segreteria e quelle attribuite al Presidente di Commissione Tributaria.

In sostanza, viene stabilita una netta separazione tra la funzione giurisdizionale assegnata al personale giudicante e la relativa attività di vigilanza attribuite al Presidente della CT e la direzione amministrativa dell'Ufficio di segreteria, spettante al solo Direttore dell'Ufficio. Infatti, è attribuita al Presidente della Commissione la vigilanza sull'attività prettamente giurisdizionale della Commissione, fatta salva la facoltà di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni elemento utile a rilevare la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria. Ciò nel corretto rapporto di intesa e costante collaborazione tra i responsabili dell'attività amministrativa e di quella giurisdizionale.

Sempre nell'ottica di definizione dei ruoli appena esplicitata, si è inteso attribuire al Consiglio il potere di effettuare ispezioni solo sul personale giudicante, con la conseguenza che le ispezioni sul personale amministrativo restano di esclusiva competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il quadro sopra rappresentato esclude, necessariamente, qualsiasi attività di sostituzione o avocazione da parte del Presidente della Commissione tributaria di atti di competenza del Direttore dell'Ufficio di segreteria, nell'ambito dei poteri attribuiti a quest'ultimo in materia di organizzazione dell'Ufficio di segreteria e del relativo personale.

Ciò in coerenza con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, in materia di direzione e responsabilità degli uffici dell'amministrazione pubblica e con la natura d'incarico onorario dei giudici tributari, che, come noto, a differenza dei giudici ordinari, amministrativi e contabili, non sono dipendenti in senso tecnico dell'amministrazione pubblica.

Quanto alla modifica della lettera m) dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 545/92, viene stabilito che il parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sia espresso solo sulla determinazione dei compensi fissi e aggiuntivi stabiliti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 545/92. Restano, pertanto, esclusi dal

suddetto parere le liquidazioni periodiche dei compensi effettuate dagli uffici delle segreterie delle Commissioni tributarie, operazioni che sono di esclusiva competenza dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 3 del presente articolo stabilisce tempi e modalità di comunicazione della cessazione delle cause di incompatibilità da parte dei giudici tributari, pena la decadenza degli stessi dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Il CPGT ha l'onere, scaduto il termine attribuito dalla norma per la comunicazione di cui sopra, di esaminare tutte le posizioni dei giudici c.d. "laici" al fine di acclarare la presenza delle nuove cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Il successivo comma 4 del presente articolo prevede che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha l'obbligo di indire, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite procedure di reclutamento dall'esterno, senza ricorrere alla procedura c.d. "interna" prevista dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 545/92.

La norma, che, per la prima procedura di reclutamento dei giudici tributari bandita successivamente all'entrata in vigore delle nuove incompatibilità, esclude il previo espletamento del c.d. concorso interno, mira a consentire, nel più breve tempo possibile, la copertura dei 960 posti vacanti. Ciò nell'intento di arginare le gravi inefficienze che potrebbero derivare dall'impossibilità di far funzionare i collegi giudicanti per carenza di personale giudicante, dimessosi per incompatibilità sopravvenuta.

Infine, circa il regime di tassazione a cui assoggettare i compensi variabili dei giudici (tassazione ordinaria o tassazione separata), il comma 5 stabilisce che i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 11 del TUIR, e, pertanto, assoggettati alla tassazione ordinaria. Trattasi di norma di interpretazione autentica, che, in quanto tale, produce effetti retroattivi.

In secondo luogo il comma 6 disciplina l'annosa questione del diritto a maggiori compensi da parte dei c.d. giudici "facenti funzione", in caso di assenza o impedimento del titolare, intervenendo sugli articoli 2 e 13 del D.Lgs. n. 545/92. Si è, infatti, stabilito che il Presidente di sezione più anziano che sostituisce in tutte le funzioni, giurisdizionali e non, il Presidente di Commissione, non ha diritto alla corresponsione di maggiori compensi, mentre il presidente di sezione e il vice Presidente di sezione hanno diritto, nell'esercizio delle funzioni di fatto, alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 545/92.

La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo in esame prevede che, previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle

**Forze armate** in esubero possa, previo suo assenso, essere distaccato presso le segreterie delle Commissioni tributarie carenti di personale.

Tale distacco deve essere preceduto da una valutazione del dirigente territorialmente competente - da individuarsi nel direttore di segreteria della commissione tributaria regionale di riferimento - circa i titoli di studio e le esperienze professionali del richiedente.

Ciò al fine di selezionare personale idoneo a svolgere i compiti propri delle qualifiche professionali che risultino carenti presso la Commissione tributaria di destinazione (ad. es. segretari di sezione), in base ad apposita tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

In ultimo si prevede che il personale distaccato mantiene il trattamento economico in godimento al momento del distacco. Ai fini dell'invarianza della spesa vengono individuate, sulla base del citato accordo, le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione che non si cumulano con quelle in godimento.

Il comma 8, lettera a), apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di permettere l'uso dei moderni mezzi di "information and communication technology" nell'ambito del processo tributario con evidenti vantaggi di efficienza per le parti.

In particolare, con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 16 del citato decreto legislativo, si prevede l'utilizzo - nell'ambito delle comunicazioni rese dagli Uffici della segreteria delle Commissioni tributarie - dello strumento della posta elettronica certificata.

Viene, altresì, stabilito che tra gli uffici della Pubblica Amministrazione, così come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), la comunicazione potrà avvenire ricorrendo anche agli strumenti indicati nell'articolo 76 dello stesso decreto.

L'utilizzo degli strumenti telematici per gli invii delle comunicazioni a carico degli stessi Uffici di segreteria è consentito a condizione che le parti comunichino il relativo indirizzo al momento della presentazione del ricorso introduttivo di primo grado o dell'appello, ovvero nel primo atto difensivo per la parte resistente.

La modifica operata nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92, ha una mera funzione di coordinamento.

Il citato comma 8 prevede inoltre, alla lettera b), che con decreto del Ministero dell'economia e della finanze sono adottate le regole tecniche, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 82 del 2005, necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 546/92, e vengono, altresì, individuate le

Commissioni tributarie presso le quali troverà graduale applicazione la procedura delle comunicazioni telematiche di cui trattasi.

Lo stesso comma 8 prevede, alla lettera c), che fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La modifica introdotta all'art. 16 del decreto legislativo n. 546/92 anticipa di fatto l'informatizzazione del processo tributario per la parte relativa alle comunicazioni che le segreterie inviano alle parti costituite in giudizio; ad es. avvisi di udienza, dispositivi etc.etc.

Il medesimo comma 8, alla lettera d), del presente articolo prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adegui tutte le fasi del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni previste dalle disposizioni del CAD, consentendo, pertanto, la regolamentazione del processo tributario telematico.

A differenza di quanto previsto dalla lettera b), relativa ad un solo segmento processual-tributario, con la lettera d) si prevede l'emanazione di un regolamento che consentirà l'intera informatizzazione del processo tributario: notifica e deposito del ricorso, adozione della sentenza, comunicazione delle CC.TT. alle parti, notifica tra le parti, etc. etc.

Le modalità telematiche di introduzione e gestione del giudizio rappresenteranno una facoltà e non un obbligo, anche a tutela dei contribuenti che si difendono in giudizio personalmente (*c.d. doppio binario*).

Il processo tributario telematico verrà, inoltre, esteso gradualmente alle commissioni tributarie presenti sul territorio, previa emanazione di appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 9 introduce un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall'Agenzia delle entrate. Inserendo nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il nuovo articolo 17-*bis*, prevede la presentazione di un reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione.

Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del valore del tributo e al netto di sanzioni e interessi, che costituiscono oltre la metà (105.000 controversie, pari al 56 per cento di quelle instaurate nel 2010) di quelle instaurate presso

le Commissioni tributarie. Esso prevede un adeguato riesame e un tentativo di mediazione curato da una struttura dell'ente impositore diversa e autonoma da quella che ha emanato l'atto reclamabile.

Il reclamo va, infatti, presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate che lo esamineranno attraverso le strutture deputate alla gestione del contenzioso; dette strutture esaminano i reclami in piena autonomia rispetto alle diverse strutture che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili.

Il *reclamo* è previsto in via obbligatoria ed a condizione di ammissibilità del ricorso, ad esclusione dei ricorsi avverso gli atti di recupero degli aiuti di stato di cui all'articolo 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per i quali la disciplina di cui al nuovo articolo 17-bis è espressamente esclusa.

Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli previsti per l'introduzione del ricorso giurisdizionale e, precisamente, agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del DLgs. 546 del 1992.

Se l'ufficio non ritiene di dover annullare in tutto o in parte l'atto oggetto di reclamo in quanto illegittimo, nell'istruttoria del reclamo si inserisce una fase di "*mediazione*" sulla base della proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, o sulla base di una proposta formulata dal suddetto ufficio nel caso in cui lo stesso non intenda accogliere l'eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.

La norma prevede espressamente che quando l'ufficio non accoglie il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, formula una proposta di mediazione avendo riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa. La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente richiamate.

Atteso che la procedura del reclamo prevede una autonoma fase di mediazione, in relazione agli atti interessati da reclamo è esclusa la conciliazione giudiziale.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, la disposizione prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 546 del 1992. Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ricorso anche in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni o dalla data di notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.

Allo scopo di favorire una adeguata istruttoria dei reclami pervenuti ed una ponderata valutazione delle proposte di mediazione, si prevede che nelle controversie in esame la commissione tributaria



condanna la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giudizio, al pagamento di una ulteriore somma forfetariamente quantificata in ragione del 50 per cento delle spese di giudizio, a titolo di spese del procedimento introdotto dalla presente norma. In assenza di particolari motivi, da menzionare espressamente in motivazione, che abbiano indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione, infine, è fatto divieto ai giudici di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti.

Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 della disposizione prevede che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo in caso di dolo.

Il comma 11 prevede infine che l'istituto del *reclamo* e della *mediazione* trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2012, ossia con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla medesima data.

La definizione delle liti fiscali di valore inferiore a ventimila euro, di cui al comma 12, rientra nel più generale disegno di deflazionare il contenzioso tributario e fa da contraltare all'introduzione della mediazione obbligatoria, consentendo di definire le controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011, che non hanno potuto beneficiare del tentativo di mediazione.

Il comma 12, infatti, concede ai contribuenti la facoltà di definire le liti fiscali pendenti davanti alle Commissioni tributarie ed agli organi della giustizia ordinaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, con valore in contestazione inferiore a ventimila euro 20.000 euro.

Le disposizioni ricalcano, in maniera sostanzialmente analoga, quelle introdotte con l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con alcuni adattamenti.

Per «liti pendenti» si intendono tutte le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, notificati al contribuente e da questi impugnato avanti gli organi competenti. Si intende, in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla data del 1° maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Sono escluse dalla definizione le controversie in cui siano coinvolti altri organi dell'Amministrazione pubblica, quali ad esempio le altre Agenzie fiscali o gli enti locali.

Per i concetti di lite autonoma e di valore della lite valgono i richiami al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002.

Le lettere a) e b) del comma 12 precisano che deve essere effettuato un separato versamento, se dovuto, per ciascuna lite entro il 30 novembre 2011 e che deve essere presentata una distinta

domanda di definizione in carta libera, sempre per ciascuna lite, entro il 31 marzo 2012, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono, dunque, disciplinati due distinti adempimenti per poter addivenire alla definizione della lite:

1) il preventivo versamento di una quota del valore della lite entro il 30 novembre 2011; 2) e la successiva istanza di definizione entro il 31 marzo 2012. Il versamento riguarda ciascuna lite separatamente e, diversamente da quanto previsto per la definizione delle liti fiscali di cui all'articolo 16 citato, deve avvenire in un'unica soluzione.

E' altresì stabilito che, per le liti pendenti definibili ai sensi della norma in commento, sono sospesi sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Ai sensi della lettera d), gli Uffici che riceveranno le istanze di definizione dovranno comunicarne l'elenco agli organi giurisdizionali di fronte ai quali pendono i relativi contenziosi, entro il 15 luglio 2012.

Tali liti saranno sospese sino al 30 settembre 2012. Entro tale termine l'Ufficio dovrà comunicare al competente organo giurisdizionale l'avvenuta estinzione della lite, in seguito all'accoglimento dell'istanza del contribuente, ovvero comunicare agli organi giurisdizionali e notificare al contribuente l'eventuale diniego della definizione. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla preventiva verifica della regolarità della domanda di definizione e dell'integrale pagamento di quanto dovuto.

**Il comma 13, al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, prevede che entro il 31 dicembre 2011 siano stabilite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti ed organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.**

## RELAZIONE TECNICA

## Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

**Articolo 1 - livellamento trattamenti dei titolari di cariche elettive e incarichi di vertice.**

L'articolo in esame prevede il livellamento dei trattamenti economico omnicomprensivi annui dei titolari di cariche elettive e incarichi di vertice presso gli enti e organismi pubblici individuati in un apposito Allegato A, rispetto alla media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'area Euro.

La ricognizione e l'individuazione della media dei trattamenti economici presi a riferimento è demandata a una Commissione istituita con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Inoltre, al comma 5 è previsto che i componenti degli organi degli enti e organismi indicati nell'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Detta normativa si applica a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 6).

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono intese al conseguimento di risparmi di spesa, che potranno essere quantificati a consuntivo, considerato, da un lato, che i parametri di riferimento per il livellamento dei trattamenti retributivi agli *standard* europei saranno definiti all'esito dei lavori della Commissione e, dall'altro, dei termini di decorrenza di cui al comma 6.

**Articoli 2 - 4 - Auto blu, aerei blu, benefits**

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 determinano sicuramente risparmi per la finanza pubblica, sia pure quantificabili a consuntivo. In particolare:

- l'articolo 2 prevede che la cilindrata delle autovetture di servizio non possa superare i 1.600 c.c., salve le eccezioni previste dal comma 2, e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. La previsione di un tetto massimo alla cilindrata è funzionale al contenimento dei costi di gestione e manutenzione delle autovetture, che sono di regola commisurati alla cilindrata;
- l'articolo 3 individua espressamente i titolari di cariche pubbliche che si possono avvalere dei voli di Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, Presidente del

Consiglio e Presidente della Corte costituzionale) e prevede forme di autorizzazione e pubblicità per le eccezioni rispetto alla suddetta regola;

- l'articolo 4 esclude, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, che, dopo la cessazione dall'ufficio, i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica possano avvalersi di *benefits* quali l'utilizzazione di immobili pubblici, anche ad uso abitativo, mezzi di trasporto, apparati di comunicazione e di informazione appartenenti a soggetti pubblici o da questi finanziati, nonché l'avvalimento di personale pubblico.

**Art. 5, comma 2 - Riduzione dotazione Organismi Amministrativi e Organi Collegiali**

La norma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione pari al 20 per cento rispetto all'anno 2011, degli stanziamenti relativi a taluni organismi amministrativi ed organi collegiali.

Nel sottostante prospetto, sono indicati gli organismi ed organi collegiali finanziati attraverso capitoli iscritti nel bilancio statale:

ORGANO	CAPITOLI	STATO DI PREVISIONE
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	2178/2192	Economia e Finanze
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	2195/2199	Economia e Finanze
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA*	1560	Economia e Finanze
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI*	1575	Economia e Finanze
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*	1733	Economia e Finanze
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	1605	Economia e Finanze
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE*	1702	Economia e Finanze
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*	2275	Sviluppo Economico
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI*	5025	Lavoro e Politiche sociali
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE*	4332	Lavoro e Politiche sociali
CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE	1164	Difesa

\* Lo stanziamento è determinato in tabella C della Legge di Stabilità

- Consiglio e Presidente della Corte costituzionale) e prevede forme di autorizzazione e pubblicità per le eccezioni rispetto alla suddetta regola;
- l'articolo 4 esclude, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, che, dopo la cessazione dall'ufficio, i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica possano avvalersi di *benefits* quali l'utilizzazione di immobili pubblici, anche ad uso abitativo, mezzi di trasporto, apparati di comunicazione e di informazione appartenenti a soggetti pubblici o da questi finanziati, nonché l'avvalimento di personale pubblico.

**Art. 5, comma 2 - Riduzione dotazione Organismi Amministrativi e Organi Collegiali**

La norma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione pari al 20 per cento rispetto all'anno 2011, degli stanziamenti relativi a taluni organismi amministrativi ed organi collegiali.

Nel sottostante prospetto, sono indicati gli organismi ed organi collegiali finanziati attraverso capitoli iscritti nel bilancio statale:

ORGANO	CAPITOLI	STATO DI PREVISIONE
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	2178/2192	Economia e Finanze
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	2195/2199	Economia e Finanze
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA*	1560	Economia e Finanze
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI*	1575	Economia e Finanze
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*	1733	Economia e Finanze
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	1605	Economia e Finanze
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE*	1702	Economia e Finanze
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*	2275	Sviluppo Economico
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI*	5025	Lavoro e Politiche sociali
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE*	4332	Lavoro e Politiche sociali
CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE	1164	Difesa

\* Lo stanziamento è determinato in tabella C della Legge di Stabilità

Le rideterminazioni degli stanziamenti saranno disposte, a legislazione vigente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2012-2014 ed, in particolare, per gli stanziamenti determinati dalla Tabella C, con il disegno di legge di stabilità per il medesimo triennio.

Riguardo agli organi di autogoverno delle magistrature amministrativa e contabile, le riduzioni saranno apportate anch'esse in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sui relativi capitoli riguardanti le spese complessive dei due consessi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previa puntuale quantificazione degli importi da ridurre d'intesa con le stesse magistrature.

Per quanto sopra esposto, non si rilevano per il momento effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Art. 6, comma 1 - Riduzione Finanziamento Partiti Politici**

La norma riduce di un ulteriore 10% il finanziamento dei partiti politici previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della Legge 3 giugno 1999, n.157, ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In base, quindi, al nuovo importo rideterminato è possibile stimare un risparmio di spesa di circa 7,67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, rispetto alla legislazione vigente quantificata in 171,60 milioni di euro per il medesimo anno; il nuovo valore è riassunto nella tabella sottostante:

ANNO 2013	Numero Elettori	Importo Rimborso
Camera D.	50.817.614	€ 41.162.267,53
Senato R.	50.817.614	€ 41.162.267,53
Parlam. Eur.	50.342.153	€ 40.777.143,93
Amministrative	50.405.088	€ 40.828.121,28
<b>TOTALE</b>		€ 163.929.800,26

Il numero degli elettori è stato moltiplicato per il nuovo importo del rimborso determinato in euro 0,81 (precedente valore 0,90)

**Art. 9 - Fabbisogni standard, spending review**

La disposizione prevede che per la razionalizzazione della spesa e il superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dal 2012, d'intesa con le Amministrazioni competenti, avvii con apposito atto di indirizzo, un ciclo di "spending review" per la definizione dei fabbisogni di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In particolare per queste ultime, tale attività mira a definire specifiche metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni.

Per l'attuazione di questo processo è previsto, altresì, che le amministrazioni centrali dello Stato siano tenute a fornire per via telematica le informazioni e i dati richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché a facilitare l'accesso ad altri dati di interesse provenienti dal SISTAN.

I risultati di queste attività sono comunicati, a partire dal 2013, ai singoli Ministeri dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base di queste indicazioni, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono, nell'ambito di "accordi triennali" con il Ministero dell'economia e delle finanze, misure volte a ricondurre la spesa tendenziale verso i fabbisogni definiti per ciascun programma di spesa e per le Amministrazioni periferiche dello Stato.

In via prudenziale, alla disposizione non sono ascritti miglioramenti sui saldi di finanza pubblica.

**Art. 10 comma 2 - Riduzione delle spese dei Ministeri**

La norma mira a superare il criterio dei cosiddetti "tagli lineari" ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, in luogo del criterio della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili previste a legislazione vigente, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 - 2014, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella tabella allegata al decreto. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e della Finanze.

Dall'applicazione della presente norma sono esclusi, al comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali nonché, limitatamente all'anno 2012, il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte formulate non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la legge di stabilità 2012-2014, il Ministero dell'economia e delle finanze disporrà la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa prevista dalla norma all'allegato n. 1 al

decreto in esame, tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2012-2014, con l'esclusione delle spese indicate al comma 1 della presente norma. In particolare, gli obiettivi di risparmio, in termini di Saldo netto da finanziare, sono stati individuati per ciascuna amministrazione in relazione alla distribuzione delle spese primarie rimodulabili per Ministero in ciascuno degli anni 2012-2014. Ai fini della loro quantificazione in termini di indebitamento netto si è tenuto conto dei coefficienti medi di realizzazione della spesa, nel triennio 2008-2010, specifici di ogni Ministero e di ciascuna categoria di spesa, nonché del profilo temporale di realizzazione della spesa prevista nei tendenziali a partire dal 2012. Si precisa che per il calcolo di tali coefficienti si è utilizzata la percentuale degli impegni sui corrispondenti stanziamenti per la categoria dei consumi intermedi e la percentuale dei pagamenti sui corrispondenti stanziamenti per le altre categorie di spesa.

In esito ai previsti obiettivi risulterebbero i seguenti effetti:

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	711,7	735,2	1.390,1	409,2	735,2	1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	95,3	1.880,2	1.963,4	47,6	1.880,2	1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,2	22,9	42,7	14,3	22,9	42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54,5	66,7	124,4	41,8	66,7	124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	42,6	49,0	91,3	29,7	49,0	91,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30,0	33,7	62,9	25,9	33,7	62,9
MINISTERO DELL'INTERNO	113,0	141,6	263,8	96,7	141,6	263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,7	30,8	57,5	13,1	30,8	57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,0	55,4	103,2	26,4	55,4	103,2
MINISTERO DELLA DIFESA	299,6	413,5	769,1	249,4	413,5	769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33,1	40,5	74,6	22,1	40,5	74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	12,5	14,9	27,8	11,7	14,9	27,8
MINISTERO DELLA SALUTE	13,7	15,7	29,3	12,1	15,7	29,3
<b>TOTALE</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>

**Art 10, comma 7 - Definanziamento automatico autorizzazioni di spesa che registrano economie nel triennio 2008-2010**

La norma dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali costituiscono integralmente economie di bilancio con riferimento a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sulla base dei dati del Rendiconto generale dello Stato. Tali autorizzazioni di spesa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla definizione del Consuntivo 2010, entro il 30 settembre 2011. Con il suddetto DPCM verranno altresì individuate le disponibilità esistenti alla data



di entrata in vigore del presente decreto legge, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Dalla suddetta norma potrebbero derivare benefici sui saldi di finanza pubblica, peraltro al momento non quantificabili, per quanto riguarda le autorizzazioni pluriennali, individuate con DPCM per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2012 in poi, nonché, in generale, per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l'anno 2011 al fondo ammortamento titoli, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.

### **Art. 10, commi 8 – 10 Disposizioni sui residui:**

#### **Comma 8 - Modifica termine conservazione**

Il comma 8 dispone, al primo periodo, una modifica dei termini di perenzione dei residui sia di parte corrente (quelli con termine triennale di conservazione) che di conto capitale, che segue quella che ha interessato le sole spese in conto capitale (art 3, comma 36, della legge 244 del 2007). Tale modifica uniforma a due anni i termini di perenzione sia per le spese di parte corrente che per quelle di conto capitale.

La modifica proposta unifica i suddetti termini di perenzione e comporta un effetto positivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto connesso ad una rideterminazione dei flussi di cassa del bilancio dello Stato.

Detto effetto consegue all'eliminazione dal conto del bilancio, a partire dall'anno 2012, dei residui passivi provenienti dal terzo esercizio precedente rispetto a quello di iscrizione della competenza. Nel 2012, pertanto, nel conto dei residui non saranno più iscritti quelli relativi agli stanziamenti provenienti dalla competenza 2009, che troveranno registrazione nel conto del patrimonio, da cui verranno cancellati o per reiscrizione in bilancio con prelevamento dagli specifici fondi di parte corrente e di conto capitale o per prescrizione.

La disposizione in esame ha, innanzitutto, effetto sui i residui passivi provenienti dall'anno 2009, i quali senza la modifica che si propone cadrebbero in perenzione al 1° gennaio 2013. Pertanto, l'effetto positivo che potrebbe essere considerato in conseguenza della riduzione da tre anni a due anni del termine di perenzione è dato dall'ammontare dei presumibili pagamenti in conto residui che si sarebbero effettuati il terzo anno successivo al momento dell'iscrizione in bilancio della relativa competenza. Quindi la norma determina effetti a partire dall'anno 2012.

Per quanto concerne le spese correnti con termine di conservazione triennale dei residui, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel 2010 (Tabella 1), che rappresenta l'ultimo anno in cui potevano essere eseguiti i pagamenti degli stanziamenti di competenza 2007 (ultimo esercizio per il quale è disponibile il dato del pagato dell'ultimo anno del triennio di conservazione dei residui), è pari a circa

154,8 milioni di euro. Guardando anche al medesimo dato con riferimento alle dotazioni di competenza 2006 e 2005, si può ipotizzare un valore medio di circa 150 milioni euro.

Tabella 1

<b>PAGAMENTO RESIDUI con term. conserv. a 3 anni - TITOLO I (migliaia di Euro)</b>						
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>2004</b>	1.116.230	408.937	297.553	0		
<b>2005</b>		1.206.955	497.849	199.109	0	0
<b>2006</b>			1.051.039	310.482	106.005	0
<b>2007</b>				1.037.752	333.625	154.806
<b>2008</b>					1.093.139	386.859
<b>2009</b>						1.180.569

Tuttavia, nell'ambito delle spese correnti, non tutte hanno un impatto o un impatto diretto in termini di indebitamento netto, per cui considerando quelle aventi un impatto diretto e per un terzo quelle con impatto indiretto potrebbe ipotizzarsi un effetto di risparmio di circa 50 milioni di euro. Tuttavia, per motivi prudenziali e in considerazione dell'entità dell'importo, si reputa opportuno non considerare le spese correnti ai fini della valutazione.

Per le spese in conto capitale, cautelativamente, è opportuno considerare, come dato del pagato in conto residui dell'ultimo anno del termine triennale di conservazione dei residui, la competenza dell'anno 2007.

Infatti, proprio per gli stanziamenti di quell'anno il termine triennale di conservazione dei residui trovò applicazione sin dall'inizio del periodo di conservazione stesso. Invece, per gli stanziamenti di competenza degli esercizi precedenti l'applicazione del suddetto termine triennale, introdotto con la legge n. 244 del 2007, intervenne su un termine di conservazione dei residui che era di sette anni.

Tabella 2

<b>PAGAMENTO RESIDUI con term. conserv. a 3 anni - TITOLO II (migliaia di Euro)</b>				
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>2004</b>	1.660.541	108	0	0
<b>2005</b>	3.952.750	3.139.163	0	
<b>2006</b>	7.355.640	3.759.674	3.356.345	0
<b>2007</b>		15.033.860	8.417.199	1.972.218
<b>2008</b>			9.995.522	5.685.817
<b>2009</b>				13.735.577

L'ammontare dei pagamenti considerati è, quindi, pari a circa 2 miliardi di euro (euro 1.972.218.386). Poiché non tutte le categorie di spesa hanno impatto diretto o meno sull'indebitamento netto, con riferimento a tale dato si è riscontrato che quelle aventi un impatto diretto incidono per poco meno della metà (47,3%, ossia circa 933 milioni di euro). Prudenzialmente, anche per tener conto di eventuali accelerazioni nella dinamiche dei pagamenti, non considereremo gli effetti derivanti dai pagamenti dei residui delle spese aventi impatto indiretto sull'indebitamento netto, che incidono per poco più della metà (50,3%, ossia circa 993 milioni di euro).

Ipotizzando, che circa un miliardo di euro possa rappresentare l'importo dei pagamenti da considerare con riferimento alla competenza di bilancio 2009 ed esercizi successivi e tenuto conto che la riduzione del termine di perenzione comporta anche l'opportunità di una rideterminazione della dotazione dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti per un importo di 500 milioni di euro in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2012-2014, **l'effetto finale della disposizione si attesta a circa 500 milioni di euro a decorrere dal 2012.**

Il successivo secondo periodo del comma 8, nell'ambito delle modifiche dei primi tre commi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di contabilità generale dello Stato, salva la parte della precedente normativa che consentiva il mantenimento degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. Tali somme possono essere mantenute tra i residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, al terzo periodo del medesimo comma 8 viene introdotta una disposizione volta a maggiore flessibilità, che consente la reiscrizione delle somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.

Tale disposizione non si applica per le autorizzazioni di spesa permanenti, nonché per i fondi del personale, per il fondo occupazione, per il fondo opere strategiche e per il fondo per le aree sottoutilizzate. Per tali fondi, continuano ad applicarsi le attuali disposizioni di conservazione in deroga.

La norma di flessibilità assume particolare rilevanza, tenuto conto che, con l'espressa esclusione delle norme relative ai richiamati fondi, al successivo comma 10, di seguito descritto, viene prevista l'abrogazione di tutte le norme di conservazione in deroga al principio generale della competenza finanziaria di cui all'art. 34 della legge 196 del 2009, in base alla quale le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio.

In tal modo appare possibile moderare gli effetti della predetta cancellazione tout court delle norme di conservazione, attraverso l'introduzione di un meccanismo non automatico di allungamento dei termini temporali delle norme pluriennali, nel caso di un avvio posticipato di un anno degli interventi ivi previsti, qualora si ritenga possibile completare l'intervento stesso nell'anno successivo a quello terminale stabilito dalla legislazione vigente.

Tale possibilità, ovviamente, è suscettibile di determinare, in astratto, uno slittamento degli effetti finanziari delle norme pluriennali e dunque un peggioramento dei saldi di bilancio per gli anni successivi a quelli relativi all'originaria iscrizione in bilancio, che tuttavia può considerarsi sostanzialmente compensato negli anni dagli effetti positivi determinati dalla riduzione della massa spendibile, conseguente alla cancellazione dei residui non impegnati.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di **non dover cogliere effetti sui saldi derivanti dalla richiamata normativa**, né per quanto concerne la costituzione delle economie di bilancio, né per quanto riguarda la possibilità di riscrivere quote di economie con la legge di bilancio, dopo l'esercizio terminale delle autorizzazioni in questione.

**Comma 9 - Revisione della ricognizione dei residui da eliminare ex comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244**

La disposizione prevede la modifica della procedura di ricognizione dei residui prevista annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

In particolare, tali modifiche attengono alla limitazione del 50 per cento del limite massimo dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nel conto dei residui, da eliminare e conseguentemente versare dalle amministrazioni interessate, nonché alla iscrizione di tali risorse in un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

Premesso che la suddetta procedura al momento non è stata ancora attuata, **tali modifiche non determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica** in quanto di fatto possono soltanto derivare una eventuale diminuzione delle risorse disponibili per i finanziamenti previsti e si esplicano in sostanza in un diverso procedimento per l'utilizzo degli stessi.

**Comma 10 - Abrogazione delle norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui**

Per quanto riguarda l'impatto della suddetta normativa sui saldi, si segnala che la suddetta norma dispone l'eliminazione dal bilancio, alla data dell'1/1/2012, di tutte le somme iscritte tra i residui di stanziamento e l'abrogazione di tutte le norme di conservazione in deroga potrebbe

determinare effetti positivi, che peraltro vengono almeno parzialmente controbilanciati dalla norma di flessibilità di cui al successivo comma 14. **Pertanto non si rilevano effetti sui saldi.**

#### **Art 10, comma 11 - Impegni**

La norma **non comporta effetti**, in quanto prevede di fatto l'enunciazione delle attività da porre in essere per le spese decentrate ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte degli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato. Tale disposizione ha l'obiettivo di definire le regole ai fini della verifica e della registrazione degli impegni, che devono essere connessi all'effettiva sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

#### **Art 10, commi 12-13 - Blocco impegni**

Il comma 12 tratta dell'adozione di misure limitative degli impegni e dei titoli di spesa che ripropone per la massima parte le iniziative già assunte, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 194/2002, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. Tali misure, disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie.

Il successivo comma 13, per le medesime finalità di cui al predetto comma 12, estende la possibilità di limitazioni, sentito il Ministro vigilante, alla riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci.

Al fine di garantire il concorso di tali misure agli obiettivi del decreto in esame, il maggiore avanzo derivante delle riduzioni di cui al comma 13, è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile. **Dalle suddette disposizioni non derivano effetti immediati sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Art 10, comma 14 - Flessibilità**

Il comma 14 prevede, in via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, la possibilità di variare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le autorizzazioni relative a spese rimodulabili anche tra programmi diversi. La finalità è quella di incrementare gli strumenti attuali di flessibilità. Attualmente infatti si registra uno scarso utilizzo delle possibilità di intervento a legislazione vigente da parte delle Amministrazioni, mediante atto amministrativo ovvero attraverso il disegno di legge di bilancio. Ciò

in quanto i trasferimenti di risorse tra centri di responsabilità richiedono l'accordo tra diversi responsabili della spesa.

La disposizione stabilisce alcuni limiti alla facoltà di adottare misure di variazione compensativa, qualora la stessa facoltà interessi autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Infatti quest'ultima deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata. Resta comunque escluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese di natura corrente.

La procedura definita dalla norma prevede, sempre nell'ipotesi che i decreti di variazione riguardino autorizzazioni di spesa di fattori legislativi, il necessario coinvolgimento del Parlamento attraverso l'espressione di un parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

**Art 10, comma 15 - definizione oneri inderogabili**

Il comma 15 introduce una norma di interpretazione autentica volta alla miglior definizione del concetto di onere inderogabile, esplicitando il contenuto dell'attuale art. 21, comma 6, della legge 196/2009, in relazione alla determinazione del perimetro delle spese obbligatorie, nell'ambito degli oneri inderogabili.

**Art 10, comma 17 - Destinazione disponibilità del fondo sospesi banca d'Italia e quota delle disponibilità della c.s. 1778 al fondo debiti pregressi**

La disposizione prevede la possibilità dell'utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per l'anno 2011 anche per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse.

Si precisa che, a decorrere dal 2006, sono state progressivamente introdotte misure volte a reperire le necessarie risorse per l'assorbimento progressivo del fenomeno stesso, attraverso la costituzione di un fondo da ripartire per la regolazione delle posizioni debitorie pregresse emerse presso le amministrazioni (articolo 1, comma 50, della legge 266/2005).

Con diverse successive disposizioni normative (art. 9 del decreto-legge 185 del 2008, art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) sono state previste dotazioni aggiuntive del fondo debiti pregressi, da ripartire tra le amministrazioni interessate, sulla base di apposite ricognizioni del debito complessivo, con riferimento agli esercizi 2007-2008.

Pertanto, si chiarisce che, come in passato, anche l'intervento in esame, riferito al debito emergente nel biennio 2009-2010, **non determina effetti per quanto riguarda l'indebitamento netto**, atteso che le risorse del suddetto fondo sono attualmente destinate esclusivamente a fronteggiare posizioni debitorie pregresse che hanno comportato già effetti negativi nei medesimi anni.

D'altronde, anche l'utilizzo del richiamato fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'anno 2011, è **neutrale sul suddetto saldo**, atteso che le relative risorse sono attualmente destinate ad interventi che hanno già esplicitato in passato i loro effetti.

Trattasi infatti, rispettivamente, della cancellazione di scritturazioni in conto sospeso di titoli rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio finanziario di emissione, di speciali ordini di pagamento contabilizzati in conto sospeso ai sensi dell'art. 14 del D.L. 669/1996, convertito dalla Legge n. 30/1997 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e di anticipazioni agli enti locali in attuazione dell'art. 9 del D.L. 669/1996 convertito dalla Legge n. 30/1997.

Si precisa inoltre che ai fini dell'accertamento dell'ammontare del nuovo debito per il periodo 2009-2010, si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 38 del 15 dicembre 2010.

Il suddetto fondo debiti pregressi è altresì incrementato per le medesime finalità per l'importo di **2.000 milioni di euro per l'anno 2011**, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio, non più dovute per rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, che sono corrispondentemente versate al bilancio dello Stato.

Infine, si rappresenta che una quota delle suddette risorse relative ai sospesi di tesoreria è altresì destinata con apposita disposizione del presente decreto all'estinzione del debito verso la Banca d'Italia per le vecchie gestioni di ammasso obbligatorio svolto dall'Ente risi, per l'importo complessivo di euro 33.692.020.

#### **Comma 18 - Datio in solutum**

La disposizione prevede che i crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010 possono essere estinti, a richiesta del creditore e previo parere conforme dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'art. 1197 del c.c.

Al riguardo - posto che il richiamato art. 1197 del c.c. prevede che il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta solamente laddove il creditore lo consenta, e considerato che all'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 300/1999, è attribuita

l'amministrazione dei beni immobili dello Stato (gestendo, tra l'altro, anche i programmi di vendita) e la gestione dei beni confiscati - si tratta, in buona sostanza, della possibilità concessa ai Ministeri, di estinguere un debito attraverso la cessione di beni immobili e mobili statali destinati alla vendita o comunque alla dismissione.

La cennata disposizione, quindi, **non reca effetti** sulla finanza pubblica in quanto il procedimento di estinzione dei debiti dei Ministeri ivi delineato risulta essere facoltativo e, quindi, suscettibile di una valutazione caso per caso da parte del soggetto pubblico debitore nonché dell'Agenzia del Demanio. Detta valutazione concerne, da un lato, l'opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore e, dall'altro lato, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie in capo al creditore stesso che, ad esempio, potrebbero determinare la compensazione dei crediti.

Inoltre, per quanto attiene all'Agenzia del Demanio, appare opportuno rammentare che - giusta previsione dell'art. 1, comma 479, della legge n.266/2005 (finanziaria 2006) - nell'ambito della stessa è già operante la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili dello Stato, per cui anche sotto questo fronte, non insorgono maggiori oneri, rientrando nell'attività istituzionale ordinaria la valutazione dei beni statali oggetto di cessione.

Da ultimo, non può essere trascurata la circostanza del verificarsi di un possibile effetto finanziario positivo, determinato dal venir meno del debito a fronte di una cessione di beni patrimoniali, che peraltro prudenzialmente in questa sede non viene valutato.

#### **Comma 20 - Modifica comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010**

La norma determina l'esclusione di alcuni soggetti dal divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, stabilito con il dl 78/2010. I relativi effetti possono essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente **nel limite di 40 milioni di euro**, con corrispondenti **effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2012**, tenuto anche conto che, relativamente agli enti vigilati dal Ministero dei beni per i beni e le attività culturali, il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 prevedeva l'esplicita esclusione dal limite di che trattasi solo per le spese per mostre realizzate nell'ambito dell'attività istituzionale.

#### **Comma 21 - Vendita titoli sequestrati**

La disposizione **non comporta effetti finanziari** negativi in quanto non innova la disciplina già vigente in materia di vendita dei titoli sequestrati, oggetto di provvedimenti di sequestro



nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Infatti, viene precisato che i suddetti titoli sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenendo conto della natura provvisoria dell'istituto del sequestro, esplicitando espressamente che l'alienazione dovrà avvenire secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati dal citato articolo 6, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

#### **Art 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**

L'intervento normativo proposto intende favorire il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche attraverso una serie di interventi di varia natura, tra loro coordinati. Tali misure vedono il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione - che lo stesso gestisce attraverso la centrale di committenza nazionale Consip S.p.A. - nonché dei diversi livelli di governo della spesa pubblica che, insieme, costituiscono il sistema a rete, ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 296/2006.

In particolare, il comma 1 prevede misure dirette ad aumentare i processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete. Il Ministero dell'economia e delle finanze, che è uno dei principali attori di tale sistema, attiva un piano diretto ad ampliare la quota di spesa per l'acquisto di beni e servizi gestita attraverso l'utilizzo di strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), con cadenza trimestrale, le merceologie per le quali si procede a dare attuazione al piano.

Per la realizzazione delle finalità di centralizzazione della spesa di beni e servizi nonché per l'incremento della quota di acquisti effettuati in via telematica, il comma 2 vincola il Ministero dell'economia e delle finanze a mettere a disposizione, secondo regole di cooperazione condivise in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il proprio sistema informatico di negoziazione a favore del sistema a rete. Il comma 3 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano richiedere al Ministero dell'economia e finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).

Il comma 4 della disposizione in esame prevede, con specifico riferimento alle categorie merceologiche di beni e servizi oggetto del piano, la messa a disposizione di strumenti di supporto

alla attività di monitoraggio e controllo da parte delle strutture amministrative interessate, in modo da favorire i processi di razionalizzazione nell'ambito degli acquisti di beni e servizi.

Il comma 5 introduce una clausola d'invarianza finanziaria per cui dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Completano il quadro degli interventi il comma 6, che rende più stringente il vincolo costituito dal rispetto dei parametri di prezzo-qualità (benchmark). Tale disposizione viene più facilmente monitorata dagli organi di controllo attraverso l'accesso alle informazioni residenti presso l'Osservatorio istituito nell'ambito dell'Autorità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dal comma 7.

Sempre nell'ambito degli acquisti di beni e servizi, il comma 9 consente alle amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (incluse le scuole e le Agenzie Fiscali) di avvalersi del Service Personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti. Ciò a fronte del versamento di un contributo a copertura dei costi fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il suddetto contributo viene versato su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 prevede un intervento mirato di razionalizzazione della spesa specifica del Ministero della giustizia, attuato attraverso il ricorso a forme di centralizzazione della committenza ed attraverso l'utilizzazione della Consip S.p.A.

Il comma 11 estende alle nuove iniziative - siano esse convenzioni, accordi quadro o gare su delega - il meccanismo di remunerazione sugli acquisiti, da porre a carico degli aggiudicatari delle gare, già previsto dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Analogo meccanismo è previsto per le convenzioni di cui al comma 9 stipulate dal Ministero della Giustizia.

I meccanismi di remunerazioni possono essere previsti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, diretta ad escludere che i costi sostenuti dall'aggiudicatario per effetto di tali meccanismi possano traslarsi sulle amministrazioni sotto forma di incremento dei prezzi degli acquisti centralizzati.

Il comma 12 stabilisce infine che nella relazione ex articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano illustrati i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione viene inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Dall'attuazione delle misure sopra descritte derivano risparmi per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, che sono comunque scontati nell'ambito delle norme di riduzione della spesa previste dal presente decreto-legge. Pertanto, alla normativa in esame **non possano in generale essere ascritti nuovi o maggiori effetti di contenimento** della spesa pubblica.

**Art. 12, comma 1 - Acquisto e vendita di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni**

La disposizione prevede la previa verifica di compatibilità con il rispetto del saldo strutturale di ogni operazione di acquisto e vendita di immobili da parte di pubbliche Amministrazioni. **Dalla norma non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.**

**Art. 12, commi 2-11 - Manutenzione immobili**

In base alla norma in esame, l'Agenzia del demanio gestisce in maniera accentrata le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, che confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il MEF, con corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle Amministrazioni interessate, escluse le quote residuali di interventi che continuano a gestire il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, solo per le piccole manutenzioni, le singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

A tal fine, le risorse iscritte per tale scopo nel bilancio dello Stato, al netto di quelle che vengono mantenute in capo ai suddetti Ministeri per le attività residuali, vengono trasferite sulla base delle comunicazioni annuali delle suddette Amministrazioni trasmesse all'Agenzia del Demanio, che ha già individuato i relativi immobili in appositi elenchi, pubblicati sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici.

La citata Agenzia, alla luce delle richiamate comunicazioni annuali, definisce un piano triennale degli interventi, volto anche alla riduzione delle locazioni passive, stipulando accordi quadro con società specializzate del settore, ovvero con convenzioni quadro con il MIT. E' previsto altresì che le ripetute Amministrazioni, a fini della razionalizzazione degli spazi, comunichino annualmente le previsioni relative a nuove costruzioni.

Tale proposta si ricollega alla normativa introdotta con l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, che ha fissato alcuni limiti ai commi da 618 a 626, entro cui si devono ridurre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nella P.A. (con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

In particolare, tale normativa, nello stabilire che le risorse rispettivamente destinate alle manutenzioni ordinaria e straordinaria degli immobili siano destinate su distinti capitoli per ciascuna delle Amministrazioni interessate, ha fissato appositi limiti di spesa.

I limiti sono determinati sulla base di specifiche percentuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà statale in uso governativo nonché per la manutenzione ordinaria relativamente agli immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato, indicati al comma 618 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 ed applicati al valore degli immobili (questi limiti non vengono peraltro modificati dall'iniziativa in esame).

In relazione a tali disposizioni, è stato già considerato sui saldi di finanza pubblica un corrispondente effetto positivo, derivante sia dalla razionalizzazione delle spese che dalla riduzione del costo degli immobili in uso, valutato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in 290 milioni di euro per l'anno 2008, 230 milioni per l'anno 2009 e 220 milioni per l'anno 2010.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la proposta in esame va altresì ricondotta nell'ambito del complessivo obiettivo di contenimento dei costi di locazione passiva e manutenzione, che ha portato all'individuazione dell'Agenzia del Demanio quale "Conduttore unico", ferme restando le attività e le funzioni che permangono in capo ai suddetti Ministeri, sia ai fini della razionalizzazione degli spazi che del riordino delle procedure relative alle locazioni passive.

Tale processo di riordino delle locazioni passive è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2, c. 222, della legge 191/2009, con ulteriori effetti positivi scontati su tutti i saldi, valutati in 65,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, correlati alla riduzione del 10% delle risorse statali sulle locazioni passive, confluite per la restante parte in un fondo unico per le locazioni presso il MEF, le cui risorse sono anch'esse già attribuite all'Agenzia del demanio.

Ciò considerato, la nuova proposta di affidamento all'Agenzia del Demanio degli interventi manutentivi ordinari e straordinari realizzati sugli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato non modifica il quadro finanziario complessivo delle risorse, come configurato dalla legge 244/2007 e dalla legge 191/2009, ed i relativi effetti di contenimento della spesa pubblica, mantenendosi altresì l'attuale distinzione tra le spese correnti e di investimento.

Pertanto, per l'iniziativa in esame **non vengono considerati effetti sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Art. 12, commi 12-14 - Censimento immobili pubblici**

La disposizione recata dal comma 13 tende a rafforzare l'efficacia delle disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa sottese agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo che la relativa violazione è causa di responsabilità amministrativa.

Il successivo comma 15, poi, estende anche al Dipartimento del Tesoro, per gli atti di competenza, la possibilità di effettuare la segnalazione alla Corte dei Conti in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione in discorso.

Tali disposizioni **non comportano riflessi finanziari diretti**, avendo soltanto una portata deterrente e sanzionatoria.

Le previsioni contenute nel comma 14 hanno, poi, semplice natura ordinamentale, finalizzate a definire il discrimine tra il Rendiconto patrimoniale a valori di mercato, curato dal Dipartimento del Tesoro, e il Conto generale del patrimonio dello Stato redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato, a norma degli artt. 36 e 37 della legge n. 196/2009.

#### **Art 13 - Rimodulazione di fondi:**

##### **Comma 1 - Riduzione "fondo depositi dormienti", di cui all' art. 1, c. 343, della legge 266/2005**

La disposizione prevede il **definanziamento della dotazione del fondo** di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 8-octies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che viene **ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011. La medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.**

In sostanza, atteso che l'articolo 8-octies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto il finanziamento del "fondo depositi dormienti" per 103 milioni di euro per l'anno 2011, con la norma in esame si propone di posticipare il suddetto rifinanziamento al 2015.

##### **Comma 2 - Riduzione fondo all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009**

La disposizione prevede la **riduzione della dotazione del fondo** di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, **per l'importo di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011**, relativamente alla quota riassegnata nel 2011 e non ancora utilizzata (in relazione alle economie derivanti dai definanziamenti 2007-2009 ex art. 1 del decreto-legge 78/2010).

##### **Comma 3 - Riduzione dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale**

La disposizione prevede il **definanziamento della dotazione del Fondo** strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con

riferimento alla quota di risorse derivate dalla riforma previdenziale per le donne nel pubblico impiego.

Trattasi in sostanza dei risparmi della riforma pensionistica, con particolare riferimento alla quota concernete l'aumento dell'età pensionabile delle donne, destinata in aumento del suddetto Fondo strategico (art. 18, c. 1, lett. b-bis d.-l. n. 185/08), ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per interventi per le politiche sociali e familiari.

Al riguardo, si premette che le richiamate risorse, ai sensi della suddetta normativa, sono state iscritte in bilancio sul cap. 2836/MEF, per gli importi di 120 milioni di euro per l'anno 2010 e di 242 milioni di euro per l'anno 2011 e successivi, in relazione all'elevazione graduale dal 2010 del requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici donne dipendenti delle pubbliche.

Il suddetto fondo è stato successivamente rifinanziato dall'art 12, comma 12 sexies del dl 78/2010, in relazione all'accelerazione del citato percorso di allineamento dell'età pensionabile delle donne del pubblico impiego agli uomini dello stesso settore, modificando quanto originariamente previsto e prevedendo, anziché il passo di incremento inizialmente previsto del requisito anagrafico di 1 anno ogni 2, un allineamento già in vigore dal 1° gennaio 2012 anziché dal 1° gennaio 2018.

Per effetto di tali modifiche, l'ammontare del fondo in parola è stato incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2012, 150 milioni per l'anno 2013, 350 milioni per l'anno 2014, 300 milioni per l'anno 2015, 200 milioni per l'anno 2016, 100 milioni per l'anno 2017 e 50 milioni per l'anno 2018, in relazione alle corrispondenti economie previste per accelerazione dell'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego.

Occorre altresì segnalare che, nel corso delle manovre di finanza pubblica per gli anni 2010 e 2011, rispettivamente, in applicazione del comma 129 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010 e del comma 53 dell'art. 2 della legge finanziaria 2011, sono state apportate le riduzioni dei suddetti stanziamenti, con esclusivo riferimento agli anni 2010 e 2011, per gli importi di 120 milioni di euro e 242 milioni di euro, in relazione alla copertura del complesso degli oneri ivi previsti.

Si precisa, pertanto, che tali riduzioni non riguardano gli anni successivi al 2011 e, seppure non possono essere riferite alla copertura di interventi specifici, sono state di fatto destinate, per lo più, alla copertura dei nuovi interventi in materia di politiche sociali, contestualmente introdotti dalle medesime manovre di finanza pubblica.

L'ammontare delle quote annue residue del fondo, iscritte in bilancio per gli anni a decorrere dal 2012, non utilizzate per le suddette coperture e quindi tuttora destinate agli interventi per politiche sociali e familiari, è indicato nel prospetto riepilogativo a seguire ed appare crescente fino

all'anno 2015 (quando raggiunge il livello di 592 milioni di euro) per poi decrescere progressivamente fino all'ammontare di 242 milioni di euro per l'anno 2020, quando si stabilizza, anche per gli anni successivi.

<b>Dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - cap. 2836/MEF</b>											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 e succ.
Integrazione ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102	120,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0
Copertura ex comma 129 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010	-120,0										
Rifinanziamento previsto dall'art. 12, comma 12 sexies del dl 78/2010			10,0	150,0	250,0	350,0	300,0	200,0	100,0	50,0	
Copertura ex comma 53 dell'art. 2 della legge finanziaria 2011		-242,0									
<b>Disponibilità al netto utilizzi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252,0</b>	<b>392,0</b>	<b>492,0</b>	<b>592,0</b>	<b>542,0</b>	<b>442,0</b>	<b>342,0</b>	<b>292,0</b>	<b>242,0</b>

#### **Art 14 – Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici:**

##### **Commi 1-5 – COVIP**

La disposizione prevede l'attribuzione alla COVIP (la cui attività istituzionale afferisce alla vigilanza sulle forme di previdenza complementare private non obbligatorie) del controllo sulla gestione degli investimenti finanziari degli enti previdenziali di diritto privato (gestori di una funzione previdenziale obbligatoria pubblica) e sulla relativa composizione del patrimonio e contabili, riconoscendo a tale organismo anche i necessari poteri di ispezione, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari per poter correttamente esercitare tale controllo a garanzia della solidità degli strumenti finanziari utilizzati e della trasparenza dell'attività degli operatori negoziali professionali.

Il comma 4 prevede che le predette funzioni attribuite alla COVIP sono esercitate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali la COVIP può avvalersi di un contingente di personale acquisito da altre pubbliche amministrazioni, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza, e conseguente trasferimento delle relative risorse.

Per assicurare l'invarianza finanziaria il contingente, stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sarà definito nei limiti e con le disponibilità finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Commi 6 - 14 - Cinecittà Luce**

La disposizione, quanto agli aspetti finanziari, prevede che con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5 bis del decreto legge 118/1993, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».

Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali, mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà.

Nell'articolo in esame, inoltre, è prevista un'autorizzazione di spesa di 15.000 euro per l'anno 2011, per la sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Con riferimento agli aspetti relativi al personale la norma non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che contestualmente al passaggio del personale viene previsto il trasferimento al MIBAC delle risorse finanziarie occorrenti alla corresponsione del trattamento economico.

#### **comma 15 - Norma interpretativa in materia di subentro nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi**

La disposizione è interpretativa dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ed è volta in particolare a chiarire che la successione, da parte delle amministrazioni di destinazione, nella totalità dei rapporti giuridici degli enti soppressi di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, avviene direttamente a titolo universale, senza che abbia luogo una preventiva procedura di liquidazione degli enti soppressi.



Pertanto, si tratta di una norma di carattere ordinamentale che **non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Comma 16 - Comitato Sir**

La disposizione prevede che il corrispettivo finale previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, previsto in relazione alla soppressione del Comitato per l'intervento nella SIR, sia versato entro il 15 dicembre 2011.

Trattasi della somma residua da versare al bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre 2010, al netto dell'importo di 200 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dello stesso Comitato, già acquisito all'entrata nel 2010 ai sensi della richiamata disposizione del d.l. 78/2010. La disposizione in esame ne assicura l'acquisizione all'erario entro il termine dell'esercizio, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito.

Trattandosi di risorse che devono essere acquisite in bilancio a legislazione vigente, la fissazione di una nuova data certa non determina effetti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente nel corrente esercizio, tenuto anche conto che il suddetto residuo patrimonio del Comitato, ogni sua attività, passività e rapporto, è trasferito alla Società Fintecna o a Società da essa interamente controllata.

Relativamente alla modifica della procedura di nomina dal Presidente del collegio di tre periti che deve verificare la situazione economico-patrimoniale redatta dal Comitato alla data di soppressione, si rappresenta che è **priva di effetti finanziari.**

#### **Articolo 14, commi 17 e successivi - ICE**

Le disposizioni in esame sono intese a disciplinare il procedimento relativo al passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza.

In particolare, viene precisato che a seguito del citato trasferimento – senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione – i Ministeri interessati provvedono ad adottare le necessarie misure di riorganizzazione, con i regolamenti di cui all'art. 4 del dlgs n. 300/99.

Nelle more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione, viene prevista l'adozione di appositi DD.P.C.M., al fine di effettuare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite a ciascun dicastero per effetto della soppressione dell'ICE. Vengono, altresì, dettate disposizioni intese a consentire la prosecuzione dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'emanazione dei suddetti provvedimenti.

Con riguardo al personale, la norma prevede il transito del personale a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico e del personale con contratto di diritto locale presso il

Ministero degli affari esteri. Per la prima tipologia di personale viene prevista la clausola di salvaguardia del trattamento economico nelle componenti fondamentali ed accessorie, limitatamente alle voci fisse e continuative, con possibilità di attribuire un eventuale assegno *ad personam* riassorbibile nei casi in cui sia riscontrato un differenziale retributivo.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e **non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.**

In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l'ICE ai Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i citati dicasteri faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall'ente soppresso e a ciò destinate.

Inoltre, la prevista riorganizzazione dei Ministeri interessati, in conseguenza dell'acquisizione delle nuove funzioni, verrà effettuata nel rispetto dell'invarianza finanziaria.

#### **Commi 28: Trasformazione dell' UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI**

Si prevede la trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico — ASSI, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. La disposizione **non determina oneri a carico della finanza pubblica** in quanto trattasi di norma di razionalizzazione.

**Articolo 15: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari**

**Comma 1:** La disposizione prevede che gli enti vigilati dallo Stato in situazione di grave dissesto finanziario possano essere sottoposti a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Trattandosi di una norma di carattere ordinamentale, **non vi sono effetti sui saldi di finanza pubblica.**

**ART 16 - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO****Commi 1- 3**

Gli obiettivi minimi di risparmio individuati dalla norma sono stati definiti considerando un insieme di possibili interventi di proroga e di predisposizione di altre misure con effetti di contenimento sulla consistenza del personale e sui relativi trattamenti economici. La tavola seguente riporta tali obiettivi considerati al lordo degli effetti indotti ed il loro impatto in termini di indebitamento netto, al netto degli effetti indotti.

	2013	2014	2015	2016 e successivi
<i>Obiettivi minimi di risparmio per il pubblico impiego - economie lorde</i>	70	1.440	660	730
<i>Effetti sull'indebitamento netto - al netto degli effetti indotti</i>	30	740	340	370

Si precisa che l'economia lorda indicata per l'anno 2014 di 1.440 milioni di euro è comprensiva di 330 milioni di euro relative ad economie sul personale del Servizio Sanitario nazionale e degli Enti locali. In termini di effetti sull'indebitamento netto, dei 740 milioni di euro indicati, 170 milioni di euro sono relativi al personale del Servizio Sanitario nazionale e degli Enti locali. Le suddette risorse concorrono pertanto al miglioramento dei saldi considerati nell'ambito della manovra sul Servizio Sanitario nazionale e sugli Enti locali prevista dal presente decreto.

Considerato il rinvio ad apposito atto regolamentare, **non si scontano effetti in termini di saldo netto da finanziare.** La clausola di salvaguardia che completa la disposizione, prevedendo nel caso di scostamento rispetto agli obiettivi di risparmio la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, garantisce l'effettività degli obiettivi di risparmio indicati.

**Commi 4 e 5 – Dividendo dell'efficienza**

Le disposizioni sono volte, tra l'altro, ad avviare, nell'ambito del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, una procedura volta ad introdurre piani triennali intesi in particolare alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del DLgs 30/03/2001 n°165.

Nell'ambito di tale generale processo finalizzato tra l'altro al riordino e ristrutturazione amministrativa, è prevista altresì la possibilità di utilizzare per la contrattazione integrativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, una parte delle eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni di contenimento della manovra.

L'intervento non appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi, atteso che le economie annualmente derivanti dai piani di razionalizzazione possono essere utilizzate solo in parte per l'incentivazione del personale (nel limite del 50%), determinandosi in tal modo un margine di miglioramento aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quello effettivamente realizzato a normativa vigente.

Ciò, tenuto anche conto del disallineamento temporale tra il periodo di realizzazione delle economie e quello della corresponsione dei benefici al personale, che non dovrebbe avere impatto dal punto di vista dei saldi di bilancio.

Infatti, fermo restando che a fronte di risparmio conseguito in un determinato anno, sul lato della spesa le erogazioni avverrebbero nell'anno successivo, tuttavia, è dato ritenere che l'effetto di risparmio sia ripetibile, sicché nell'anno di erogazione si registreranno comunque nuovi risparmi sufficienti a compensare la spesa, che comunque verrebbe iscritta in bilancio l'anno successivo.

In ogni caso, eventuali effetti migliorativi derivanti dalle quote annue di economie a consuntivo, al netto di quelle utilizzate per la suddetta finalità di spesa, non vengono prudenzialmente considerati.

**Comma 7 - Salvaguardia degli effetti dell'art.9 del D.L. n.78 del 2010**

La norma non ha effetti onerosi essendo piuttosto diretta a salvaguardare i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 22 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010.

**Comma 8 - Esecuzione decisioni Corte Costituzionale in materia pubblico impiego**

La norma è diretta a garantire, attraverso anche la responsabilizzazione del dirigente competente, una tempestiva ed immediata esecuzione di sentenze della Corte Costituzionale che

dichiarino l'illegittimità di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la cui ritardata o mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l'indebita attribuzione di trattamenti economici superiori. Pertanto la stessa **non comporta effetti onerosi** ma, al contrario, potrebbe comportare **risparmi di spesa che tuttavia sono valutabili solo a consuntivo**.

#### **Commi 9, 10 e 11 – Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro**

Le norme di cui ai commi 9 e 10 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, **non producono effetti finanziari**. La norma di cui al comma 11, intervenendo sulle modalità applicative della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva, non ne modifica gli ambiti di applicazione e **non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica**.

#### **Art 17 – Razionalizzazione della spesa sanitaria**

##### **Commi 1 e 2 – Riduzione spesa sanitaria**

Le disposizioni in argomento prevedono una manovra nel settore sanitario in termini di **indebitamento netto della PA pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 5.000 milioni di euro per l'anno 2014**.

In termini di **saldo netto da finanziare** gli effetti sono pari a **2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 5.450 milioni di euro per l'anno 2014 per le motivazioni di seguito riportate**.

Con l'Intesa del 28 settembre 2006 (relativa al triennio 2007-2009) è stato condiviso tra Stato e Regioni il principio che le variazioni su base annua del livello del finanziamento, ove non espressamente indicate normativamente, debbano essere corrispondenti a quelle del PIL nominale. Tale principio è stato ribadito con l'Intesa del 3 dicembre 2009, relativa al triennio 2010-2012, al lordo delle manovre. Altro principio condiviso con le regioni è che il livello del finanziamento ordinario così determinato (cioè con la crescita del PIL) è dimensionato, con riferimento alla spesa per il personale dipendente e convenzionato, all'applicazione dei rinnovi contrattuali in coerenza con il parametro di riferimento di finanza pubblica, che sostanzialmente coincide con l'inflazione programmata. Pertanto qualora intervengano disposizioni che prevedono un riconoscimento contrattuale effettivo superiore/inferiore a quello derivante dal predetto parametro, corrispondentemente il livello di finanziamento va incrementato/diminuito.

Pertanto, tenuto conto che il livello del finanziamento per gli anni 2013 e 2014 non risulta determinato normativamente, in quanto l'ultima Intesa (e la legge finanziaria di recepimento dell'Intesa stessa) in ambito sanitario riguarda il triennio 2010-2012, applicando le regole condivise

sopra riportate, lo stesso viene automaticamente dedotto, come riportato nella seguente tabella, laddove il PIL è quello previsto nel DEF 2011.

**Tabella 1**

	2012	2013	2014
Livello del finanziamento del settore sanitario a legislazione vigente (*)	108.780	111.794	116.236
var %		2,8%	4,0%
PIL	1.642.432	1.696.995	1.755.013
var %		3,3%	3,4%

(\*) per l'anno 2013 si tiene conto anche degli effetti delle disposizioni in materia di personale dipendente e convenzionato di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 78/2010

Le disposizioni in argomento prevedono che la dimensione finanziaria di ciascuna delle singole misure da attivare per conseguire la manovra sopra indicata sia definita in sede di Intesa Stato-Regioni, da sottoscrivere entro il 30 aprile 2012.

Qualora l'Intesa non venga raggiunta entro tale data, la predetta dimensione finanziaria è fissata dal presente provvedimento, tenendo anche conto per l'anno 2014 del contributo alla manovra derivante dalle misure in materia di personale di cui all'articolo 16 (per le quali in questa sede si considerano solo gli effetti sul Servizio sanitario nazionale, sia con riferimento al personale dipendente che a quello convenzionato).

In particolare, per l'anno 2013 il contributo in termini percentuali è pari al 30%, 40% e 30% rispettivamente per le misure di cui alle lettere a), b) e c). Per l'anno 2014 è pari al 22%, 20%, 15% e 40% rispettivamente per le misure di cui alle lettere a), b), c) e d).

La somma delle percentuali dell'anno 2014 è pari a 97%, tenuto conto di un'ipotesi di incidenza delle misure sul personale di cui all'articolo 16, in termini di indebitamento netto, sul settore sanitario, pari al 3%. Nel caso in cui l'esercizio del potere regolamentare previsto all'articolo 16 determini un'incidenza delle misure in materia di personale in termini di indebitamento netto diversa dal 3%, le percentuali per l'anno 2014 saranno proporzionalmente rideterminate e conseguentemente sarà rideterminato, con decreto interministeriale, l'importo sul saldo netto da finanziare riportato in tabella 2.

Tabella 2

	Indebitamento netto		saldo netto da finanziare	
Anno	2013	2014	2013	2014
Effetti	2.500	5.000	2.500	5.450

In tali termini, il livello del finanziamento viene così rideterminato ed i tassi di variazione per gli anni 2013 e 2014, come indicati nella disposizione, sono riportati nella tabella 3.

Tabella 3

	2012	2013	2014
livello del finanziamento a legislazione vigente	108.780	111.794	116.236
var %		2,8%	4,0%
Manovra		-2.500	-5.450
livello del finanziamento dopo la manovra	108.780	109.294	110.786
var %		0,5%	1,4%
PIL	1.642.432	1.696.995	1.755.013
var %		3,3%	3,4%

Di seguito sono descritti gli strumenti che consentono alle regioni di realizzare una corrispondente riduzione di spesa al fine di garantire l'equilibrio nel bilancio sanitario regionale. Nel dettaglio si prevede quanto segue:

a) nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l'Osservatorio medesimo, avvalendosi anche della CONSIP (che ai sensi dell'articolo 11 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per acquisti gestita attraverso un sistema centralizzato), elabora prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari.

Ciò sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di impatto di spesa per il settore sanitario, redatto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2013. In funzione della rilevante variabilità che si registra tra le regioni, o addirittura all'interno della medesima regione tra le varie Aziende sanitarie, in termini di prezzo

relativamente all'acquisto dei medesimi beni è possibile conseguire un obiettivo di risparmio rilevante. In relazione alle diverse modalità organizzative regionali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si dispone che le regioni conseguano l'obiettivo di risparmio anche a carico della voce di spesa concernente l'acquisto di prestazioni sanitarie presso privati accreditati, dal momento che, evidentemente, le regioni che ricorrono maggiormente all'acquisto di prestazioni dai soggetti privati, presentano un'incidenza inferiore in termini di spesa per beni e servizi;

b) con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale scostamento dal tetto del 2,4% della spesa farmaceutica ospedaliera, in misura non superiore al 35% di tale scostamento. A legislazione vigente il predetto eventuale scostamento è interamente a carico delle regioni.

Qualora non venga adottato tale regolamento entro il 30 giugno 2012, l'AIFA provvede ad aggiornare le tabelle concernenti le soglie di consumo da raggiungere da parte delle regioni in relazione all'utilizzo di farmaci con brevetto scaduto, all'interno di specifiche categorie terapeutiche omogenee. A legislazione vigente tali tabelle, già elaborate dall'AIFA sulla base dei dati del sistema Tessera Sanitaria, consentono alle regioni, qualora le stesse adottino le necessarie misure volte ad incentivare la prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto, di conseguire risparmi in misura non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nella disponibilità delle regioni medesime. Con la disposizione in argomento, nell'assegnare all'AIFA un nuovo obiettivo finanziario coerente con la manovra complessiva, si dispone che i correlati risparmi contribuiscano alla realizzazione della manovra stessa. Corrispondentemente viene ridotto il tetto per la spesa farmaceutica territoriale;

c) nello specifico settore dei dispositivi medici si introduce una disciplina analoga a quella concernente la spesa farmaceutica ospedaliera, con l'introduzione di un tetto di spesa a livello nazionale ed in ciascuna regione, prevedendo che le regioni monitorino il relativo livello di spesa e siano responsabili del rispetto del tetto e del suo eventuale superamento. Per perseguire la riduzione di spesa programmata le regioni si avvalgono anche delle attività dell'Osservatorio di cui alla lettera a).

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono introdotte misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. In tale ambito potranno essere d'aiuto i procedimenti regionali di controllo delle esenzioni per reddito, entrati ormai nella fase a regime, di cui all'articolo 79, comma 1-sexies della legge 133/2008, attraverso il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. In ogni caso si prevede che le regioni possano ridurre tali misure di compartecipazione, purché assicurino con misure alternative l'equilibrio economico, previa certificazione dei competenti Tavoli tecnici in materia sanitaria.



Per l'anno 2014 concorrono alla manovra nel settore sanitario anche le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale dipendente e convenzionato. Poiché le singole misure indicate all'articolo 16 dovranno essere, nell'an e nel quantum, puntualmente definite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, si ipotizza allo stato che l'effetto in termini di indebitamento netto sia pari a circa 150 milioni di euro, in quanto a legislazione vigente è scontato il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, nel mentre con riferimento al saldo netto da finanziare, per le regole richiamate e condivise tra Stato e Regioni, si ipotizza che l'effetto sia pari a circa 600 milioni di euro.

Con riferimento alle **disposizioni cui ai commi 3 e 4 che non comportano effetti scontati nella manovra** si rappresenta quanto segue.

### **Comma 3 - Personale SSN**

La disposizione in esame riguarda la spesa per il personale del SSN per gli anni 2013 e 2014, confermando anche per tali anni quanto già previsto dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 per gli anni 2010, 2011 e 2012. Trattandosi di conferma di vigenti disposizioni per le quali suo tempo non sono stati stimati risparmi, alle stesse anche per gli anni 2013 e 2014 non sono associati effetti finanziari.

### **Comma 4 - Piani di rientro**

Le disposizioni sono dirette a potenziare la strumentazione concernente i Piani di rientro dai deficit sanitari e quindi a rafforzare il sistema di governance nel settore sanitario.

In particolare, la disposizione di cui alla lettera a) è diretta a garantire effettività all'obbligo della regione, già vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 191/2009, di rimozione degli ostacoli, anche legislativi, alla piena attuazione del piano di rientro, al fine di assicurare la corretta esecuzione del piano, ovvero del relativo programma operativo. A tale scopo la norma dispone che qualora in corso di attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi, i relativi organi di attuazione individuino ostacoli legislativi regionali non rimossi, ne facciano segnalazione al Consiglio regionale, che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto inutilmente tale termine, la norma autorizza il Consiglio dei ministri ad adottare le idonee iniziative per il superamento degli ostacoli riscontrati.

La disposizione introdotta alla lettera b) è diretta a chiarire che i programmi operativi predisposti dalle regioni sottoposte a Piano di rientro costituiscono a tutti gli effetti la prosecuzione, ma anche il necessario aggiornamento, dei Piani stessi, tenuto conto del possibile mutato quadro

ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e in termini di nuovi obblighi (pattizi o legislativi) sussistenti in capo alle regioni.

Le norme di cui alle lettere c) e d) sono dirette a garantire che il Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo adotti il nuovo Piano sanitario regionale in modo tale da garantirne la coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio sanitario e con gli obblighi sopravvenuti in capo alla regione, rispetto all'anno di sottoscrizione del Piano di rientro stesso, in conseguenza della sottoscrizione tra lo Stato e le Regioni del Patto per la salute 2010-2012.

Le disposizioni di cui alla lettera e) sono rafforzative rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente in materia di sospensione delle azioni esecutive, fino a al 31 dicembre 2011, per le regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate, allo scopo di garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali che è una delle azioni di risanamento comprese nei piani di rientro. Ciò attraverso un'azione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, non compromessa, rallentata o addirittura impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende ovvero dai pignoramenti già intervenuti.

La disposizione introdotta alla lettera f) fa riferimento alle regioni impegnate nell'attuazione dei Piani di rientro per le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 è scattato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale.

Per tali regioni si consente una limitata deroga al blocco, riguardante il solo personale dirigente medico di struttura complessa. La deroga può essere disposta con decreto interministeriale, su richiesta della regione interessata, previo accertamento della necessità di procedere al predetto conferimento, a tutela dei livelli essenziali di assistenza, nonché della relativa compatibilità con la programmazione della rete ospedaliera e con l'equilibrio di bilancio sanitario, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sentita l'AGENAS.

#### **Comma 5 - Accertamenti medico legali – Art 55-septies del dlgs 150/2009**

La disposizione in esame prevede la possibilità, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, di trasferire per gli esercizi 2011 e 2012 una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

Tale quota, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, può essere iscritta su appositi capitoli di natura obbligatoria, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su

appositi fondi, in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate diverse da quelle statali. Ciò in quanto, in base alla normativa antecedente alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, le risorse da destinare ai suddetti pagamenti erano comprese nel livello ordinario del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La citata Sentenza ha invece posto a carico di ciascuna Amministrazione l'onere per le visite in questione, escludendo la possibilità di ricorrere al fondo sanitario nazionale, in quanto spese non incluse tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria, che quindi non possono essere poste a carico delle ASL.

Peraltro, tale modifica ha di fatto generato una criticità di ordine finanziario, in assenza della copertura, a fronte dell'insorgenza degli oneri per le visite fiscali, da porre a carico delle pubbliche amministrazioni; di conseguenza, è intervenuto l'art 2-ter del decreto-legge 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, diretto a risolvere limitatamente all'esercizio 2010 la suddetta criticità, nell'ambito del riparto delle citate disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, è stato infatti individuato l'importo di 70 milioni di euro per il 2010, accantonato in sede di riparto delle risorse del SSN in conseguenza della sentenza in parola, per assegnarlo alle regioni, per la ripetuta copertura degli oneri delle visite fiscali, in base a criteri specifici da definire, anche a seguito di verifica dell'effettiva onerosità dell'impianto normativo sulla materia.

La norma in esame, per gli anni 2011 e 2012, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie, tuttora disponibili a legislazione vigente nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizza una procedura simile a quella già seguita per il 2010, disponendo peraltro che tali risorse siano ripartite in relazione agli oneri di pertinenza delle Amministrazioni pubbliche, nel rispetto del quadro delineato dall'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dalla richiamata sentenza.

Infine, per quanto riguarda la problematica della copertura degli oneri delle visite fiscali che verranno effettuate a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio verrà stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, a seguito della verifica dell'effettiva onerosità dell'impianto normativo in esame.

Correlativamente, al fine di assicurare la necessaria copertura, il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato verrà determinato, a decorrere dal medesimo esercizio, tenendo conto del minor fabbisogno sanitario, pari a 70 milioni di euro, derivante alla normativa in esame.

**Comma 6 – Risorse alle regioni per abolizione compartecipazione su ricette assistenza specialistica**

In seguito all'abolizione, per l'anno 2011, della quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica (introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 296/2006) si è reso necessario garantire alle regioni, in attuazione del Patto per la salute 2010-2012, risorse in misura corrispondente (complessivamente pari a 834 milioni di euro), ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Una prima quota, pari a 347,5 milioni di euro è stata garantita, per il 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 220/2010 e ora, con la disposizione in argomento, si completa la copertura, **per la restante parte pari a 486,5 milioni di euro.**

**Commi 7, 8 e 9 – Finanziamento INMP**

Le norme dispongono un **finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2011** in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (INMP) e per il contrasto delle malattie della povertà, con copertura mediante corrispondente **riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7**, in attuazione del trattato Italo-Libico, che presenta la necessaria disponibilità. Per gli anni 2012 e 2013, l'intervento è finanziato utilizzando risorse, a tal fine vincolate nell'ambito di un apposito progetto interregionale, iscritte sul fondo sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni. L'eventuale definizione dell'assetto a regime dell'Istituto sarà regolato d'intesa con le regioni interessate.

L'INMP è composto da una sede centrale a Roma e da tre centri di riferimento regionali nel Lazio, Puglia e Sicilia, nella attuale fase del progetto di sperimentazione gestionale.

L'Istituto persegue la missione originaria dell'antico Ospedale Santa Maria e San Gallicano di Roma ed in particolare svolge attività di ricerca per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà; elabora e attua programmi di formazione professionale, di educazione e comunicazione sanitaria; collabora con l'OMS e le altre Organizzazioni internazionali nella lotta contro le malattie della povertà nei Paesi in via di sviluppo; elabora piani di ricerca e modelli sperimentali per la gestione di servizi sanitari specificamente orientati alle malattie derivanti dalla povertà e dall'esclusione sociale; assicura ai migranti l'assistenza sanitaria, tramite i servizi dei tre Centri Regionali dell'Istituto.

**Comma 10 - AIFA**

La disposizione recante modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AIFA non determina oneri a carico della finanza pubblica, come specificamente previsto, in quanto attuata nell'ambito delle risorse disponibili dell'Agenzia..

**Art 18 - Interventi in materia previdenziale****Comma 1 - allineamento dell'età pensionabile alle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori**

La disposizione in esame prevede un graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori.

Tale allineamento è previsto in modo graduale dal 2020 (per completarsi a partire dal 2032) con i seguenti passi di incremento a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno riportato nella successiva Tabella:

Anno	Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno (rispetto a anno precedente)	Incremento cumulato in mesi
2020	1	1
2021	2	3
2022	3	6
2023	4	10
2024	5	15
2025	6	21
2026	6	27
2027	6	33
2028	6	39
2029	6	45
2030	6	51
2031	6	57
2032	3	60


Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, comunque applicato ai nuovi livelli dei requisiti anagrafici tempo per tempo, come risultanti anche dagli incrementi stabiliti dalla disposizione in esame.

Gli effetti della disposizione in termini di contenimento della spesa pensionistica e della relativa incidenza in rapporto al PIL, pur esplicandosi nel medio lungo periodo (tenuto conto del regime delle decorrenze i risparmi iniziano a evidenziarsi a partire dal 2021 per un importo inizialmente modesto stimabile in circa 145 mln di euro per tale anno, in quanto relativo al posticipo minimo tra quelli previsti e i cui effetti si registrano pienamente l'anno successivo), risultano strutturali e con andamento significativamente crescente a partire dal 2021 dando luogo a una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL che raggiunge 0,4 punti percentuali di PIL nel decennio 2031-2040, come di seguito rappresentato.

#### **Effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo**

In termini di riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL, dalle valutazioni sotto rappresentate emerge, per effetto della norma in esame, una riduzione crescente nel tempo da circa 0,1 punti percentuali del periodo 2024-2026 a circa 0,4 punti percentuali nel decennio 2031-2040, per poi scendere gradualmente fino ad azzerarsi attorno al 2050.

#### **Spesa in % del PIL sotto differenti ipotesi normative**



Le valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base, elaborato coerentemente al quadro macroeconomico del Documento di Economia e Finanza 2011 (e Aggiornamento del Programma di Stabilità 2011), che adotta le previsioni demografiche elaborate dall'Istat - scenario centrale.

**Comma 2 - Utilizzo delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione - Indennità ordinaria di disoccupazione**

Trattasi di disposizione diretta a prevedere che nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni con legge n. 2/2009, può essere concessa ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 223/1991, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. Dalla disposizione, che riordina la materia sostituendo analoga disposizione prorogata di anno in anno nell'ambito delle risorse del predetto Fondo sociale per occupazione e formazione, non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto la concessione è confermata nei limiti delle risorse previste nell'ambito del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

**Comma 3: Disposizioni in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici**

La normativa vigente prevede un meccanismo di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali con l'applicazione dell'indice di rivalutazione per fasce di importo, sulla base dei seguenti coefficienti:

Fasce di importo	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%
oltre 5 volte trattamento minimo INPS	75%

A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la disposizione in esame prevede, per il biennio 2012 - 2013, l'applicazione dell'indice di rivalutazione per fasce di importo, sulla base dei seguenti coefficienti:

	<b>2011</b>	<b>Biennio 2012-2013</b>	<b>Dal 2014</b>
<b>Fasce di importo</b>	<b>Coefficienti</b>	<b>Coefficienti</b>	<b>Coefficienti</b>
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%	100%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%	45%	90%
oltre 5 volte trattamento minimo INPS	75%	0%	75%

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 mld al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni DEF 2011);
- tasso inflazione in linea con quanto previsto DEF 2011;
- 3 volte il trattamento minimo INPS: circa 18.270 euro anni nel 2011; 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro anni nel 2011
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa 12,7%;
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo sopra 5 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 7%;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);

derivano i seguenti effetti finanziari (in mln di euro):

	2012	2013	2014
al lordo effetti fiscali	600	1.090	1.090
al netto effetti fiscali	420	680	680



**Comma 4 Disposizioni in materia di anticipo dell'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita**

La disposizione è diretta a prevedere l'anticipo al 1° gennaio 2014 (anziché il 1° gennaio 2015) del processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente, come previsto dall'articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Coerentemente con il predetto anticipo al 2014 viene adeguata la scadenza per il conseguimento degli elementi informativi necessari all'emanazione del decreto direttoriale di adeguamento (rientrante pienamente, come peraltro tutti i decreti direttoriali di adeguamento previsti alle varie scadenze, nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e di applicazione degli stessi adeguamenti).

La scadenza e la periodicità temporale dell'adeguamento successivo dei requisiti è, in via derogatoria, biennale (al 2016) per rendere poi sincrono il processo di adeguamento dei requisiti alla procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007 relativa all'aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione.

Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2014 (in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi)) e stimato di ulteriori 3 mesi dal 2016 (la variazione della speranza di vita è valutata su un biennio e non su un triennio) da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti.

Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale.

Pertanto dalla complessiva disposizione articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificata dalla norma in esame, consegue che l'incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2014 è stimato pari a 3 mesi; l'ulteriore incremento dei requisiti dal 2016 è stimato in 3 mesi e per i successivi adeguamenti triennali dal 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti fino a circa il 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 9 mesi. Va da sé che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Sulla base dei parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta nel citato articolo 12 del DL 78/2010 (relativamente ai commi da 12-bis a 12-quinquies), convertito con legge n. 122/2010, e sulla base del regime delle decorrenze vigente derivano pertanto le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12, (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010:

(valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	38	320	421	341	730	750	764	775

Per effetto del regime delle decorrenze le economie del primo anno (2014) sono sostanzialmente ascrivibili all'adeguamento del requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale.

#### **Comma 5 Misure di razionalizzazione in materia di pensioni ai superstiti**

La disposizione è diretta a prevedere che relativamente alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato sia ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni. La disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41 della legge n. 335/95.

Sulla base delle seguenti ipotesi e stime:

- \* Stima numero pensioni decorrenti interessate: circa 8.000, meno del 4% delle pensioni ai superstiti liquidate ogni anno (di cui circa il 70% effettivamente interessate nel breve-medio periodo, per circa 5.500/5.600 pensioni l'anno per l'operare dell'istituto dell'integrazione al minimo che in parte rende neutrale la rideterminazione del trattamento prevista dalla disposizione)
- \* Importo medio pensione lordo: 9.000 euro (2012);
- \* Ipotesi riduzione media del trattamento nei casi interessati: attorno al 45%;

derivano i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014
al lordo effetti fiscali	11	34	57
al netto effetti fiscali	9	27	45

**Commi da 6 a 9 - Norme di interpretazione autentica**

La legge 25 marzo 1933, n. 79, ha stabilito, all'art. 10, comma 1, che per i casi di pensionamento anticipato, l'indennità integrativa speciale debba essere corrisposta, in aggiunta alla pensione, in proporzione ai quarantesimi maturati e, al comma 4, che le variazioni di tale I.I.S. siano attribuiti per intero solo al raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione,

La norma, in sostanza, salvaguarda, al compimento dell'età pensionabile, un uguale trattamento rispetto agli altri pensionati che hanno maturato il massimo dell'anzianità contributiva utile (40\40).

L'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha modificato le modalità di calcolo della perequazione automatica, passando dal criterio basato sul valore unitario del punto di contingenza - rapportato autonomamente sull'I.I.S. e sulla pensione - all'applicazione di una percentuale sull'ammontare del trattamento complessivo in godimento. Tale norma, al comma 9, stabilisce anche che resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'I.I.S., ivi compresa la normativa di cui all'art. 10 della legge n. 79/1983.

L'INPDAP ha ritenuto che tale innovazione legislativa in materia di nuovo calcolo della perequazione automatica avesse implicitamente abrogato anche quella parte dell'art 10 richiamato dalla legge n. 730/1983, il comma 4, relativa al riconoscimento in misura intera degli incrementi di I.I.S. all'età pensionabile, in quanto sarebbe venuto a cessare, dal 1° maggio 1984, il parametro di riferimento sulla cui base era precedentemente calcolata l'LLS. In tale senso è la circolare del 21.6.1984 del Ministero del tesoro, la quale riteneva che, dalla data del collocamento a riposo d'ufficio, la I.I.S. spettasse nella misura ridotta in funzione dei quarantesimi maturati.

Tale situazione ha generato un ampio contenzioso che riguarda, comunque, trattamenti liquidati con decorrenze comprese tra il gennaio 1983 e il 31 dicembre 1994, in quanto - da tale data - il legislatore ha ulteriormente innovato la materia, unificando la pensione e la I.I.S.

La disposizione interpretativa è finalizzata a confermare l'interpretazione adottata dalla prassi amministrativa dell'INPDAP.

La norma interpretativa relativa alla determinazione degli incrementi della I.I.S. per i trattamenti liquidati con decorrenze comprese tra il gennaio 1983 e il 31 dicembre 1994, è intesa ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa pensionistica (valutata dall'INPDAP sulla base dei dati amministrativi in circa 18 milioni di euro annui, per circa 360.000 pensionati potenzialmente interessati), non considerata negli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

**Comma 10 - Gestione speciale personale enti pubblici creditizi**

Per effetto dell'art. 1 del D.lgs. 20/11/1990, n. 357, attuativo della legge delega 30/07/1990, n. 218, il personale degli Enti pubblici creditizi già esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, è stato iscritto dal 1° gennaio 1991 ad una apposita Gestione speciale istituita nella medesima assicurazione generale.

A norma dell'art. 3, comma 2, del citato decreto, con effetto dal 1° gennaio 1991, per i titolari di pensione diretta o ai superstiti a carico delle pregresse forme di previdenza esclusive o esonerative, la Gestione speciale assume a proprio carico una quota del "trattamento pensionistico in essere", determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al decreto stesso (detta misura, per quanto concerne la ex Cassa di Risparmio di Torino, è pari all'85%).

Con circolare n. 295 del 28/12/1991, l'Istituto ha precisato che "per le pensioni i cui titolari si siano avvalsi, all'atto della liquidazione del trattamento pensionistico, della facoltà, prevista da alcuni fondi previdenziali, di capitalizzare parte della pensione, la quota da porre a carico della Gestione speciale deve essere determinata applicando l'aliquota percentuale prevista dalla richiamata tabella all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla data del 1° gennaio 1991, non comprensivo della quota liquidata in capitale".

Dette istruzioni sono state fornite in base alla considerazione che il citato D.lgs. n. 357/1990, nel prevedere l'assunzione a carico della Gestione speciale di una quota del trattamento pensionistico "in essere" per ciascun pensionato, non sembra riferirsi agli importi già erogati a titolo di capitalizzazione, dovendo più correttamente intendersi quale importo monetario effettivo corrisposto al momento dell'entrata in vigore della normativa in questione.

Ciò sembra ulteriormente confermato dalla previsione, contenuta nello stesso D.lgs. n. 357, secondo la quale le quote pensionistiche a carico della gestione speciale sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica, cioè di un istituto che presuppone necessariamente l'attualità e la correntezza della prestazione.

La disposizione interpretativa è finalizzata a confermare l'interpretazione adottata dalla prassi amministrativa dell'INPS.

La norma interpretativa relativa alla determinazione della quota del "trattamento pensionistico in essere" a carico della Gestione speciale INPS, è intesa ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa per l'ente previdenziale (nell'ordine di oltre 45 milioni di euro in riferimento al contenzioso in atto, con potenziali futuri effetti onerosi per alcune centinaia di milioni di euro), non considerata negli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

**Commi da 11 a 15 – Enti previdenziali di diritto privato**

Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La proposta normativa intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico). Dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

**Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0

**Commi 16 e 17 – Assicurazione malattie**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ritenuto che la suddetta norma "...introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva."

Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, potrebbe pertanto consentire ai datori di lavoro di essere esentati dal versamento della contribuzione di malattia, a condizione che la

contrattazione collettiva ponga a carico degli stessi l'obbligo di pagamento delle indennità di malattia da erogare in concreto ai propri dipendenti.

La norma intende quindi evitare che si determinino effetti distorsivi, conseguenti ad una possibile tendenza, da parte delle categorie produttive, allo sganciamento nei confronti del sistema pubblico, con possibile pregiudizio per i lavoratori.

La norma è finalizzata peraltro ad evitare che si determinino - per effetto dei predetti potenziali effetti distorsivi - conseguenze di minori entrate contributive per l'INPS anche di dimensione rilevante, rispetto agli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

### **Comma 18**

Il filone di contenzioso del c.d. "salario reale" ha ad oggetto la riliquidazione (a volte per differenze di poche decine di euro) delle prestazioni temporanee (in massima parte dell'indennità di disoccupazione) dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) sulla base del salario contrattuale provinciale (piuttosto che sul salario medio convenzionale) così come stabilito dapprima dall'art. 4 d.lgs 146/97 ed ora dall'art. 1 d.l. 2/06 (conv. in legge 81/06).

Tali controversie sono alimentate, almeno in parte, dal fatto che l'INPS non può che calcolare la prestazione sulla base del salario denunciato all'Istituto per la liquidazione dei contributi dal datore di lavoro sovente inferiore a quello relativo alla qualifica di fatto posseduta dal bracciante. Comunque, la Suprema Corte con la sentenza del 9.5.2007 n° 10546 (unico precedente di legittimità) ha ritenuto che dal salario giornaliero vada scomputata la quota del TFR per il calcolo della prestazione temporanea (c.d. liquidazione "al netto" del TFR): a tale indirizzo della Cassazione si sono adeguati la maggior parte dei giudici di primo grado ma non la Corte di appello di Bari (che continua a ritenere che la liquidazione vada eseguita al lordo del TFR).

La norma proposta è, quindi, una norma di interpretazione autentica che sancisca la correttezza della liquidazione al netto del TFR e anche sulla base del salario corrispondente alla qualifica denunciata dal datore di lavoro ai fini contributivi.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica**, confermando l'attuale prassi amministrativa.

### **Comma 19**

La disposizione reca interpretazione autentica in materia di contribuzione relativa alle prestazioni integrative nel senso che è diretta a precisare che:

a) il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio,

b) con riferimento ai dipendenti in servizio il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

La disposizione è diretta ad evitare minori entrate per la finanza pubblica rispetto agli andamenti previsti a legislazione vigente.

#### **Comma 20**

La proposta estende agli iscritti al *Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari* presso l'INPS il meccanismo della scontistica, previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) solo per gli iscritti a forme pensionistiche complementari.

Si tratta di un sistema di contribuzione realizzato attraverso il versamento di sconti e abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati. Dalla predetta disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### **Comma 21**

La disposizione prevede una proroga dell'incarico di direttore generale del soppresso ISPESL. L'onere per il trattamento economico complessivo spettante all'incarico di nuova istituzione può essere stimato in circa euro 250.000 annui lordi. Alla copertura si provvede nell'ambito delle risorse dell'ente incorporante.

#### **Comma 22**

La disposizione consente alle Regioni di affidare all'INPS, comunque già presente con un proprio rappresentante nelle attuali Commissioni mediche accertative, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere provvidenze di invalidità civile. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**Art. 19- Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica****Commi 1-3 Sistema nazionale di valutazione - INDIRE - INVALSI**

L'intervento è finalizzato all'avvio presso l'ANSAS delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale da concludersi entro il 31 agosto 2012. Dette assunzioni decorrerebbero dal primo settembre 2012, data in cui l'ANSAS, che riprende il nome di INDIRE e cambia natura, assumerebbe la connotazione organizzativa e giuridica necessaria per completare il Sistema Nazionale di Valutazione. L'ANSAS attualmente si avvale di 296 unità di personale scolastico e di 10 unità di personale del comparto "Ministeri".

La norma prevede, a decorrere dal primo settembre 2012, il rientro del personale scolastico nel comparto di appartenenza; pertanto, dall'anno scolastico 2012/2013, non si sosterrà più alcuna spesa per supplenze. (Tab. 1)

Tab. 1

<i>spesa per supplenti</i>	<i>a.s. 2011/2012</i>	<i>a.s. 2012/2013 e ss.</i>
Spesa per sostituzioni	9.866.402	0
Riduzione di spesa	0	9.866.402

Tale riduzione di spesa si riferisce ai capitoli, iscritti nello stato di previsione del MIUR, per la remunerazione dei compensi fissi al personale della Scuola.

Di detti risparmi, una quota parte è effettiva economia di spesa e contribuisce al raggiungimento di quelle previste all'art. 2, comma 634, della Legge finanziaria n.244/2007, mentre la parte rimanente è reimpiegata presso l'ANSAS /INDIRE e l'INVALSI (Tab. 2):

Tab. 2

<i>riduzioni di spesa</i>	<i>2012</i>	<i>2013 e ss.</i>
Riduzione di spesa	3.288.801	9.866.402
Quota effettiva economia	370.000	370.000
Quota reimpiegata ANSAS	2.588.801	8.496.402
Quota reimpiegata INVALSI	330.000	1.000.000

Nel 2012 la riduzione di spesa è riferita ad un quadrimestre (settembre/dicembre).

Con riferimento alle sedi di servizio, per quanto riguarda l'INVALSI, nulla cambierà rispetto alla situazione attuale che vede l'ente ospitato presso Villa Falconieri a Frascati (Roma).

La norma proposta realizzerà, invece, una ulteriore razionalizzazione per quanto attiene all'ANSAS/INDIRE. Infatti, l'ente attualmente ha, oltre alla sede principale di Firenze, anche altre



diciotto sedi regionali, delle quali rimarrebbero tre nuclei, con conseguente riduzione degli oneri di funzionamento.

Utilizzo di quota parte delle riduzioni di spesa presso ANSAS

La restituzione alla scuola del personale in servizio presso l'ANSAS, determinerà il seguente incremento delle entrate correnti dell'ANSAS, rispetto a quelle attuali:

**Tab. 3**

<i>ANSAS</i>	<i>2012</i>	<i>2013 e ss.</i>
entrate correnti attuali	1.200.000	1.200.000
incremento	2.588.801	8.496.402
entrate correnti dopo norma	3.788.801	9.696.402
80% delle entrate c. dopo norma	3.031.041	7.757.122

L'ultimo rigo della tabella 3 costituisce il limite di spesa per l'assunzione di personale, in sostanza interamente disponibile per assunzioni, in quanto all'ente non sono mai stati trasferiti i fondi necessari per il pagamento diretto degli stipendi al personale in servizio, il cui costo è stato sopportato dal bilancio dell'Amministrazione.

Tali assunzioni avranno decorrenza dal primo settembre 2012 e non potranno determinare una spesa a regime superiore a 7.757.122. Ne consegue che nel 2011, delle entrate correnti non sarà speso nulla per assunzioni di personale, mentre nel 2012 la spesa per assunzioni, in quanto riferita a soli quattro mesi, non potrà superare un terzo delle entrate correnti disponibili a tal fine nel 2013, ovvero euro 2.585.707.

La spesa totale, nell'anno 2013, sarà infatti pari a euro 6.755.752, dunque inferiore alla somma disponibile. A distanza di quindici anni, nel 2028, si stima che la spesa rimanga inferiore alla somma disponibile, anche tenendo conto degli scatti di anzianità e nell'ipotesi, peraltro prudenziale, che non si verif

ichino pensionamenti nel frattempo. Infatti, a regime la spesa sarà pari a euro 7.735.347 (Tab.4).

**Tab. 4**

<i>ANSAS</i>	<i>Personale in servizio (comandato)</i>	<i>Numero assunzioni</i>	<i>Costo sino al 2028 complessivo medio annuo</i>
	306	144	7.735.347

La maggiore spesa conseguente all'incremento di 8.496.402 delle entrate correnti dell'ANSAS, coperta dai risparmi a regime pari ad euro 9.866.402 annui, si sosterrà sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca.

#### Assunzioni presso INVALSI

Le entrate correnti dell'INVALSI sono riportate alla tabella seguente:

Tab. 5

<i>INVALSI</i>	<i>2012</i>	<i>2013 e ss.</i>
entrate correnti attuali	3.284.563	3.284.563
incremento	330.000	1.000.000
entrate correnti dopo norma	3.614.563	4.284.563
80% delle entrate correnti	2.891.650	3.427.650

L'ultimo rigo della tabella 5 dà la misura del limite di spesa per l'assunzione di personale.

Le assunzioni avranno decorrenza, anche in tal caso, dal primo settembre 2012 e non potranno determinare una spesa a regime superiore a 3.427.650, ivi inclusa quella già oggi sostenuta a carico delle entrate correnti.

Tab. 6

<i>INVALSI</i>	<i>Personale in servizio</i>	<i>Numero assunzioni</i>	<i>Costo al 2013 complessivo medio annuo</i>
	25	20	2.270.097

In effetti, la spesa complessiva ammonta, dal 2013, a regime, ad euro 2.270.097, al di sotto del limite di spesa, pur pervenendo alla copertura quasi completa della pianta organica. Ciò consentirà all'ente di dedicare la parte maggiore delle entrate correnti alle spese di funzionamento. Anche a regime, tenendo conto degli scatti d'anzianità che intercorreranno sino al 2028, dopo quindici anni, si stima che la spesa si mantenga comunque nei limiti dell'80% delle entrate correnti. La maggiore spesa conseguente all'incremento di 1.000.000 delle entrate correnti dell'INVALSI, coperta dai risparmi a regime pari ad euro 9.866.402 annui, si sosterrà sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca.

**Commi 4 e 5** - La norma di cui al comma 4, mediante l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado, da effettuare a decorrere

dall'a.s. 2011-2012, determina una riduzione delle istituzioni scolastiche autonome, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64, comma 6, della legge n. 133/2008, in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Analogamente il comma 5, prevedendo la reggenza in luogo dell'assegnazione del dirigente scolastico alle scuole autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, determina effetti di contenimento della spesa funzionali al pieno conseguimento dei predetti obiettivi finanziari di cui all'art. 64 innanzi menzionato.

**Comma 6-** La norma, abrogando il comma 4 dell'art. 459 del D.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, non consente più di disporre l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento del docente collaboratore del dirigente scolastico, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi 2 e 3 del medesimo art. 459, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

Detto intervento, che comporta il contenimento della spesa per supplenze a tempo determinato, è strumentale al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art.64, comma 6, della legge n.133/2008.

**Commi 7, 8 e 9 -** L'intervento previsto dal comma 7 è finalizzato al consolidamento, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, delle riduzioni complessive di personale previste, per il triennio 2009/2011, dall'art. 64 della legge n. 133/2008, assicurando in ogni caso, in ragione d'anno, la quota dei risparmi che devono derivare al bilancio dello Stato ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 del citato art.64.

Il comitato di cui al comma 7 dell'art. 64 della Legge n.133/2008 procede annualmente a riscontrare il concreto conseguimento dei predetti obiettivi allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di eventuali scostamenti ( comma 8 ).

Per garantire le finalità di cui al comma 7, si applica la procedura prevista dall'art.1, comma 621, lett. b), della legge n. 296/2006 ( comma 9).

**Comma 10 -** La norma prevede l'interpretazione autentica dell'art. 22, comma 2, della legge n. 448/2001, nel senso di chiarire che il parere delle competenti commissioni parlamentari deve essere acquisito solo nel caso in cui il Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvedano alla modifica dei parametri relativi alla determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA.

Detto intervento si rende necessario al fine di fare chiarezza circa il corretto iter procedimentale finalizzato all'emanazione dei provvedimenti concernenti la determinazione delle predette dotazioni organiche, stante anche il contenzioso insorto in materia .

Pertanto, in base alla normativa vigente, essendo i predetti parametri definiti ai sensi dell'art. 2 del DPR 20 marzo 2009, n. 81 - emanato ex art. 64 della legge n. 133/2008 - le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA sono determinate con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze senza l'acquisizione dei predetti pareri delle commissioni parlamentari.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è funzionale al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64, comma 6, della legge n. 133/2008.

**Comma 11** - L'intervento, nel rispetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, conferma il limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno previsto dai commi 413 e 414, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito con la predetta sentenza circa il ripristino dell'istituto delle deroghe nell'assegnazione dei posti di sostegno agli alunni per i quali viene certificata una particolare gravità dell'handicap.

A tal fine, la norma inoltre stabilisce l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'organico dei docenti di sostegno al fine di consentire un migliore impiego delle risorse di personale docente presente nelle singole scuole (assegnazione di docenti di sostegno alla scuola o ad una rete di scuole e non all'alunno disabile), stabilendo nel contempo la possibilità di formare tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili per operare sinergicamente con i docenti di sostegno; ciò allo scopo di rendere il numero degli insegnanti di sostegno, assegnati alla scuola, congruo rispetto al reale fabbisogno.

Si prevede, poi, la partecipazione obbligatoria di un rappresentante dell'INPS, a titolo gratuito, nelle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

Tutti gli interventi previsti dalla norma sono strumentali al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Commi 12,13,14 e 15** - La norma, al comma 12, per il personale docente dichiarato, in base alla vigente normativa, permanentemente inidoneo all'insegnamento ma idoneo ad altri compiti, stabilisce la possibilità, su istanza di parte, di passare nei ruoli del personale ATA, sui relativi posti vacanti e disponibili, assumendo la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le predette immissioni nei ruoli ATA sono effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla vigente normativa.

Le disposizioni dei successivi commi 13-15 prevedono la mobilità intercompartimentale obbligatoria di detto personale, nel caso quest'ultimo non presenti l'istanza di cui al comma 12.

ovvero di mancato accoglimento della istanza stessa per mancanza di posti vacanti ( comma 13); ciò compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa per gli enti destinatari del personale interessato ( comma 14).

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le Pubbliche Amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale nonché le qualifiche ed i profili professionali da attribuire ( comma 15).

Sia nel caso di mobilità all'interno del comparto ( comma 12), che per quella intercompartimentale ( comma 13), il personale mantiene il maggior trattamento economico stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

L'intervento, che comporta nel suo complesso, una razionalizzazione dell'utilizzo del personale della Scuola, è da ritenersi rafforzativo delle misure previste dall'art.64 della legge 6 agosto 2008, n.133 e funzionale al compiuto conseguimento dei risparmi di spesa previsti dall'art. 64, comma 6, della citata legge n.133/2008.

**Comma 16** – La norma prevede l'adozione di un decreto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 e ss. modificazioni, al fine di garantire la piena coerenza del sistema dell'istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. n.226/2005, con le innovazioni normative sopravvenute relativamente al secondo ciclo di istruzione; ciò, tenuto conto delle modifiche ordinamentali apportate al II ciclo dell'istruzione secondaria superiore, in applicazione dell'art.13 della legge n.40/2007 e dell'art. 64 della legge n.133/2008, successivamente al citato D.Lgs.n 226/2005.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo prevista apposita clausola di invarianza di spesa .

### **Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria**

#### **Art. 20 - Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità**

L'articolo definisce il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in materia di finanza locale.

I commi da 1 a 8 dispongono che le autonomie territoriali concorrano alla manovra di finanza pubblica mediante le regole del patto di stabilità interno e la riduzione dei fondi sperimentali di riequilibrio e perequativi, previsti in attuazione del federalismo fiscale, per gli enti locali delle

regioni a statuto ordinario, e dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno, per gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna. Più precisamente:

- **I commi da 1 a 3**, la cui puntuale descrizione trova evidenza nella relazione illustrativa, introducono il patto territoriale e operano una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra enti virtuosi e enti non virtuosi. Solo l'ultimo periodo del comma 3 **determina effetti finanziari negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2012**. Infatti, tale periodo prevede la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze **di ridurre il contributo alla manovra richiesto agli enti virtuosi per l'anno 2012 per un importo non superiore a 200 milioni**;
- **I commi 4 e 5** estendono agli anni 2014 e successivi le misure previste, per l'anno 2013, dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n.78 del 2010 e dispongono che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, sia determinato per l'anno 2013 in 3.200 milioni e per gli anni 2014 e successivi in 6.400 milioni annui, ripartito tra Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come indicato nella tabella che segue.

	Manovra 2013	Manovra 2014 successivi
<small>dati espressi in milioni di euro</small>		
Regioni SO	800	1.600
Regioni SS e Prov. aut.	1.000	2.000
Province	400	800
Comuni > 5.000 abitanti	1.000	2.000
<b>TOTALE</b>	<b>3.200</b>	<b>6.400</b>

Gli effetti attesi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono pari a 3.200 per il 2013 e a 6.400 milioni annui per gli anni 2014 e successivi;

**Il comma 6** non determina effetti finanziari, in quanto stabilisce che la riduzione dei trasferimenti stabilita dai commi 7 e 8 non si applica agli enti ricompresi nelle prime due classi di virtuosità;

**I commi 7 e 8** prevedono una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23/2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, e come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68/2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province e i comuni della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal

Ministero dell'interno. Le riduzioni pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi, relativamente ai comuni, e pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 e a 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi, relativamente alle province. Tali riduzioni non si applicano nel limite massimo del 50% agli enti locali inclusi nelle prime due classi di virtuosità.

Pertanto, tali interventi determinano i seguenti effetti sul saldo netto da finanziare:

dati espressi in milioni di euro	Manovra 2013	Manovra 2014 successivi
Comuni (comma 7)	500	1.000
Province (comma 7)	200	400
TOTALE	700	1.400

Il **comma 9** interviene in materia di regime assunzionale degli enti locali, precisando che - nel calcolare il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni - si deve tenere conto anche delle spese delle società partecipate o controllate dagli enti medesimi le quali: A) siano titolari di affidamento di servizi pubblici locali senza gara; B) svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale di carattere non industriale né commerciale; C) svolgano attività a favore della p.a. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicitaria. La norma in questione, non andando a modificare la disciplina vigente sul versante delle assunzioni consentite agli enti locali, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 10, 11 e 12**, non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di norme di carattere ordinamentale sostanzialmente finalizzate ad assicurare il reale rispetto da parte degli enti territoriali delle regole del patto di stabilità interno.

Il **comma 13**, di natura ordinamentale, non determina effetti finanziari negativi. Essa abroga la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui con un apposito decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, sono disciplinate le modalità attuative del citato comma 32, nonché le ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

In sostanza, a seguito di tale modifica, si potrà dare immediata attuazione alle previsioni recate dal menzionato comma 32 che dispone l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000

abitanti di non costituire società e di mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2013, le società già costituite alla data di entrata in vigore del richiamato decreto n. 78/2010, ovvero di cederne le partecipazioni, con limitate eccezioni.

I commi 14 e 15, relativi all'esecuzione, da parte delle regioni, delle sentenze della Corte Costituzionale, avendo carattere procedurale, non comportano effetti finanziari.

Il comma 16 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto introduce solo una nuova modalità di applicazione delle sanzioni che operano nei confronti degli enti locali mediante recuperi, riduzioni o limitazioni dei trasferimenti statali che, a fronte della soppressione di questi ultimi ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, opereranno con riferimento alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Il comma 17 non determina effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in quanto la variazione delle entrate accertate inserite nel piano di rientro, di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008, influenza esclusivamente la velocità con la quale la gestione commissariale procede all'estinzione dei debiti pregressi, ovvero il momento nel quale il contributo annuo di 500 milioni di euro di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 cesserà di essere riservato alla gestione commissariale per essere attribuito alla gestione ordinaria di Roma Capitale, senza alcun effetto sul concorso statale che resta quantificato nel predetto importo di 500 milioni di euro annui.

#### Art. 21 - Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario

##### Comma 1 - Forze armate e Forze di polizia (strade sicure) Proroga II semestre 2011

La disposizione autorizza la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, limitatamente al secondo semestre 2011.

Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al suindicato decreto legge n. 78/2009 determinato complessivamente per la durata di un anno. L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

<u>SNF</u>	<u>FABBISOGNO</u>	<u>INDEBITAMENTO NETTO</u>
36,4	18,8	18,8



**Comma 2- TPL**

Con la decisione n. 2003/193/CE, la Commissione europea ha ritenuto illegittimi gli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, concessi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali costituite ai sensi della legge n. 142/1990 (c.d. ex municipalizzate).

Le maggiori entrate derivanti dal recupero dei citati aiuti affluiscono in apposita contabilità speciale n. 3205, intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali (articolo 27, comma 7, della legge n. 62 del 2005).

Le risorse attualmente giacenti sul citato conto di Tesoreria ammontano a circa 323 milioni di euro.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legge n. 185 del 2008, dette risorse devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario.

La presente disposizione - rispondendo anche alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario - prevede la possibilità che una quota di tali risorse possa essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano- alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Trattandosi di una ulteriore finalizzazione di una disposizione che già costituisce una mera partita contabile all'interno del bilancio dello Stato, la proposta non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenendo conto che i relativi impieghi sono effettuati nel rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.

**Comma 3 - Fondo per il trasporto pubblico locale**

A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di Stabilità.

**Art 21, comma , lettera a) - Sovrapprezzo alta velocità**

La disposizione prevede l'introduzione di un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito dei contratti di

servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità pari o superiori a 250 Km/h, per assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale.

La determinazione del sovrapprezzo è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, e gli introiti sono utilizzati interamente dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, non potendo eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole.

Il sovrapprezzo deve essere fissato in misura tale da non compromettere la redditività economica del servizio trasporto passeggeri al quale lo stesso si applica. Per tali finalità gli introiti relativi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rifinalizzati ai contratti di servizio pubblico relativi ai servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale. **La norma non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.**

**Art 21, commi 4 , lettera b) - Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari**

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'autonomia organizzativa e contabile attribuita all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari viene, in ogni caso, esercitata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la modifica della procedura di nomina del preposto all'Ufficio non è suscettibile di determinare nuovi oneri, tenuto anche conto che la struttura rientra tra quelle già previste a legislazione vigente e che, inoltre, la figura del responsabile corrisponde ad un posto ricompreso nella dotazione organica vigente della dirigenza di prima fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

**Art. 21, comma 5 - Gestioni commissariali governative ferroviarie**

La norma proposta ha lo scopo di agevolare il completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle Ferrovie in regime di Gestione Commissariale Governativa coordinando l'attività delle Gestioni medesime con le procedure, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerenti il trasferimento medesimo. In particolare, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni dei Commissari Governativi alla Direzione Generale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

consente di assicurare un risanamento gestionale delle Aziende ferroviarie in parola con un contestuale contenimento della spesa pubblica, anche in termini funzionali al trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi alle Ferrovie non esercite da Trenitalia S.p.A. Si precisa che, allo stato, le Gestioni commissariali governative sono quasi del tutto scomparse, infatti le Ferrovie ex-concesse sono passate alle Regioni, e sono quasi tutte trasformate in s.r.l. Trattandosi di una norma di razionalizzazione e semplificazione la norma è suscettibile di produrre effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, che peraltro prudenzialmente non si considerano.

**Commi 6 e 8 - Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali ed autorizzazione preventiva per i trattati internazionali**

La norma, al comma 6 autorizza, per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011; al comma 8, è previsto che qualunque accordo o trattato internazionale da cui discenda l'impegno, anche solo politico, ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi con oneri di natura finanziaria venga preventivamente autorizzato dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari. La norma ha natura procedimentale ed è finalizzata a contenere e coordinare gli impegni con le risorse programmate per gli scopi, attraverso un controllo ex ante sui possibili oneri derivanti dai trattati internazionali, attraverso un controllo ex ante sui possibili oneri derivanti da trattati internazionali.

**Comma 7 - Definanziamento fondo ex articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5**

La disposizione prevede la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011, relativamente a risorse riassegnate ai sensi dell'art 3, comma 2-bis del decreto-legge n. 40/2010 e destinate alle missioni di pace.

**Comma 9 - Flotta aerea protezione civile (copertura con fondo 8 per mille Stato)**

La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della

protezione civile, che garantisce l'espletamento delle attività antincendio boschivo di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

La gestione della flotta include, oltre che l'affidamento del servizio di gestione operativa, anche la manutenzione dei veicoli, le coperture assicurative, le forniture e l'utilizzo e la gestione di veicoli non di proprietà del Dipartimento. La spesa autorizzata dalla norma è necessaria per far fronte al fabbisogno annuale per le citate attività, tenuto conto che, secondo dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, lo stanziamento di circa 50 milioni annui del Fondo nazionale per la protezione civile, destinato allo scopo, risulta insufficiente.

Ai fini della copertura è prevista l'utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'anno 2011.

#### **Comma 10 - Eventi celebrativi di carattere internazionale**

Si tratta dell'introduzione della nuova finalità "eventi celebrativi di carattere internazionale" tra quelle indicate nell'elenco 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), relativo alla ripartizione della quota destinata ad interventi di carattere sociale del fondo di cui all'art. 1, comma 40 della medesima legge di stabilità, con conseguente revisione della ripartizione tra le voci indicate in elenco.

La norma non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

#### **Comma 11 - Estinzione debito nei confronti della Banca d'Italia per le campagne di ammasso**

La norma regola l'estinzione del debito verso la Banca d'Italia per le vecchie gestioni di ammasso obbligatorio svolto dall'Ente risi negli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, per un importo complessivo di euro 34.353.818. Viene autorizzata la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere a Banca d'Italia in sostituzione delle cambiali agrarie da essa detenute e la spesa di 661.798 euro, da corrispondere all'Ente Risi. Ai fini della copertura finanziaria in soli termini di saldo netto da finanziare viene utilizzata per l'anno 2011 l'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2 del comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per l'anno 2011, concernente la regolazione dei sospesi di tesoreria pendenti con il medesimo istituto. Infatti, l'estinzione del suddetto credito non ha impatto sull'indebitamento netto della P.A., trattandosi di un'operazione di rimborso di passività finanziarie.

**Art. 22 -Conto disponibilità**

La disposizione prevede una serie di interventi per i quali occorre l'adeguamento delle necessarie strutture informatiche, che sarà realizzato senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi che si propongono comportano maggiori entrate, poiché sono volti ad ottenere una migliore allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili). Le maggiori entrate in termini di interessi attivi incassati sul citato conto, dovute all'adeguamento delle modalità di gestione del processo, sono stimate in circa 4 milioni di euro annui. Peraltro, **in via prudenziale si ritiene di non considerare tali effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.**

## **Disposizioni in materia di entrate**

### **Commi 1 - 4 - Finanziamenti tra società del gruppo**

La disposizione introduce il comma 8-bis all'articolo 26-quater del D.P.R. n.600/1973, prevedendo l'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi, qualora gli interessi corrisposti siano di fatto destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dagli stessi percettori, venendo quindi meno la sussistenza del requisito del "beneficiario effettivo".

La disposizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto anche se relativi a prestiti in corso a tale data.

Dall'analisi del portafoglio investimenti delle maggiori società italiane operanti nei mercati regolamentati, si stima un ammontare di finanziamenti potenzialmente interessato dall'applicazione della disposizione di circa 150 miliardi di euro.

Considerando un tasso medio annuo del 5% si stima un ammontare di interessi annuo corrisposto dalle società italiane alle consociate estere di circa 7,5 miliardi di euro. Si ritiene che la ritenuta del 5% possa essere applicata da almeno un quarto dei soggetti interessati con un maggior gettito su base annua pari a 94 milioni di euro (39 milioni per l'anno 2011).

Il comma 5 interviene poi sulle situazioni pregresse prevedendo l'applicazione della ritenuta del 6% anche sugli interessi già corrisposti, qualora il prestito sia ancora in corso. Per tali situazioni è ascrivibile un effetto di maggior gettito relativamente a quelle per le quali gli Uffici hanno già contestato la mancata applicazione della tassazione.

In base ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate risulta un ammontare di ritenute non applicate (all'aliquota del 12,5%) di circa 150 milioni di euro: la chiusura di tale contenzioso con il pagamento della ritenuta del 6% comporta un gettito di circa 72 milioni di euro.

Tale effetto deve però essere depurato dall'imposta attualmente recuperabile dalla definizione degli accertamenti: in merito risulta una percentuale media di definizione di accertamenti in materia di ritenute di circa il 25%. Pertanto, si stima un maggior gettito per l'anno 2011 relativo alla definizione degli accertamenti in corso pari a 35 milioni di euro: 72 milioni  $-(150 \text{ milioni} \times 25\%)$ , da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A..

**Commi 5-6 Irap: maggiorazione aliquota per i settori bancario e assicurativo**

La proposta in oggetto prevede per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo una maggiorazione rispettivamente di 0,75 e di 2 punti percentuali rispetto alla previsione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari al 3,9 per cento.

Attraverso il modello di micro-simulazione Irap è stato quantificato l'effetto di gettito conseguente pari a **493 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2011.**

Inoltre, si stima un **minor gettito ai fini Ires** conseguente la maggiore Irap deducibile, considerando un'aliquota media del 27 per cento, pari a **13,3 milioni di euro di competenza a partire dal 2011.**

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari della norma considerando le seguenti ipotesi:

- un acconto pari all'85% ai fini Irap;
- un acconto pari all'75% ai fini Ires.

	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>IRES</b>	-	-23,3	-13,3	-13,3
<b>IRAP</b>	-	+912	+493	+493
<b>TOTALE</b>	-	<b>+888,7</b>	<b>+479,7</b>	<b>+479,7</b>

*Valori espressi in milioni di euro*

La ripartizione del gettito Irap (settore privato) tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale è rispettivamente del 91 e del 9 per cento circa.

**Comma 7 Aumento dell'imposta di bollo sui conti titoli**

Da un'indagine condotta alla fine del 2010, fonte EURISKO, risulta che il 26% dei correntisti ha un conto titoli.

Da fonte ABI, inoltre, risulta che il numero di conti correnti è di circa 40 milioni.

Pertanto, l'incremento dell'imposta di bollo a 120 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 150 euro per i depositi sotto i 50.000 euro (380 euro per i depositi con valore superiore a 50.000 €) a decorrere dall'anno 2013, determina un incremento di gettito su base annua di circa 892 milioni di euro annui per i primi due anni e di circa 2.400 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013

Considerando che a novembre di ogni anno si avrà il versamento dell'acconto pari al 95% di quanto liquidato nell'anno e con un'applicazione della norma dal 1 luglio, si avranno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	Anno di rif.	2011	2012	2013	2014	2015
	2011	297,3	148,7			
acconto	2012	423,7	- 423,7			
saldo	2012		743,3	148,7		
acconto	2013		847,4	- 847,4		
saldo	2013			2.000,0	400,0	
acconto	2014			2.280,0	- 2.280,0	
saldo	2014				2.000,0	400,0
acconto	2015				2.280,0	- 2.280,0
saldo	2015					2.000,0
acconto	2016					2.280,0
	<b>Totale</b>	<b>721,0</b>	<b>1.315,7</b>	<b>3.581,3</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.400,0</b>

#### **Comma 8 Riduzioni oneri per imprese artigiane**

La norma in esame dispone la riduzione al 4% della ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010; la legislazione vigente prevede una ritenuta del 10%.

Applicando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati per la stima degli effetti sul gettito riportati nella Relazione Tecnica di accompagnamento all'articolo 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, risulta che la variazione normativa in oggetto non produce effetti relativamente alle imposte dirette ed indirette ivi considerate, procurando altresì effetti solamente sul gettito derivante dalla ritenuta di acconto in esame.

Nella Relazione Tecnica citata erano indicati, a fronte di una ritenuta di acconto del 10%, i seguenti effetti su base annua (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	360	720	720	180	180

Dalla quale risultavano i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	300	360	0	-495	0



Tale andamento del gettito era stato ottenuto ipotizzando una equidistribuzione mensile delle spese per interventi edilizi in oggetto e considerando che il versamento della ritenuta d'acconto deve essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. Ne consegue che per il 2010 (anno per il quale la norma si applica solo dal secondo semestre) i 5/6 della ritenuta sono versati nel 2010, mentre il rimanente 1/6 è versato nel 2011. Per gli anni successivi, per i quali la norma è valida per l'intero anno, gli 11/12 saranno versati nell'anno in corso e il rimanente 1/12 nell'anno successivo.

Gli effetti finanziari risultanti, dettagliati per i singoli anni di applicazione della ritenuta, erano quindi i seguenti (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta 2010	300,0	60,0	0	0	0
		-360,0	0	0	0
Ritenuta 2011		660,0	60,0	0	0
			-720,0	0	0
Ritenuta 2012			660,0	60,0	0
				-720,0	0
Ritenuta 2013				165,0	15,0
					-180,0
Ritenuta 2014					165,0
<b>Totale</b>	<b>300,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-495,0</b>	<b>0,0</b>

Con l'applicazione della ritenuta del 4%, ipotizzandone la decorrenza dal mese di luglio 2011, si avrebbero i seguenti effetti su base annua (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Ritenuta d'acconto</b>	360	504	288	72	72

In base alle stesse considerazioni sopra esposte, si ottengono quindi i seguenti nuovi effetti finanziari (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta 2010	300,0	60,0	0	0	0
		-360,0	0	0	0
Ritenuta 2011		480,0	24,0	0	0
			-504,0	0	0
Ritenuta 2012			264,0	24,0	0
				-288,0	0
Ritenuta 2013				66,0	6,0
					-72,0
Ritenuta 2014					66,0
<b>Totale</b>	<b>300,0</b>	<b>180,0</b>	<b>-216,0</b>	<b>-198,0</b>	<b>0,0</b>

Gli effetti finanziari complessivi relativi all'applicazione della normativa in esame, risultanti dalla differenza dei prospetti sopra riportati, sono, quindi, i seguenti (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Ritenuta d'acconto</b>	0,0	-180	-216	+297	0,0

#### **Comma 9 Modifica art. 84 TUIR - Riporto delle perdite**

La normativa proposta, attraverso la modifica dell'articolo 84 TUIR, dispone, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del presente decreto, che le perdite relative ai periodi di imposta precedenti, ad esclusione di quelle di cui al comma 2 (relative ai primi tre periodi di imposta ed illimitatamente riportabili), possano compensare redditi imponibili nei limiti dello 80% di tale reddito. In mancanza di una norma relativa al transitorio, le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità.

In base ai dati definitivi delle dichiarazioni dei redditi UNICO2009 società di capitali ed a quelli provvisori relativi ad UNICO2010 società di capitali è stata effettuata una specifica elaborazione per calcolare la quota di redditi imponibile recuperata a tassazione in conseguenza delle minori perdite pregresse - non illimitate - utilizzabili in compensazione, nei quadri RN, TN e GN.

- ▶ Per l'anno di imposta 2008 il recupero di materia imponibile è risultato di circa 843 milioni di euro da parte di quasi 71 mila soggetti nel quadro RN, 1,4 milioni di euro da parte di 267 società trasparenti (TN) e di circa 269 milioni di euro da parte di oltre 810 partecipanti al consolidato nazionale (GN);

- l'anno di imposta 2009 – provvisorio – conferma l'andamento: il recupero di materia imponibile è risultato di circa 760 milioni di euro da parte di oltre 76 mila soggetti nel quadro RN, 1,4 milioni di euro da parte di 282 società trasparenti (TN) e di circa 269 milioni di euro da parte di oltre 600 partecipanti al consolidato nazionale (GN).

Il recupero di gettito IRES/IRPEF di competenza annuo è pertanto di circa  $760 \times 27,5\% + 1,4 \times 26\% + 269 \times 22\% = 269$  milioni di euro.

L'effetto finanziario, nel 2012, con un acconto del 75%, è di circa 471 milioni di euro.

Effetti Finanziari	2011	2012	2013	2014
IRES/IRPEF	0	471	269	269

*Milioni di euro*

#### **Commi 10 -11 Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili**

La norma - al comma 10, lettera a) - modifica le disposizioni del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione (1 per cento del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi. Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che, alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 o 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi d'imposta operando variazioni in diminuzione (nei limiti del coefficiente di ammortamento previsto dalla norma in commento) fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale. Qualora, alla scadenza, la concessione non fosse rinnovata, il concessionario potrà dedurre l'intera divergenza residua quale perdita ai sensi delle disposizioni dell'articolo 101 del TUIR.

Lo stesso comma 10, lettera b), inoltre, estende le limitazioni introdotte dalla presente norma all'ipotesi di ammissione del concessionario alla deduzione di quote di ammortamento differenziate, ai sensi del comma 4 del citato articolo 104 del TUIR.

In sede di stima, l'analisi si è concentrata sulle società concessionarie di autostrade e trafori: sono stati analizzati i bilanci delle società appartenenti all'AISCT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), individuando in circa 19,5 miliardi di euro il valore storico dei beni gratuitamente devolvibili. Dai dati dell'impresa rappresentativa del settore "Autostrade per l'Italia SPA" è stata rilevata una durata media delle concessioni/ammortamenti pari a 30 anni; ipotizzando, quindi, un piano di ammortamento trentennale, è stato stimato in circa 648 milioni di euro l'ammortamento annuo a legislazione vigente (aliquota di ammortamento pari a 3,33%). Applicando la nuova percentuale di ammortamento a legislazione proposta (1%) si ottiene un

ammortamento di circa 195 milioni di euro annuo. Il differenziale, di circa 453,7 milioni di euro, rappresenta una minore deduzione per ammortamenti, con un effetto positivo sul gettito, ad una aliquota IRES del 27,5%, pari a 124,8 milioni di euro annui.

Gli effetti finanziari, con una percentuale di acconto del 75%, sono i seguenti:

	2011	2012	2013	2014
<b>IRES</b>	-	218,4	124,8	124,8

*Milioni di euro*

#### **Commi 12-15 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali**

L'art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185 consente il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti - a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni - dall'avente causa nel proprio bilancio individuale.

Nel settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un'operazione straordinaria, l'avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa pur essendo stati "pagati". L'esempio, è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall'avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali.

Tale fenomeno accade anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Se, ad esempio, la partecipazione è iscritta a 100, è frequente che venga ceduta ad un prezzo maggiore (130) perché incorpora dei plusvalori latenti (30), ma, chi acquista iscrive l'intero costo come partecipazione a prescindere dal fatto che una parte del prezzo di acquisto costituisce, in effetti, avviamento della società acquistata.

Oggi, sulla base della normativa vigente, questi maggiori valori "incorporati" nel costo della partecipazione non sono affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell'acquirente come avviamento o altre attività immateriali.

Nella presente proposta si cerca di rimuovere tale "inconveniente" in quanto, per le partecipazioni di controllo, la parte del valore di carico delle partecipazioni che costituisce avviamento risulta in via autonoma dal bilancio consolidato (pur non risultando dal bilancio individuale). Si fa riferimento, quindi, ai valori risultanti dal bilancio consolidato - presumibilmente da indicarsi in apposito prospetto della dichiarazione - per consentire il riallineamento mediante pagamento della sostitutiva. Evidentemente, l'affrancamento di una parte del valore della

partecipazione determina la riduzione del valore fiscale della stessa; la norma si applicherebbe anche ad operazioni pregresse.

La norma appare molto "appetibile" per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva; la norma porta gettito a breve e riduzione di gettito negli anni successivi.

Per quanto concerne la stima degli effetti in termini di gettito, si evidenzia che da informazioni presso gli operatori del settore si può ipotizzare un importo potenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva del 16% per circa 3,5 miliardi di euro.

Da un lato, quindi, si può stimare un gettito da imposta sostitutiva in misura di circa 560 milioni di euro, con un versamento unico; dall'altro lato, emergerebbero perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa  $3.500 / 10 \times 27,5\% = 96$  milioni di euro ai fini IRES e per circa  $3.500 / 10 \times 4,5\% = 16$  milioni di euro ai fini IRAP.

Per quanto concerne il maggiore credito di imposta sulle DTA ex art. 2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, il credito di imposta stimato da dati dichiarativi risulta di circa 16 milioni di euro.

Si espone, di seguito, l'andamento su base annua e in termini finanziari del gettito atteso, in milioni di euro, tenuto conto della rilevanza fiscale degli ammortamenti dal 2013:

Su base annua	2011	2012	2013
Imposta sostitutiva	+ 560		
Credito di imposta	-16	-16	- 16
Minore IRES			- 96
Minore IRAP			- 16
<b>TOTALE</b>	<b>+ 544</b>	<b>-16</b>	<b>- 128</b>

Effetti finanziari	2011	2012	2013	2014
Imposta sostitutiva	+ 560			
Credito di imposta	-16	-16	-16	- 16
Minore IRES				- 192
Minore IRAP				- 32
<b>TOTALE</b>	<b>+ 544</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>- 240</b>

**Comma 16 - Norma in materia di sanzioni irrogate ai soggetti di cui al D.lgs. 20 novembre 1990 n. 356**

La proposta normativa consente la disapplicazione delle sanzioni irrogate ai soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in sede di recupero, per indebita fruizione, delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (dimezzamento dell'aliquota IRPEG), e all'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (esonero dalla ritenuta sui dividendi). La disapplicazione opera anche nei casi in cui sulla debenza penda ricorso per revocazione.

Al riguardo, si stima che la norma non comporta effetti finanziari significativi e, comunque, le previsioni di bilancio delle pertinenti unità di voto, nell'ambito delle entrate extratributarie, in cui tali sanzioni trovano allocazione, nulla scontano.

**Commi 17-20 - Eliminazione obbligo garanzia per gli istituti definitori della pretesa tributaria**

La disposizione in esame elimina l'obbligo di garantire la rateazione del pagamento al fine di superare l'attuale situazione in base alla quale circa la metà degli accertamenti non risulta definito (per impugnazione o per rinuncia alla stessa), per un ammontare di maggiori imposte accertate di circa 16 miliardi di euro.

Ne consegue, ai fini dell'incidenza sui saldi di finanza pubblica, che l'eliminazione dell'obbligo di garanzia comporta un effetto positivo solo sugli incassi a mezzo ruolo e non anche in termini di accertamento. Tale effetto viene colto, quindi, nel saldo di cassa (fabbisogno) e nell'indebitamento netto.

Stimando, in via estremamente prudenziale, che, in assenza dell'obbligo di garanzia, in almeno il 5 per cento dei casi la definizione potrebbe avere luogo, la stessa riguarderebbe 800 milioni di euro di maggiori imposte. Aggiungendo gli interessi e le sanzioni, si tratterebbe di un gettito di oltre 1 miliardo di euro. Considerata la rateizzazione, si perviene ad una stima di maggiori entrate a decorrere dall'anno 2012 di almeno **300 milioni euro**, gettito destinato via via a crescere negli anni successivi, **attestandosi dal 2013 a 400 milioni di euro circa**.

I predetti importi sono da considerare in termini di sola cassa, valevoli ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

**Comma 21 Addizionale bollo auto > 225 Kw**

La norma prevede che, a partire dal 2011, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale da versare all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 10,00 euro per ogni KW eccedente i 225.

Dall'archivio dell'anagrafe tributaria risulta che, con riferimento alle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, il numero delle autovetture interessate è circa 98 mila. Applicando un'addizionale di 10,00 euro si perviene ad un maggior gettito, in ragione d'anno, pari a 50,3 milioni di euro.

Per quanto concerne gli effetti di Ires ed Irap in capo alle imprese, si stima, in termini di cassa, una riduzione di gettito di 1,7 milioni nel 2012 e di 0,9 milioni annui a partire dal 2013.

La norma produrrà, in termini di cassa, i seguenti effetti:

	2011	2012	2013	2014
Gettito aumento bollo	50,3	50,3	50,3	50,3
<b>Effetti indotti</b>				
Ires		-1,4	-0,8	-0,8
Irap		-0,3	-0,1	-0,1
<b>TOTALE</b>	<b>50,3</b>	<b>48,6</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>

*Milioni di euro*

#### **Commi 22-23 Razionalizzazione in materia di partite IVA inattive**

La norma ha la finalità di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, attraverso il presidio sistematico delle partite IVA, provvedendo alla revoca d'ufficio di quelle inattive.

Dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, il livello delle partite inattive è stimato in due milioni. La prevista facoltà di sanare, entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa, la mancata chiusura delle partite IVA inattive consente di stimare prudenzialmente un gettito di **80 milioni di euro**.

<b>Dati Agenzia delle Entrate - Anno 2011</b>			
	Numero	Sanzione	Gettito
Partite IVA inattive	2.000.000	129	258.000.000
Adottando prudenzialmente un indice di circa il 30% per gli incassi effettivi si ottiene la stima di euro 80.000.000.			

Alla predetta entrata una tantum, valevole sul saldo netto da finanziaria e sul fabbisogno di cassa, va aggiunto un gettito costante, valevole su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, derivante dall'effetto dissuasivo dell'evasione della nuova disposizione da ritenere certo (in quanto dato dalla

generale consapevolezza che l'enorme riduzione della platea dei soggetti IVA aumenta proporzionalmente le probabilità di essere controllati dall'Agenzia delle entrate e dalla GdF).

Tale gettito può essere prudentemente determinato in circa 50 milioni euro annui dal 2012.

#### **Commi 24-27 Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie**

La disposizione ha come finalità il rafforzamento del quadro potestativo in materia di indagini finanziarie e pertanto determinerà una maggiore efficacia degli accertamenti supportati da tale importante strumento istruttorio.

Al riguardo, si stima un miglioramento dei risultati in termini di maggiori imposte accertate e definite.

La stima dell'incremento dei detti risultati è stata stimata considerando che, nel 2010, l'Agenzia delle Entrate ha incassato a seguito delle definizioni dei detti accertamenti circa 100 milioni di euro. Dato che l'utilizzo dello strumento è in via di costante aumento, si può ritenere che le nuove disposizioni comportino un incremento dell'efficacia, in termini di maggiori incassi per un importo pari a quello attualmente realizzato (**+100 milioni di euro dal 2012**). In considerazione del rapporto tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse, si stima un effetto positivo di competenza di 660 milioni di euro.

#### **Comma 28 - Disposizioni in materia di studi di settore**

Le norme in argomento sono tese a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza, garantendo una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della modulistica fiscale relativa agli studi di settore

Al riguardo, su circa 4.500.000 operatori economici potenzialmente interessati dagli studi di settore oltre il 10 % degli stesso ometta di presentare i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, pur essendone obbligati.

Di questi, si ritiene plausibile che almeno il 30% modifichi il proprio comportamento a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni sanzionatorie e di controllo; ci saranno, quindi, 135.000 soggetti in più che presenteranno il modello studi di settore.

Presumendo che tale adempimento induca i contribuenti interessati a dichiarare in modo più veritiero il reddito conseguito, si può ipotizzare che almeno la metà di tali soggetti dichiarerà una maggiore base imponibile media stimabile, in termini estremamente prudenziali in non meno di 3.000 euro; si avrebbe quindi una maggiore base imponibile totale di 202.500.000 euro.



Attesa una tassazione media ai fini delle imposte dirette del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 40.500.000 e maggiore IVA per 30.375.000 euro.

Tenendo conto degli eventuali impatti in materia di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali, cautelativamente si ritiene che le disposizioni in argomento comportino, in relazione ai contribuenti che non presentano, seppure obbligati, il modello studi di settore, maggiori entrate per almeno settanta milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi a seguito della modifica delle sanzioni irrogabili, in questa sede prudenzialmente non quantificati, oltre che effetti in fase di dichiarazione per tutti gli altri soggetti interessati dalla disposizione in materia di accertamento induttivo, anch'essi prudenzialmente non quantificati.

Dal 2013, l'effetto dovrebbe consolidarsi con un aumento della maggiore base imponibile media a 4.500 euro, con una maggiore base imponibile totale di 303 milioni di euro e conseguentemente maggiori imposte dirette per circa 60 milioni e maggiore IVA per circa 45 milioni di euro.

Inoltre, ulteriori entrate sono prevedibili in relazione agli effetti delle nuove disposizioni sanzionatorie e di controllo anche per i soggetti che presentano regolarmente i modelli degli studi di settore.

Al riguardo, in relazione all'annualità di imposta 2009 la platea dei soggetti che hanno presentato il modello degli studi di settore è pari a circa 3.545.000 unità.

Di queste, 2.428.000 risultano congrue alle risultanze degli studi di settore, per un importo di ricavi/compensi dichiarati pari a circa 630.000.000.000 euro, e 434.000 si sono adeguati alle risultanze degli stessi per un importo di maggiore base imponibile pari a circa 3.144.000.000 euro.

Ipotizzando che il 20% di tali soggetti abbia raggiunto artificiosamente la congruità a seguito di infedele compilazione della modulistica e che almeno un quarto di questi modifichi il proprio comportamento a seguito delle modifiche normative in commento, ci saranno 143.000 soggetti che dichiareranno maggiore base imponibile.

Presumendo sempre, prudenzialmente, una maggiore base imponibile media di almeno 3.000 euro, si avrebbe una maggiore base imponibile totale di 429.000.000 euro.

Attesa una tassazione media del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 85.800.000 e maggiore IVA per 64.350.000 euro.

Cautelativamente, si ritiene, quindi, che le disposizioni in argomento possano comportare, in relazione ai contribuenti che presentano il modello degli studi di settore con dati non veritieri, maggiori entrate per almeno 150 milioni di euro, senza tenere conto degli impatti in materia di IRAP.

addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali. Inoltre, tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi a seguito della modifica delle sanzioni irrogabili, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Dal 2013, l'effetto dovrebbe consolidarsi con un aumento qui pure della maggiore base imponibile media a 4.500 euro, con una maggiore base imponibile totale di 607 milioni di euro e conseguentemente maggiori imposte dirette per circa 128 milioni e maggiore IVA per 96 milioni di euro.

In conclusione il maggior gettito atteso è però stimabile prudenzialmente in circa 220 milioni di euro e, dal 2013, in circa 330 milioni di euro.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
<b>Effetti finanziari</b>	<b>0,0</b>	<b>94,7</b>	<b>362</b>	<b>375,3</b>

#### **Comma 29 Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni**

L'introduzione del comma 8 nell'articolo 16 e le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono dirette ad estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, nonché a rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. Le suddette modifiche comportano, peraltro, che, rendendosi obbligatoria l'irrogazione contestuale all'atto di accertamento delle sanzioni collegate al tributo, l'intimazione ad adempiere, contenuta negli avvisi di accertamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si riferisce sempre anche a dette sanzioni. L'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, rende, inoltre, sempre possibile per il contribuente la definizione in acquiescenza o in adesione delle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e, di conseguenza, una significativa riduzione del contenzioso, l'abbreviazione dei tempi di soddisfacimento della pretesa erariale e un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa. La stima del gettito atteso è stata, pertanto, costruita sulla base di tali presupposti, determinando:

- la percentuale di definizione delle sanzioni contestate con atti emessi nel 2010, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, data dal rapporto tra le sanzioni definite e quelle contestate, di circa il 12%;

- la percentuale di definizione delle sanzioni irrogate contestualmente agli avvisi di accertamento nel 2010, data dal rapporto tra le sanzioni definite e quelle irrogate, di circa il 36%.

La percentuale di definizione delle sanzioni contenute negli atti di contestazione è inferiore di circa 24 punti percentuali rispetto a quella relativa alla definizione delle sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento.

Posto che le sanzioni contestate con atti di contestazione nel 2010, contenenti sanzioni relative alla presentazione di dichiarazione infedele con l'indicazione di un imponibile inferiore, ammontano a circa 1.370 milioni di euro, applicando a tale massa una percentuale prudenziale pari al 10%, rappresentativa del maggiore ammontare delle sanzioni definito, il gettito stimato a decorrere dal 2012 è pari a **137 milioni di euro, da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.**

#### **Comma 30 - Differimento data di inizio applicazione dell'art. 29, c. 1, primo periodo, D.L. n. 78/2010**

La norma in esame dispone il differimento al 1° ottobre dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Al riguardo, si stima che la disposizione non ha impatto sul maggior gettito stimato dell'art. 29 stesso per gli anni 2012 e 2013 (rispettivamente 1,5 e 1,3 mld di euro). Inoltre, tale differimento non determina alcun impatto apprezzabile nemmeno sull'anno corrente, in quanto il gettito dell'art. 29, nel suo complesso, era stato stimato in 400 mln di euro, ridottisi a 310 mln di euro in seguito alla disposizione sulla sospensione dell'esecuzione forzata prevista dal DL sviluppo.

Pertanto, la residua quota parte di maggior gettito derivante dal primo comma rimarrebbe sostanzialmente invariata, anche in considerazione del fatto che il rinvio al 1° ottobre è, di fatto, di soli 45 giorni, tenuto conto che nel periodo feriale i termini per la riscossione sono sospesi.

#### **Comma 31 - Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi**

La norma in questione modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, consentendo di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi.

La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale, rafforzando l'aderenza della sanzione stessa alla gravità dell'inadempimento e, pertanto, si stima che la norma non comporti sostanziali effetti finanziari.

**Commi 32-33 Rimborsi spese procedure esecutive**

La disposizione regola il rimborso delle spese per le procedure esecutive maturate a partire dall'anno 2011. Lo stesso viene svincolato dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità e se ne prevede l'erogazione diretta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di richiesta ovvero - in caso di inadempimento dell'ente (evenienza plausibile per quelli diversi dai grandi enti creditori) - mediante compensazione con il riscosso da riversare.

Al riguardo, si stima che la norma non comporti oneri aggiuntivi e, conseguentemente, variazioni alle attuali dotazioni di bilancio previste nell'ambito dell'unità di voto 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta", nel pertinente capitolo 3557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comma 34 Proroga termini inesigibilità**

La disposizione prevede una proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione. In particolare, la norma non incide in alcun modo sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo, incorporato al titolo esecutivo (ruolo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

La proroga in parola, peraltro, comporta ritardi nello svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, ciò in quanto la presentazione della comunicazione di inesigibilità non determina di per sé l'esaurimento delle attività di riscossione coattiva finalizzate al recupero, tanto che questa comunicazione è suscettibile di successiva integrazione, se, alla data della sua proposizione, le procedure esecutive non si sono concluse per causa non imputabile all'agente della riscossione (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), secondo periodo, del d.lgs. n. 112/1999

**Al riguardo, si osserva che dalla disposizione non deriva alcun effetto negativo per il bilancio dello Stato.**

**Commi 39-40 Norma in materia di gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.**

La disposizione interviene in materia di gestione, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. dell'attività di recupero dei crediti di giustizia.

Essa, in particolare, attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti di tale tipologia resisi definitivi fino al 31.12.2007 e definisce le modalità di gestione, da parte dell'ente stesso, dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo che i dipendenti della predetta

società siano delegati a firmare i ruoli formati dalla stessa società ai sensi dell'art. 1, comma 367, lettera b), della legge n. 244/2007.

**Al riguardo si stima che la norma non comporti effetti finanziari.**

#### **Comma 42 Autonoleggio**

La modifica legislativa in esame dispone l'adozione di iniziative volte a semplificare le procedure fiscali ai fini della locazione dei veicoli senza conducente.

In particolare, la norma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 non si applichino ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Attualmente la procedura prevede l'emissione di tre documenti fiscali: una ricevuta fiscale con l'indicazione del corrispettivo non determinabile al momento dell'inizio noleggio, un'ulteriore ricevuta fiscale con l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo al termine del noleggio ed, infine, la regolare fattura ex articolo 21 del DPR 633/1972. Con l'approvazione dell'emendamento, l'attività di locazione veicoli senza conducente tornerà ad essere certificata fiscalmente esclusivamente con la fattura ex art. 21 del DPR 633/1972.

Al riguardo, si stima che la suddetta disposizione non comporti effetti in termini di gettito, trattandosi di una semplificazione di adempimenti che non determinano riflessi da un punto di vista sostanziale.

#### **Comma 43 Esdebitazione imprenditori agricoli**

L'istituto della c.d. esdebitazione, introdotto con la riforma del diritto fallimentare, attuata con il D. Lgs. n. 5/2006 (sul modello del "discharge" di origine anglosassone), consiste nella "liberazione dell'imprenditore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti" (art. 142 del R.D. n. 267/1942).

La misura persegue, sostanzialmente, il fine di consentire all'imprenditore di riprendere la propria attività economica favorendo la transazione fiscale dell'esposizione debitoria degli agricoltori per i rapporti dei medesimi con le Agenzie fiscali.

Al riguardo, trattandosi di una facoltà e tenuto conto che la disposizione costituisce un efficace strumento di sopravvivenza delle imprese in crisi in presenza di eventi straordinari e non imputabili alle medesime, si stima che la stessa **non determini sostanziali effetti in termini di gettito**.

**Comma 44****a) Proroga sospensione versamenti tributari Lampedusa**

La disposizione proroga la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti aventi il domicilio fiscale o una sede operativa, nel Comune di Lampedusa al 30 giugno 2012. Attualmente l'articolo 3 dell'OPCM del 16 giugno 2011 prevede che la sospensione duri fino al 16 dicembre 2011 e nulla dispone in merito alla restituzione delle somme non versate: pertanto esse vanno restituite (a legislazione vigente) al termine del periodo di sospensione e quindi entro il corrente anno 2011.

Relativamente ai soli versamenti tributari, si stima che l'ammontare delle somme sospese fino al 16 dicembre 2011 sia di circa 5,2 milioni di euro: con la proposta normativa in oggetto tali somme saranno versate non più entro il corrente anno ma al termine del nuovo periodo di sospensione (30 giugno 2012).

Le somme sospese per il periodo 1 Gennaio 2012-30 giugno 2012 sono invece stimate pari a 3 milioni di euro: poiché la norma nulla dispone in merito alla restituzione, esse saranno restituite dopo il 30 giugno 2012 e quindi entro l'anno di competenza.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta normativa in esame possono essere così riassunti:

2011	2012
-5,2	+5,2

*Milioni di euro*

**b) Proroga sospensione termini versamenti previdenziali Lampedusa**

La norma prevede la sospensione, fino al 30/06/2012, del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi anche del settore agricolo.

Sulla base dei dati amministrativi il monte contributivo di riferimento è stimabile in 5,3 mln di euro annui (di cui 3,835 per i lavoratori dipendenti privati e la rimanente parte per i lavoratori autonomi).

Pertanto dalla disposizione conseguono minori entrate stimabili in 2,8 mln di euro per l'anno 2011 (versamenti mensili e trimestrali della seconda parte dell'anno, tenuto conto che l'OPCM n. 3497 del 2011, articolo 3, ha sospeso di fatto i versamenti contributivi della seconda parte dell'anno - a partire

da luglio - fermo restando l'obbligo di versamento nel 2011, che la norma in esame, invece, sospende).

Tenuto conto che la disposizione non disciplina un pagamento dei contributi sospesi in forma rateizzata ne consegue che gli stessi sono corrisposti nell'anno 2012 alla prima scadenza utile con effetto positivo di maggiori entrate pari a 2,8 mln di euro.

Pertanto dalla disposizione conseguono minori entrate per l'anno 2011 e maggiori entrate per l'anno 2012, con i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
-2,8	2,8	0,0	0	-2,8	2,8	0,0	0

#### **Comma 45 - ZFU Lampedusa**

La disposizione stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

In particolare le piccole e micro imprese, che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane godono di diverse agevolazioni fiscali tra cui l'esenzione, per i primi cinque anni, dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività agricole e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro.

Al riguardo, tenuto conto che elaborazione dei versamenti risulta che il gettito annuo complessivo per il territorio interessato dalla disposizione in esame è di circa 2 milioni di euro, ed ipotizzando prudenzialmente un'incidenza della norma del 10%, si stima una perdita di gettito su base annua pari ad euro 200.000.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari espressi in milioni di euro:

	2011	2012	2013	2014
<b>Totale</b>	0	-0,3	-0,2	-0,2

#### **Comma 46 - Cinque per mille beni culturali**

La disposizione stabilisce che a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Finalità della disposizione è ampliare l'ambito delle attività finanziabili con le risorse del 5 per mille, e pertanto si stima che non comporti oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.

#### **Comma 47 - Revisione del regime fiscale degli ammortamenti**

In attesa della riforma del sistema fiscale, si dispone una revisione sostanziale, in chiave fortemente semplificativa, della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali ed immateriali di cui al D.M. del 31/12/1988 secondo lo schema del *pooling*, ovvero prevedendo l'individuazione di macro-categorie di beni cui applicare un unico coefficiente di ammortamento.

La revisione, quindi, si propone di ridurre il numero dei coefficienti di ammortamento attualmente vigente attraverso l'aggregazione dei beni in gruppi definiti *pool* aventi la caratteristica di contenere beni di natura omogenea. I nuovi coefficienti saranno applicati sia ai beni di nuova acquisizione sia allo stock dei beni già posseduti e parzialmente ammortizzati.

Ai fini della stima e adottando un criterio di coerenza rispetto a quanto previsto dal vigente D.M., sono stati utilizzati i seguenti coefficienti di ammortamento: edifici in 40 anni, attività materiali di lunga durata in 15 anni, attività immateriali in 15 anni. Per le immobilizzazioni ammortizzabili "cumulativamente" è stata, invece, ipotizzata una medesima aliquota tale da consentire l'ammortamento delle predette attività in 4 anni.

Sono state effettuate specifiche elaborazioni, attraverso l'utilizzo congiunto di dati di contabilità nazionale e di dati desunti dalle dichiarazioni IRAP e dei redditi, allo scopo di determinare a livello macro e settoriale le variazioni (in termini di maggiori o minori ammortamenti deducibili) conseguenti.

Ai fini della stima degli effetti di gettito sugli ammortamenti pregressi sono stati ricostruiti i piani di ammortamento dei beni attualmente adottati e messi a confronto con il nuovo schema del *pool* per ogni classe merceologica identificata, ipotizzando come data di inizio degli ammortamenti l'anno T-5 per i beni, posto che il periodo di ammortamenti in media è di 10 anni, mentre per la sola classe merceologica "Macchine ed attrezzature" la data di inizio è stata ipotizzata nell'anno T-7 posto che in media il periodo di ammortamento di detti beni è di circa 15 anni. La stima, quindi, comprende anche gli effetti di gettito sul valore residuo dei beni in corso di ammortamento (stock).

Sulla base di tali premesse il recupero di gettito di Ires/Irpef stimato è pari a **750 milioni di euro** su base annua, con un profilo crescente degli effetti nei primi anni di applicazione che vanno a compensarsi negli anni successivi.



Di seguito si riporta la stima degli effetti finanziari, considerando un acconto ai fini Ires/Irpef del 75 per cento.

	2012	2013	2014	2015
Ires/Irpef	0	0	+1.312	+750

Valori espressi in milioni di euro

In ogni caso i nuovi coefficienti di ammortamento previsti dal regolamento garantiranno un effetto positivo sul gettito non inferiore a quanto stimato.

#### **Art. 23, commi 37-40 Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari**

Le nuove disposizioni ampliano l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari, ma limitatamente alle somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente, estendendolo anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti ed a quelle poste in riscossione anche in anni successivi a quello in cui l'agente della riscossione interviene nella procedura. Assicurano inoltre alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto ed antepongono ai chirografari i crediti per i tributi, sia pure in posizione sussidiaria, nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

La conseguenza è un ampliamento, che si stima sino al doppio, dei crediti tributari cui viene riconosciuto il privilegio nell'ambito delle sole procedure regolate dalla legge fallimentare. Ciò significa che alcuni crediti, oggi soddisfatti, con le percentuali attribuite ai creditori chirografari (che solitamente prevedono una assai rilevante falcidia), con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni saranno soddisfatti con le ben più alte percentuali (sovente pari al 100%) riconosciute ai creditori muniti di privilegio.

Tenendo conto, in via prudenziale, delle sole riscossioni a seguito di procedure concorsuali nelle quali gli agenti della riscossione si sono insinuati al passivo (perchè hanno verificato l'esistenza di un attivo da ripartire: sono quindi escluse le riscossioni, peraltro di numero limitato, in cui si è insinuato direttamente l'Ufficio finanziario oppure quelle conseguenti al diretto riconoscimento del debito da parte degli organi della procedura), che sommate alle riscossioni a seguito di transazioni fiscali, hanno determinato, nel 2010, un gettito di circa 251,5 milioni di euro, si stima che già nel 2012 la maggiore percentuale di soddisfacimento che sarà riconosciuta ai crediti tributari nell'ambito delle procedure di cui alla legge fallimentare determinerà un maggior gettito non inferiore a 200 milioni di euro, destinato ad incrementare, a far corso dal 2013, fino a 300 milioni di euro. I predetti importi sono da considerare in termini di sola cassa, valevoli ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

**Comma 41 - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate mediante carte di credito, di debito e prepagate**

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'art. 7, comma 1, lettera o), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ha previsto che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA di importo non inferiore a tremila euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

La disposizione prevede che gli stessi operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate le anzidette operazioni rilevanti ai fini IVA, secondo modalità e termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione, nel riallineare gli obblighi comunicativi in materia di monitoraggio delle operazioni rilevanti IVA di importo non inferiore a tremila euro a quanto originariamente previsto dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, potenzia notevolmente l'efficacia degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione per una più puntuale individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili all'individuazione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.

Essendo, infatti, posto a carico degli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, viene assicurata una maggiore esaustività delle comunicazioni riferite alle transazioni effettuate da questi ultimi.

Tenuto conto, pertanto, della stima effettuata in relazione all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 22 del d.l. n. 78 del 2010 (*"Aggiornamento dell'accertamento sintetico"*) e che la presente disposizione possiede una valenza dissuasiva che non può non riflettersi in modo significativo sui comportamenti dell'ampia platea delle persone fisiche (decine di milioni di soggetti) nei cui confronti opera l'accertamento sintetico, si stima che possa determinare un aumento dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e pagate.

L'entità precisa di tale aumento si può ritenere che possa ipotizzarsi, in via estremamente prudentiale, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno d'imposta 2011 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2012. In termini finanziari si ottengono i seguenti effetti (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
<b>Effetti finanziari</b>	<b>0,0</b>	<b>175</b>	<b>187,5</b>	<b>150</b>

### Art. 24 (Norme in materia di gioco)

#### Liquidazione dell'imposta unica

La norma in esame introduce la liquidazione automatica dell'imposta unica, dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare si stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede alla liquidazione dell'imposta unica e dei relativi interessi e sanzioni. In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo e le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica. **La disposizione non comporta effetti finanziari.**

#### Accertamento in materia di giochi pubblici

La disposizione in esame prevede le competenze in materia di accertamento degli Uffici dei monopoli di Stato, sulla falsariga di quanto è già stabilito, in capo all'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi ed IVA, anche prevedendo la facoltà di fare ricorso, per l'accertamento dell'imponibile e dell'imposta sui giochi, a metodologie induttive, utilizzando anche presunzioni semplici. **La disposizione non comporta effetti finanziari.**

#### Iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Per uniformare alle vigenti procedure di riscossione previste in materia di imposte sui redditi ed IVA quelle in materia di giochi, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, con l'articolo in esame viene previsto che, anche in materia di imposta di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati sono iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50%. **La disposizione non comporta sostanziali effetti finanziari.**

### **Attribuzioni degli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

In coerenza con quanto è previsto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IIVA per l'Agenzia delle entrate, la norma in esame, confermando ciò che già emerge, comunque, dai principi generali in materia di gioco pubblico, prevede in modo espresso e dettagliato le attività demandate agli Uffici dei monopoli di Stato in materia di controllo e di accertamento, che verranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Ai predetti uffici sono altresì demandate anche l'irrogazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, considerato che essi, attraverso le attività di controllo e di accertamento, sono in grado di valutare, con carattere di immediatezza, l'entità della violazione in rapporto alla quale va graduata la sanzione.

I commi da 1 a 16, costituiscono, quindi, un unicum da cui, considerato che le entrate erariali dal settore dei giochi si sono attestate nel 2010 a circa 8,8 miliardi di euro e stante una fisiologica percentuale di recupero di imposta non corrisposta attraverso l'utilizzo del sistema nel complesso disciplinato dai commi su esposti, stimabile intorno allo 0,5 per mille delle entrate, dalle disposizioni in esame scaturisce un maggior gettito di circa **5 milioni di euro su base annua**. Per l'anno 2011, si stima un maggior gettito di circa 2,5 milioni di euro.

### **Determinazione forfetaria del prelievo erariale unico**

La norma in esame prevede che nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non sono stati memorizzati o non sono leggibili ovvero risultano memorizzati in modo non corretto o sono stati alterati, l'importo forfetario giornaliero definito, ad oggi, con decreto direttoriale è raddoppiato. Inoltre, vengono raddoppiate anche le sanzioni previste in caso di evasione del prelievo erariale unico per mancata memorizzazione, leggibilità o alterazione dei dati.

Considerato che l'attuale decreto sul forfetario prevede la presunzione di raccolta per ogni singolo apparecchio di 280 euro al giorno, il raddoppio di tale somma potrebbe dare luogo ad un maggiore gettito in termini di PREU di circa **8 milioni di euro annui su base annua**. Per l'anno 2011, si stima un maggior gettito di circa 4 milioni di euro.

### **Divieto di gioco per i minori**

La norma coordina le varie disposizioni nel tempo introdotte in tema di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie. Nel contempo la norma prevede un inasprimento delle sanzioni già previste dalla legge di stabilità facendole passare da un minimo di 500 fino ad un massimo di 1.000 euro a un diverso range, ossia da un minimo di 500 a un massimo di 20.000 euro.

In ragione di ciò, quindi, considerata la presenza sul territorio nazionale di 150.000 esercizi e considerato una percentuale di accertamento annuo dell'infrazione del 5 per cento degli esercizi, si

può dedurre, prudenzialmente, un maggior gettito erariale dell'ordine di **25 milioni** di euro per il solo anno 2011, tenuto conto che tale inasprimento negli anni successivi si ritiene eserciti un effetto dissuasivo per cui appare ragionevole, oltre che prudenziale, non ascrivere effetti finanziari a titolo di sanzioni negli anni successivi al 2011.

#### **Requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi**

L'articolo che si propone estende l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia, quando si verte nella materia dei giochi pubblici. La proposta legislativa in esame, in particolare, prevede che per le società di capitali o le società estere assimilabili alle società di capitali, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. del DPR n. 252/1998 deve riferirsi, oltre che all'interessato e alla società, anche ai soci che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Trattasi di norma di ordine pubblico che non presenta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

#### **Requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico**

Analogamente al comma precedente, si tratta di norma di ordine pubblico rivolta ai gestori di esercizi e locali dove viene distribuito gioco pubblico. La norma non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

#### **Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali**

Si tratta di norma di ordine pubblico rivolta ai gestori di esercizi e locali dove viene distribuito gioco pubblico. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

#### **Finanziamento della carta acquisti con introiti da gioco**

La norma prevede che una quota delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. A tal fine, è previsto il versamento all'entrata, a cura dei concessionari e la conseguente riassegnazione alla suddetta carta acquisti, con corrispondente riduzione dell'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla

pubblicità dei prodotti. Tale intervento appare neutrale sui saldi di finanza pubblica, atteso che le risorse vengono versate da soggetti esterni alla P.A.

### **Bingo a distanza**

La norma consente di separare la disciplina del Bingo c.d. "di sala" da quella del Bingo "a distanza", al fine di adeguare quest'ultima all'offerta già presente su siti non autorizzati da AAMS alla raccolta di gioco. Da una stima della raccolta da siti illegali sul gioco, di circa 1-2 miliardi di euro annui, dall'aliquota del 10% di imposta unica è possibile attendersi maggiori entrate per il primo anno di **20 milioni di euro** e, considerata la fisiologica successiva diffusione dell'offerta di gioco, si prevedono **50 milioni per il 2012 e 70 milioni per il 2013**.

### **Poker Sportivo**

La norma riformula le previsioni contenute nella "legge comunitaria per il 2008" relative alla regolamentazione del c.d. "poker sportivo", intervenendo su diversi aspetti. Viene risolta la mancata definizione di un'aliquota di imposta nella formulazione originaria, qui fissata al 3 per cento della raccolta, in analogia a quanto avviene per i giochi di abilità (tra cui il poker) a distanza. Inoltre, prevede lo svolgimento di una gara per 1.000 punti di esercizio per il poker sportivo, la quale consentirebbe di far riemergere dal "nero" le migliaia di circoli di poker che già operano in tutta Italia, di affidare l'esercizio a soggetti affidabili e di conseguire maggiori entrate per lo Stato.

Nell'ipotesi di almeno 500 diritti assegnati in sede di gara, al prezzo minimo, il corrispettivo per lo Stato ammonterebbe a **50 milioni di euro**. Inoltre, ipotizzando una raccolta a regime, dal 2012, di 1 miliardo di euro (quella del poker a distanza nel 2009 ha superato i 2,3 miliardi), si otterrebbe un prelievo di **30 milioni l'anno**.

### **Procedure selettive di affidamento in concessione rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento**

La norma costituisce disposizione di coordinamento, rispetto gli articoli di legge medio tempore succedutisi in materia. In vista della prossima gara per l'affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, prevede - al comma 36 - l'istituzione di un contributo a tantum a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara, commisurata al numero di apparecchi AWP installati (100 euro ad apparecchio). Considerato che detti apparecchi sono oggi a circa 350.000, ne deriverebbe, per il solo anno 2011, un maggior introito erariale di 35 milioni di euro; cifra che va ad aggiungersi ai 15.000 euro versati dai nuovi concessionari per ogni VLT di cui chiedono l'autorizzazione all'installazione, nonché gli effetti erariali connessi alla diffusione dei prodotti di gioco. Che nel 2011 rendono verosimile attendersi maggiori entrate nel 2011 per **35 milioni (una tantum) più milioni 100 (erario) e di 150 milioni per gli anni successivi**.

**Procedura di selezione per punti di vendita di giochi pubblici**

La norma prevede la messa a gara di ulteriori punti di vendita di gioco in luoghi in cui l'attività prevalente è comunque diversa dalla commercializzazione di prodotti di gioco pubblici consentirebbe di "convertire" tali esercizi commerciali, la cui numerosità è superiore alle 10.000 unità, riconducendo alla più generale disciplina del gioco su rete fisica l'offerta di gioco ora impropriamente veicolata attraverso peculiari modalità del gioco a distanza. Con l'occasione, anche ai fini di non discriminare gli attuali "corner" della cosiddetta "rete Bersani" (oltre 7.000), nonché di consentire loro di completare l'offerta di gioco (a base ippica o sportiva), è prevista la possibilità, a fronte di un ammortamento del prezzo di aggiudicazione, in ragione dei precedenti investimenti, di conseguire la parte di prodotto mancante (sport per i corner ippici e ippica per i corner sportivi). Nell'ipotesi di assegnazione di almeno la metà dei diritti messi a gara, ad un prezzo di aggiudicazione di 25.000 euro, è stimabile un introito per lo Stato di circa **62 milioni di euro**.

Allo stesso scopo, la lett. b) del comma 38 è volta ad individuare "nuovi" operatori nel settore dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano la raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e che sono interessati ad inserirsi nel mercato dei giochi italiano secondo le consuete procedure selettive. Conseguentemente, è prevista una procedura selettiva per l'aggiudicazione di 2.000 punti di vendita la cui attività prevalente è l'offerta di gioco sportivo e ippico, con una base d'asta di 40.000 euro. considerato che esiste un turn over legato allo scadere di circa 1.500 concessioni assegnate nel 2000, è possibile prevedere l'assegnazione di due terzi dei diritti disponibili al prezzo di aggiudicazione. Conseguentemente, il gettito atteso ammonterebbe a **53 milioni di euro**

**Manutenzione dei giochi**

La norma prevede l'introduzione di innovazioni da apportare al gioco del lotto (comma 39) ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale (comma 40). Entrambi i commi sono finalizzati a rendere l'offerta di prodotto più rispondente alle richieste di mercato .

Per il comma 39, considerato che il gioco del lotto ha maturato utili erariali nel 2010 di circa 1,2 miliardi di euro e ipotizzando un effetto migliorativo dato dalla norma stimabile nell'ordine del 9, 9,5% si potrebbe avere a regime un maggior gettito stimabile in 50 milioni nel 2011 e 100 milioni per gli anni successivi.

Per il comma 40, considerato che il comparto giochi numerici ha conseguito nel 2010 quasi 1,6 miliardi di euro per l'erario, l'azione migliorativa potrebbe dare luogo ad un incremento dell'ordine 8-9% annui, è verosimile attendersi maggiori entrate per 35 milioni nel 2011 e 120-130 milioni per gli anni successivi.

**Elenco operatori apparecchi da gioco**

La norma rivede il testo introdotto con la legge di stabilità per il 2011, in tema di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco in un apposito elenco tenuto da AAMS. In particolare, la disposizione rimodula la somma annuale dovuta, facendola passare da 100 a 150 euro, e fissa un termine perentorio massimo per il relativo versamento, limitatamente all'anno 2011. Considerando che è verosimile attendersi richieste di iscrizione per 120.000-150.000 soggetti (alcuni dei quali hanno già versato i 100 euro previsti dalla formulazione vigente), dalla norma possono derivare maggiori entrate nell'ordine di **6-7,5 milioni nel 2011 e di 18- 22,5 milioni per gli anni successivi.**

**Riepilogo effetti (con ipotesi minimali)**

<i>Disposizione:</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Contrasto ai fenomeni illegali e all'evasione	31,5	13,0	13,0	13,0
Bingo a distanza	20,0	50,0	70,0	70,0
Poker live	50,0	30,0	30,0	30,0
Una tantum gara apparecchi	35,0			
Gara apparecchi AWP - VLT - 50.000 AWP aggiuntive - 14% =6.667	100,0	150,0	150,0	150,0
Gara Concessionari "pre-Bersani" - Sport - Ippiche	115,0			
Manutenzione giochi comma 1 (Lotto)	50,0	100,0	100,0	100,0
Manutenzione giochi comma 2 (Enalotto)	35,0	120,0	120,0	120,0
Elenco operatori apparecchi da gioco	6,0	18,0	18,0	18,0

**Art. 25 (misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)**

**Comma 1, lettera a).** L'articolo 1, comma 8, della l. n. 220/2010 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvii le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda larga (790-862 MHz), disponendo la loro destinazione a favore dei beneficiari della gara di assegnazione entro il 31 dicembre 2012.

A garanzia dell'effettiva liberazione delle frequenze poste a gara, la norma modifica il suddetto comma, specificando che qualora al 31 dicembre 2012 non si sia realizzata la suddetta liberazione, l'Amministrazione competente possa procedere, senza ulteriore preavviso, alla disattivazione coattiva degli impianti. Inoltre, al fine di tutelare gli interessi dei soggetti assegnatari del diritto d'uso delle frequenze, la norma dispone che a decorrere dal periodo in cui avrebbero potuto fruire del diritto d'uso delle frequenze - 1 gennaio 2013 - e sino al momento della loro



effettiva liberazione, agli stessi spetti la corresponsione di un importo pari agli interessi legali sulle somme versate per effetto della gara.

**Comma 1, lettera b).** La disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto costituisce una specificazione circa la destinazione delle risorse già accantonate dalla legislazione vigente.

**Comma 1, lettera c).** Si dispone che una quota non superiore al 50% di eventuali maggiori entrate rispetto a quelle stimate siano riassegnate al MISE per misure di sostegno al settore, mentre una quota del 10% possa essere impiegata per la corresponsione degli indennizzi previsti dal comma 9, a prescindere dal rispetto della soglia prevista - 240 milioni di euro - come tetto massimo della somma da destinare alla corresponsione degli indennizzi.

**In via prudenziale, non sono imputati gli eventuali effetti finanziari** positivi in quanto al momento non quantificabili, atteso che le maggiori entrate dipenderanno dall'effettivo risultato delle gare.

**Comma 1, lettera d).** La norma introduce i commi 13-bis e 13 ter all'articolo 1 della legge 220 del 2010

- Comma 13 bis per disciplinare l'eventuale contenzioso in materia di assegnazione dei diritti d'uso. Sostanzialmente si prevede la giurisdizione esclusiva e funzionale del Tar del Lazio, prevedendo espressamente come unica forma di tutela per il ricorrente il risarcimento del danno per equivalente. Non determina effetti finanziari.
- Comma 13 ter. Tale norma ha carattere tecnico ed assicura alle Amministrazioni flessibilità gestionale, in relazione alle riduzioni lineari degli stanziamenti previste nell'eventualità di un insuccesso dell'asta per le frequenze radioelettriche dall'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010, nel caso siano disposti, a mero titolo cautelativo, corrispondenti accantonamenti di bilancio per assicurare la necessaria copertura nel 2011.

In tale situazione, al fine di garantire la suddetta flessibilità, la norma in esame consente, per effettive, motivate e documentate esigenze delle Amministrazioni, variazioni tra gli accantonamenti gestionali, che possono essere disposte spesa anche tra programmi appartenenti a Missioni diverse. **La neutralità sui saldi di finanza pubblica è assicurata dalla prevista l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e dalla preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.**

**Comma 2.** Viene sostituito l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, d.l. 34/2011, che concerne l'assegnazione di quota di capacità trasmissiva da parte degli assegnatari dei diritti d'uso anche a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale che non richiedano di essere

inseriti nelle graduatorie, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze. La disposizione non comporta effetti finanziari.

#### **Art. 26 - Contrattazione aziendale**

Alla disposizione in esame **non sono ascrivibili al momento effetti finanziari**, in quanto la misura della tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e degli sgravi contributivi a favore del lavoratore e dal datore di lavoro sarà stabilita con provvedimento governativo, nei limiti delle risorse che risulteranno disponibili *ad hoc*.

#### **Art. 27 - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Contribuenti minimi)**

La norma in esame dispone che, a partire dal 1° gennaio 2012 il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione e a quelle che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. A partire dal 1 gennaio 2012 l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. La stima degli effetti di gettito è stata effettuata mediante elaborazioni condotte sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009.

Sono stati innanzitutto individuati i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi in base alla normativa vigente. Applicando a tale platea i criteri di cui alla presente norma, risulta che circa il 4% dei soggetti può continuare ad applicare il regime in oggetto, mentre il complementare 96% ne rimarrebbe escluso. Mediante elaborazioni di microsimulazione condotte sui soggetti esclusi dal regime dei minimi, risulta che la norma in oggetto determinerebbe i seguenti effetti sul gettito annuo di competenza (milioni di euro):

<b>Gettito annuo di competenza</b>	
IRPEF	+691,8
Addizionale regionale	+39,6
Addizionale comunale	+13,2
Irap	0
IVA	+83,7
Imposta Sostitutiva	-720
<b>Totale</b>	<b>+108,3</b>

A tali importi occorre aggiungere la perdita di gettito di imposta sostitutiva relativa ai soggetti che restano nel regime e che beneficiano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5%, stimata, sulla base delle considerazioni ed elaborazioni sopra descritte, in circa -8,2 milioni di euro di competenza annua.

Gli effetti totali sul gettito di competenza risultano quindi i seguenti (milioni di euro):

<b>Gettito annuo di competenza</b>	
IRPEF	+691,8
Addizionale regionale	+39,6
Addizionale comunale	+13,2
Irap	0
IVA	+83,7
Imposta Sostitutiva	-728,2
<b>Totale</b>	<b>+100,1</b>

La stima del recupero IVA è stata effettuata supponendo che i contribuenti fuoriusciti dal regime, nell'ambito delle agevolazioni contabili riconosciute, nel mese di dicembre 2012 non siano tenuti al versamento dell'acconto IVA. Si ipotizza inoltre che i contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi versino in ogni caso l'acconto sull'imposta sostitutiva recuperandolo nell'anno d'imposta successivo e che i soggetti che restano nel regime versino nel 2012 l'acconto sull'imposta sostitutiva applicando la nuova aliquota del 5%.

In base a tali ipotesi gli effetti finanziari risultano i seguenti (milioni di euro):

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
IRPEF	0	+1.210,6	+691,8
Addizionale regionale	0	+39,6	+39,6
Addizionale comunale	0	+17,2	+13,2
Irap	0	0	0
IVA	0	+83,7	+83,7
Imposta Sostitutiva	-6,2	- 1.268,3	-728,2
<b>Totale</b>	<b>-6,2</b>	<b>+82,8</b>	<b>+100,1</b>

**Art. 27 - Norma in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari**

La nuova disposizione è destinata a produrre un gettito certo in termini di adempimento spontaneo degli obblighi di pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, in quanto, al contrario di quanto oggi accade, consentirà tempestivamente al Fisco di risalire agli effettivi beneficiari degli effetti economici di tutti i provvedimenti giurisdizionali, nonché di individuare i nominativi dei rappresentanti in giudizio e, quindi, l'esistenza dei proventi derivanti dalla rappresentanza (questi ultimi in moltissimi casi non regolarmente dichiarati). Una stima precisa del gettito atteso è tuttavia di non agevole quantificazione.

Procedendo in via estremamente prudentiale, si può innanzitutto prendere a base il montante complessivo del valore complessivo degli atti giudiziari registrati nel 2010, pari a miliardi di euro (a tale importo si perviene approssimativamente, considerando che l'imposta di registro liquidata è di circa 200 milioni).

Considerando che almeno un quarto di tali valori (2,5 miliardi di euro) abbia un successivo, diretto riflesso in termini reddituali per il beneficiario e che una parte sfugga attualmente ad imposizione diretta, determinabile come pari a un quarto (625 milioni), l'effetto di deterrenza della nuova disposizione dovrebbe essere tale da determinare una inversione di tendenza tale da indurre alla dichiarazione di almeno un terzo dell'imponibile evaso (200 milioni circa). Pertanto si avrebbe il versamento spontaneo di maggiori imposte sui redditi di 50 milioni di euro (aliquota media del 25%, considerando che trattasi di tutte le possibili categorie di contribuenti).

Ulteriore gettito deriverà con buona probabilità dall'incremento dei compensi dichiarati dai legali che rappresentano le parti in giudizio (stante la consapevolezza che il loro identificativo fiscale sarà sempre acquisiti dall'Agenzia delle Entrate). Considerando che i detti compensi, complessivamente dichiarati dalla categoria in parola, ammontano a circa 10 miliardi di euro, si può ragionevolmente stimare l'emersione di compensi in misura almeno pari al 2 per cento (500 milioni circa), con conseguente versamento spontaneo di maggiori imposte sui redditi pari a circa 100 milioni di euro (aliquota media del 20%, considerando la specifica categoria di contribuenti) e di maggiore IVA per circa 45 milioni di euro (aliquota media del 15%).

In totale il maggior gettito stimabile in via prudentiale è complessivamente pari a 195 milioni di euro, destinato ad incrementare, a far corso dal 2013, fino a circa 300 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2012	2013	2014	2015
<b>Effetti finanziari</b>	45	357,5	341,2	300

*dati in milioni di euro*

**Articolo 28- Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti**

**Commi 1 e 2** – la norma dispone che il già esistente fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la cassa conguaglio GPL, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.32 del 1998, è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinata l'entità sia dei contributi, sia la misura della contribuzione al fondo che i soggetti gestori sono tenuti a versare.

Trattasi di una disposizione che non determina effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si esplica in sostanza in una diversa destinazione dei contributi attualmente previsti e disciplinati dal citato decreto legislativo n. 32 del 1998.

**Commi 3 – 14** Trattandosi di norme procedurali non comportano effetti finanziari negativi.

**Articolo 29 commi 6, 7 e 8**

La disposizione non comporta oneri in quanto prevede specificatamente che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Inoltre viene previsto che alle spese di funzionamento, ivi compresi eventuali rimborsi spese, **si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia.**

**Art. 30 finanziamento banda larga**

La norma si propone il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea introducendo un piano di interesse nazionale per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale di telecomunicazioni, predisposto dal Ministro per lo sviluppo economico con il concorso di imprese ed enti proprietari di reti e impianti di telecomunicazione fissa o mobile. Ai soggetti proprietari delle infrastrutture costituenti la rete nazionale di telecomunicazione NGN potranno essere imposti obblighi di servizio universale e pertanto dovrà essere garantito l'accesso a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha il compito di definire il

sistema tariffario con l'obiettivo di incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della citata infrastruttura nazionale e di assicurare una adeguata remunerazione dei capitali investiti.

Ai sensi del comma 4, alla realizzazione del piano possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la celere realizzazione del piano, è previsto il suo finanziamento prioritario nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

La disposizione **non comporta effetti sulla finanza pubblica**, in quanto la previsione di cui al comma 4 si limita alla destinazione prioritaria di risorse già disponibili a legislazione vigente, da utilizzare nell'ambito della procedura già definita di riprogrammazione delle stesse.

#### **Art. 31 - Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese**

La disposizione in oggetto propone la creazione di una misura a sostegno del venture capital in senso stretto (*seed e start up financing*) per favorire l'avvio di imprese italiane che presentano profili di eccellenza tecnologica ed innovativa. In particolare, interpretando l'utilizzo della leva fiscale come strumento di sostegno allo sviluppo del sistema economico ed imprenditoriale italiano, si prevedono incentivi specifici a vantaggio dei sottoscrittori di fondi di venture capital specializzati nelle fasi iniziali di "lancio" delle nuove imprese.

Il comma 4 prevede pertanto una esenzione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC con esclusione della ritenuta d'acconto del 12,5% (e non concorrenza al reddito complessivo) nel caso dei soggetti titolari di reddito di impresa ovvero non applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% nel caso degli altri soggetti.

In base ai dati pubblicati dall'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) risulta un ammontare di capitali raccolti sul mercato pari, nel 2010, a 2.187 milioni di euro, di cui solo il 4,2%, dei capitali raccolti, proviene da investitori individuali. Per quanto riguarda la distribuzione della raccolta per investimento target, circa il 53% degli investimenti è destinata alle fasi di *expansion* ed *early stage*.

In via prudenziale - assumendo che la disposizione espliciti i suoi effetti a decorrere dal 2012 - si ipotizza un pieno effetto sostituzione nella politica degli investimenti a favore di uno strumento (il Fondo per il Venture Capital) più vantaggioso con conseguente stima di perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente.

Utilizzando una aliquota media Irpef/Ires del 25% nei confronti dei proventi percepiti dagli investitori non individuali (quasi il 96%) ed ipotizzando un rendimento netto annuo pari a circa il 5%,

si stima la seguente perdita di gettito in termini di competenza:  $2.200 \times 5\% \times 53\% \times (25\% \times 96\% + 12,5\% \times 4\%) = -14,3$  milioni di euro.

In termini di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef/Ires del 75% si stimano i seguenti effetti finanziari:

EFFETTI FINANZIARI	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Minori ritenute	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
IIDD		-12,2	-7,0	-7,0
<b>TOTALE</b> (in milioni di euro)	<b>-7,3</b>	<b>-19,5</b>	<b>-14,3</b>	<b>-14,3</b>

#### **Art. 32 - Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture**

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", con una dotazione di 930 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.

Le risorse saranno assegnate dal CIPE in favore di specifici interventi tenendo conto delle esigenze prioritarie da soddisfare, quali i fabbisogni relativi:

- agli interventi ferroviari in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, - c.d. procedura "per lotti costruttivi" - già individuati con delibere CIPE n. 83, 84 e 85 del 18 novembre 2010;
- ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA per gli anni 2012 e seguenti, con particolare riferimento alle esigenze connesse alle spese di manutenzione straordinaria necessarie per la sicurezza delle reti stradali e ferroviarie.

SNF				Indebitamento /fabbisogno			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
	930	1.000	1.000		250	500	800

La copertura finanziaria è reperita con utilizzo del fondo speciale di conto capitale relativamente all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato all'articolo 40, comma 2, lettera C).

I commi da 2 a 7 riguardano la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, ad eccezione di quelli concernenti la riserva in favore dei beni e attività culturali, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia

stato pubblicato il bando di gara e non sia stato emanato il decreto di cui all'articolo 1, comma 512 della legge n. 296/2006, relativo all'autorizzazione all'utilizzo dei limiti di impegno/contributi pluriennali, ovvero, nel caso di emanazione del predetto decreto entro il 31.12.2008, il soggetto beneficiario non abbia assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbia bandito la gara per l'aggiudicazione dell'operazione di mutuo, ovvero, in caso di utilizzo in forma diretta, non abbia chiesto il pagamento delle relative quote annuali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente, viene stabilita la revoca dei finanziamenti concessi per la progettazione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche.

Con decreti di natura non regolamentare, aventi carattere ricognitivo, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere ridestinati ad interventi ricompresi nel programma, ad eccezione dei finanziamenti confermati da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Le disposizioni non comportano effetti sulla finanza pubblica** in quanto le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati che affluiscono ad apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnati dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, e ferme restando le procedure vigenti in materia di autorizzazione alla contrazione di mutui a valere sulle stesse.

#### **Commi 8, 9, 10 e 11 - Potenziamento e funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e finanziamento dell'autostrada ferroviaria alpina**

La norma prevede al comma 8 una **spesa di 16,7 milioni di euro** per il 2011 per l'infrastrutturazione informatica e il funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica;

Il comma 9 invece prevede una **spesa di 6,3 milioni di euro** per il 2011 per assicurare i servizi di supporto per l'Autostrada Ferrovia Alpina che dall'interporto di Orbassano raggiunge Aiton in Francia. Il servizio, è stato voluto dai due Governi italiano e francese per incentivare il trasferimento delle merci sui treni in attesa del Tav che ha subito dei rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frejus.

I sopraelencati interventi trovano **copertura finanziaria in termini di saldo netto da finanziare**, mediante **utilizzo di risorse per pagamenti non più dovuti** riguardanti il fondo per



fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201. Tali risorse, **impegnate ed iscritte nel conto dei residui per l'anno 2011, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 23 milioni di euro per l'anno medesimo.**

Infatti, a fronte di un impegno di spesa di € 179.512.157,93, sono pervenute richieste di stazioni appaltanti ammissibili al contributo per un importo complessivo di € 155.998.698,95.

L'Amministrazione, in via cautelativa manterrà in bilancio nel conto dei residui € 513.458,98 per poter fronteggiare eventuali ricorsi.

L'utilizzo di tali disponibilità è corrispondentemente **compensato per gli effetti sull'indebitamento netto** mediante il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 154 del 2008 per l'importo di **23 milioni di euro.**

#### **Commi 13 -15: Utilizzo fondi strutturali e Fondo per lo sviluppo e la coesione**

Trattasi di norme procedurali relativi al monitoraggio dell'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. **Non si rilevano effetti finanziari negativi** sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Al **comma 16** viene prevista la possibilità di destinare fino al tre per cento dello stanziamento dell'anno 2012 del "Fondo infrastrutture" per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2011 e 2012 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 mentre dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma. La disposizione **non comporta effetti sulla finanza pubblica**, tenuto conto che si tratta di una potenziale destinazione delle risorse autorizzate dal comma 1.

Le disposizioni di cui ai **commi 17 e 18** hanno carattere procedimentale e **non comportano effetti sulla finanza pubblica.**

**Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare****commi 1-7 - Fondo immobili pubblici**

Si prevede la possibilità che gli enti territoriali, anche con la partecipazione di società da essi interamente partecipate, costituiscano fondi immobiliari chiusi (gestiti da SGR) a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Le quote dei fondi locali sarebbero offerte su base competitiva a investitori qualificati, mediante aste alle quali possono partecipare anche i fondi di investimento partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per tale finalità è prevista **una autorizzazione di spesa di due milioni di euro per l'anno 2012**, destinata **all'apporto al capitale sociale** di una SGR, da istituire con il compito di acquisire le quote dei suddetti fondi immobiliari locali. Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione **non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto**.

**La copertura finanziaria è reperita con utilizzo del fondo speciale di conto capitale relativamente all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, come indicato all'articolo 40, comma 2, lettera C).**

**Art. 33, comma 8 Patrimonio Spa**

La norma prevede lo scioglimento della società Patrimonio dello Stato s.p.a., sottoposta al controllo dello Stato mediante la Fintecna s.p.a. (che è interamente e direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze) che è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile. Al riguardo, si ritiene **di non considerare eventuali effetti sui saldi** di finanza pubblica (che potranno essere valutati solo al momento della liquidazione del patrimonio immobiliare conferito alla società e non ancora dismesso).

**Articolo 34 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità**

Si tratta di una disciplina introdotta per colmare il vuoto normativo derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 che disciplina l'istituto della cd. "acquisizione sanante".

Agli adempimenti previsti dalla nuova disciplina e alla corresponsione degli indennizzi le amministrazioni interessate provvederanno **nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità a legislazione vigente**, che potranno essere rimodulate nell'ambito della pianificazione dei lavori pubblici.

**Art 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia**

Commi 1-3 La norma è diretta ad affrontare la crisi del settore della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici e di produzione.

La disposizione prevede l'arresto temporaneo, fino ad un massimo di 45 giorni, dell'attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o a volante e la concessione, alle imprese di pesca, di una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'onere finanziario, fino al tetto massimo di 22 mln di euro, trova completa copertura per 13 milioni di euro, mediante specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1- misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 - e, per 9 milioni di euro, mediante le disponibilità del Fondo Rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

**Articolo 35, commi 4 e 5 Semplificazioni in materia di comunicazioni**

Si tratta di misure di semplificazione amministrativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni che non comportano effetti finanziari sulla finanza pubblica

**Articolo 35, commi 6 e 7 : liberalizzazione orari apertura negozi**

La disposizione estende l'elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente viene escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, inserendo il riferimento alle modalità di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ubicati nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

**Articolo 35. Commi 8 e 9 Riconversione impianti di produzione olio combustibile**

Vengono introdotte modifiche all'articolo 5 bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In particolare, l'articolo 5 bis prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della norma, al fine di consentire l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido si proceda in deroga alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale nel rispetto, però, del principio di abbattimento delle emissioni rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti. La nuova

disposizione introduce ulteriori deroghe di carattere procedurale in materia ambientale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma prevede che tali deroghe si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 2009, n. 33 che ha convertito il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, trattandosi, come già evidenziato al comma 6, di deroghe di carattere procedurale.

#### **Articolo 36 Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS SpA**

Le disposizioni contenute nell'articolo concernono il riordino delle competenze in materia di infrastrutture stradali e concessioni autostradali attraverso l'istituzione, con decorrenza 1° gennaio 2012, dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali", ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Vengono quindi definiti i compiti dell'Agenzia e di ANAS SpA. In particolare, è attribuita all'Agenzia la funzione di soggetto concedente in materia di concessioni autostradali, mentre per l'ANAS è prevista la funzione di organo "in house" dell'Amministrazione attraverso la previsione nel nuovo statuto di forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai costi di funzionamento e di personale dell'Agenzia si farà fronte mediante il trasferimento delle risorse finanziarie di Anas s.p.a, secondo quanto indicato al successivo comma 5.

**Le disposizioni contenute nell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri**, in quanto alla copertura dei costi connessi alla creazione dell'Agenzia si provvede mediante trasferimento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006 introitate dall'ANAS e già finalizzate alla vigilanza sulle concessionari autostradali. Per quanto

riguarda le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296/2006, le società concessionarie continueranno a versare il canone annuo all'ANAS che provvederà a trasferire all'Agenzia per la quota finalizzata ai sensi della normativa vigente all'attività di vigilanza sulle società concessionarie.

Viene stabilito, inoltre, che in caso di trasferimento in capo all'Agenzia delle funzioni attualmente esercitate dalle amministrazioni dello Stato, sarà disposta la contestuale e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche di queste ultime in relazione al personale effettivamente trasferito.

#### **ART. 37 - DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA CELERE DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

##### **Commi 1-5: Formazione professionale presso gli uffici giudiziari**

Viene prevista la possibilità per i Capi degli uffici giudiziari di concludere convenzioni **non onerose** con le Università e le Scuola di specializzazione per le professioni legali e con i Consigli dell'Ordine degli avvocati ai fini dello svolgimento, presso i medesimi uffici giudiziari, del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. La formazione professionale presso gli uffici giudiziari, che si svolge attraverso l'assistenza ai magistrati nelle loro ordinarie attività, **non determina oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto per gli interessati non è prevista alcuna forma di compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione ed è espressamente escluso che il loro rapporto possa considerarsi di pubblico impiego

##### **Commi 6 e seguenti - Modifica della disciplina del contributo unificato per i procedimenti avanti il giudice ordinario**

Le disposizioni in materia di contributo unificato, relativamente alla giustizia ordinaria, comportano le seguenti novità:

- 1) aumento del contributo unificato in una misura compresa, circa, del 20%;
- 2) aumento del contributo unificato approssimativamente del 10% in tutte le altre ipotesi già contemplate (procedimenti camerale, procedure fallimentari, esecuzioni);
- 3) introduzione del contributo unificato ordinario anche per le esecuzioni per consegna o rilascio;
- 4) introduzione del contributo unificato, in misura dimezzata rispetto ai procedimenti ordinari, per le cause di lavoro (ipotizzando a tal riguardo la stessa distribuzione per scaglioni delle cause ordinarie);

5) introduzione del contributo unificato in misura fissa (euro 37) per le cause previdenziali;

6) introduzione del contributo unificato per le separazioni ed i divorzi, in misura fissa pari ad euro 37, per le procedure consensuali, e ad euro 85, per le procedure giudiziali.

Il maggior gettito derivante da queste misure - destinato alla riassegnazione con le modalità indicate dall'articolo 35, commi 14 e seguenti - si stima prudenzialmente in circa **77.000.000 di euro**, secondo il prospetto allegato, assumendo come base di calcolo, per i procedimenti già assoggettati al tributo, il numero dei giudizi incardinati nel 2010 e, per i procedimenti esenti, la media dei procedimenti del periodo 2006-2009.

Procedimenti soggetti al CU:		Numero procedimenti iscritti nell'anno 2010	Attuali importi	Variazione % importi	Nuovi importi	Maggior Gettito
Art 13 comma 1	lettera a) fino a 1100	479.067	€ 33,00	10%	€ 37,00	€ 1.916.268
	lettera b) da 1100 Fino a 5200	334.667	€ 77,00	10%	€ 85,00	€ 2.677.336
	lettera c) da 5200 Fino a 26000	200.957	€ 187,00	10%	€ 206,00	€ 3.818.183
	lettera d) da 26000 Fino a 52000	80.964	€ 374,00	20%	€ 450,00	€ 6.153.264
	lettera e) da 52000 Fino a 260000	43.645	€ 550,00	20%	€ 660,00	€ 4.800.950
	lettera f) da 260000 Fino a 520000	10.078	€ 880,00	20%	€ 1.056,00	€ 1.773.728
	lettera g) superiore a 520000	13.757	€ 1.221,00	20%	€ 1.466,00	€ 3.370.465
Art 13 comma 2	Processi Esecutivi Mobiliari Di Valore Inferiore a 2500 Euro	40.136	€ 30,00	10%	€ 37,00	€ 280.952
	Altri Procedimenti Esecutivi	79.135	€ 110,00	10%	€ 121,00	€ 870.485
	Processi Di Opposizione Agli Atti Esecutivi	6.372	€ 132,00	10%	€ 146,00	€ 89.208
	Processi Di Esecuzione Immobiliare	40.775	€ 220,00	10%	€ 242,00	€ 897.050
Art. 13 comma 3	lettera a) fino a 1100	189.094	€ 16,50	10%	€ 18,50	€ 378.188
	lettera b) da 1100 Fino a 5200	359.559	€ 38,50	10%	€ 42,50	€ 1.438.236
	lettera c) da 5200 Fino a 26000	282.170	€ 93,50	10%	€ 103,00	€ 2.680.615
	lettera d) da 26000 Fino a 52000	81.379	€ 187,00	10%	€ 225,00	€ 3.092.402
	lettera e) da 52000 Fino a 260000	75.312	€ 275,00	10%	€ 330,00	€ 4.142.160
	lettera f) da 260000 Fino a 520000	10.215	€ 440,00	10%	€ 528,00	€ 898.920
	lettera g) superiore a 520000	10.817	€ 610,50	10%	€ 733,00	€ 1.325.083
Art. 13 comma 5	Procedura fallimentare	3.656	€ 672,00	10%	€ 740,00	€ 248.608
Procedimenti esenti	Classe 1	521.471	€ 0,00		€ 0,00	€ 0
	Classe 2	521.471	€ 0,00		€ 0,00	€ 0
	Classe 3	521.471	€ 0,00		€ 0,00	€ 0
	Classe 4	521.471	€ 0,00		€ 0,00	€ 0
Totale procedimenti		4.427.639				€ 40.852.101

Gettito attuale € 271.659.137

Nuovo Gettito

€ 312.511.238

<i>Procedimenti attualmente esenti</i>		Numero procedimenti iscritti nell'anno 2010				
Processi in materia di lavoro	lettera a) fino a 1100	70.419	€ 37,00	-50%	€ 18,50	€ 1.302.748
	lettera b) da 1100 Fino a 5200	49.193	€ 85,00	-50%	€ 42,50	€ 2.090.712
	lettera c) da 5200 Fino a 26000	29.539	€ 206,00	-50%	€ 103,00	€ 3.042.515
	lettera d) da 26000 Fino a 52000	11.901	€ 450,00	-50%	€ 225,00	€ 2.677.730
	lettera e) da 52000 Fino a 260000	6.415	€ 660,00	-50%	€ 330,00	€ 2.117.097
	lettera f) da 260000 Fino a 520000	1.481	€ 1.056,00	-50%	€ 528,00	€ 782.169
	lettera g) superiore a 520000	2.022	€ 1.466,00	-50%	€ 733,00	€ 1.482.245
		170.971				
Processi in materia di previdenza		333.805	€ 37,00			€ 12.350.785
Separazioni consensuali		77.942	€ 37,00			€ 2.883.854
Separazioni giudiziali		35.739	€ 85,00			€ 3.037.773
Divorzi congiunti		44.605	€ 37,00			€ 1.650.394
Divorzi giudiziali		21.619	€ 85,00			€ 1.837.594
Procedimenti di modifica condizioni		12.119	€ 85,00			€ 1.030.115
<b>TOTALE GETTITO PROCEDIMENTI ESENTI</b>						<b>€ 36.285.730</b>

**TOTALE MAGGIOR GETTITO**

**€ 77.137.830**

### Applicazione del contributo unificato al processo tributario

Le disposizioni in esame prevedono che il contributo unificato sia applicato anche al processo tributario e che le entrate derivanti da tale applicazione affluiscano distintamente ad apposito nuovo capitolo d'entrata, distintamente rispetto agli altri introiti di contributo unificato, per essere destinate a specifiche nuove finalità concernenti l'erogazione dell'incremento della quota variabile dei compensi al personale delle commissioni tributarie i in cui si sono realizzati i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Si precisa che, a fronte di gettito acquisito in un determinato anno, sul lato della spesa le erogazioni avverranno nell'anno successivo. Tuttavia, è dato ritenere che il gettito del contributo unificato sui procedimenti tributari abbia un andamento stabile, sicché nell'anno di erogazione si registreranno comunque incassi sufficienti a compensare la spesa.

### Modifica della disciplina del contributo unificato per i procedimenti in materia di giustizia amministrativa

Le disposizioni in materia di contributo unificato, relativamente alla giustizia amministrativa, comportano le seguenti novità:

- 1) aumento del contributo unificato ordinario nella misura del 10%;

2) aumento del contributo unificato del 20% per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di accesso, avverso il silenzio, il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso, di ottemperanza del giudicato;

3) introduzione del contributo unificato nella misura di euro 18,50 per le controversie in materia di pubblico impiego, prima esenti;

4) aumento del 50% del contributo unificato per i procedimenti con rito abbreviato;

5) modulazione per scaglioni, con un incremento minimo del 50% e massimo del 150%, del contributo unificato in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti;

6) introduzione del contributo unificato nella misura ordinaria per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il maggior gettito derivante da queste misure è, poi, destinato alla riassegnazione con le modalità indicate dai commi 10 e seguenti.

Al riguardo, si significa, preliminarmente, che la stima del maggior gettito atteso è improntata a criteri di estrema prudenza e cautela, considerato pure che i dati statistici disponibili non consentono, allo stato, una elaborazione più raffinata, stante l'innovazione recata dalla normativa introdotta in ordine alla più articolata declinazione delle tipologie di controversie, con l'introduzione anche di scaglioni di valore per quelle inerenti a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché a provvedimenti delle Autorità indipendenti.

In via generale, va tenuto presente che nell'ultimo quinquennio il numero dei ricorsi avanti ai TAR si è mantenuto sostanzialmente stabile, oscillando intorno al numero di 55.000 nuovi procedimenti annui (anno 2006 n. 56.320; anno 2007 n. 53.970; anno 2010 n. 55.516).

Relativamente al contenzioso sul pubblico impiego, in virtù della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro e della devoluzione alla cognizione del giudice ordinario delle relative controversie, il numero dei nuovi ricorsi avanti ai TAR mostra un trend decrescente (anno 2005 n. 12.211; anno 2007 n. 8.755; anno 2010 n. 4.619), per cui può ritenersi verosimile un dato consolidato intorno a n. 4.500 nuovi giudizi annui.

Avanti al Consiglio di Stato, il numero di nuovi procedimenti, invece, è risultato in graduale incremento, ancorché con percentuali minime, risultando sempre non lontano dai 10.000 affari annui (anno 2007 n. 9.558; anno 2008 n. 10.373; anno 2009 n. 10.616, con un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente; anno 2010 n. 10.791, con un incremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente).

Il dato più di rilievo, per quanto attiene agli effetti finanziari, è comunque quello inerente alle controversie in materia di appalti. Per l'anno 2010 risultano in totale circa n. 6.100 ricorsi



(di cui 1.641 avanti il Consiglio di Stato) per un totale di versamenti a titolo di contributo unificato di euro 12.200.000 a fronte di un versamento complessivo per contributo unificato avanti a tutta la giurisdizione amministrativa di euro 30.860.892.

Ciò precisato, ai fini della determinazione degli effetti finanziari recati dalla normativa in esame, la quantificazione relativa può fondarsi, a titolo estremamente prudenziale, sui seguenti elementi:

- sostanziale stabilità del numero dei ricorsi, tanto in numero assoluto quanto nella composizione, non ritenendo che le nuove misure del contributo unificato possano costituire un deterrente significativo all'instaurazione di una lite;

- calcolo dell'aumento del contributo unificato in materia di appalti nella sola misura minima del 50%, relativamente al primo scaglione e tralasciando, così, l'aumento sugli scaglioni più alti;

- calcolo di un aumento generalizzato del 20% su tutti gli altri ricorsi, con esclusione di quelli in materia di pubblico impiego, in quanto sinora esenti, e senza tenere conto degli incrementi maggiori previsti per talune tipologie di controversie (ad esempio, rito abbreviato);

- determinazione distinta del contributo unificato sui ricorsi in materia di pubblico impiego.

Alla luce di quanto sopra, l'incremento dei versamenti al suddetto titolo può essere stimato a regime in almeno 9.900.000 di euro per l'anno 2012, giusta dimostrazione esposta nella sottostante tabella. Per l'anno 2011, considerata ormai l'imminenza delle ferie giudiziarie, l'applicazione della nuova normativa esplicherà pieni effetti solo per l'ultimo quadrimestre dell'anno, per cui l'incremento atteso può ragionevolmente stimarsi in circa 3.300.000 euro, pari ad un terzo di quello stimato per un intero anno.

Tipologia giudizi	Dati arrotondati anno 2010			Stima anno 2012		
	totale versamenti	ricorsi n.	misura contributo unificato	nuova misura contributo unificato	incremento contributo sul totale del 2010	entrate attese
appalto	12.200.000,00	6.100	2.000,00	3.000,00	50,00 %	18.300.000,00
pubblico impiego	-	4.500	-	18,50	-	83.250,00
altro	18.660.892,00	54.400	varie	varie	20,00 %	22.393.070,40
<b>totali</b>	<b>30.860.892,00</b>	<b>65.000</b>				<b>40.776.320,40</b>

Maggiori entrate attese euro

9.915.428,40

Per quanto attiene, infine, all'introduzione del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, si è ritenuto corretto non evidenziare nuove entrate - da verificare, quindi, solo a consuntivo - in considerazione del probabile forte disincentivo che siffatto tributo produrrà nell'avvalersi di detto strumento di giustizia, nonché del venir meno dell'imposta di bollo attualmente dovuta, salvo la ricorrenza di specifiche esenzioni, sui ricorsi straordinari, a norma dell'art. 3, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

#### **Comma 11**

La disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto è rivolta a fissare la destinazione di quota delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della disciplina del contributo unificato ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo.

Tali risorse, versate all'entrata del bilancio, vengono riassegnate al fondo istituito per interventi in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'Economia e Finanze

La previsione di una quota fissa delle suindicate risorse, da destinare all'assunzione di personale di magistratura garantisce, in prima applicazione, la copertura della spesa derivante dalle assunzioni del personale di magistratura che potranno essere disposte, pertanto, solo ad avvenuta assegnazione della quota destinabile. Per gli anni successivi, al fine di garantire a regime la copertura della spesa per assunzioni, la quota di maggior gettito corrispondente alla predetta spesa, non sarà più assegnata al suindicato fondo

L'erogazione della restante quota assegnata al fondo, considerato che le modalità di definizione degli incentivi da attribuire al personale amministrativo e a quello di magistratura sono demandate ad apposite procedure (contrattazione integrativa per il personale e decreto ministeriale per i magistrati), specificatamente previste dalla disposizione, potrà essere disposta solo sulla base delle effettive risorse confluite nel fondo stesso.

#### **Comma 12 - 13**

Le disposizioni non hanno effetti finanziari in quanto si limitano a prevedere procedure e meccanismi di verifiche per l'individuazione degli uffici giudiziari che hanno raggiunto obiettivi di smaltimento d'arretrato

**Comma 15**

La disposizione del comma in esame, prevedendo la sola possibilità di portare a termine le procedure concorsuali in atto, ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 18 e 19 - (Riduzione spese per pubblicazione sentenze su carta stampata)**

La disposizione interviene in via definitiva sulla semplificazione della pubblicazione delle sentenze penali e delle sentenze civili in materia di dichiarazione di assenza o morte presunta (art. 729 c.p.c.) a mezzo stampa, disponendo la pubblicazione dei relativi provvedimenti esclusivamente sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L'andamento delle spese di pubblicazione delle sentenze nel periodo 2006/2009 evidenzia un costo medio annuo di 3.692.029,15.

Per ciò che concerne il 2010, in mancanza di dati aggiornati, è presumibile ritenere che, per effetto delle disposizioni contenute nella finanziaria 2010 (articolo 2, commi 216-218 della legge 191/2009), le spese sostenute siano state non superiori al 50% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2009 pari a circa 3.000.000 di euro.

Il risparmio complessivo annuo – destinato in parte ad essere riassegnato, a norma del comma 24, al Fondo per l'editoria, di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 – stimato per tale spesa dovrebbe quindi attestarsi intorno a **1.500.000 euro**.

o o o

**In ogni caso, si precisa che eventuali effetti migliorativi derivanti dai risparmi stimati in applicazione della sopraindicata normativa di cui all'articolo in esame non vengono prudenzialmente considerati.**

**Art. 37, comma 20 - Collegi dei revisori dei conti dei consigli di giustizia amministrativa militare**

La norma prevede, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e per il Consiglio della Magistratura Militare, che il controllo sulla regolarità della gestione patrimoniale e finanziaria venga affidato, rispettivamente, ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che ne assume la presidenza e da un professore ordinario di contabilità pubblica, anche a riposo, e da uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Attualmente tale organo di controllo è previsto solamente per il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, anch'esso di tre componenti, i cui compensi sono i seguenti:

- Presidente: euro 12.000;
- Componente: euro 9.600 (pro-capite);

con un onere complessivo, quindi, di € 31.200.

Assumendo i medesimi compensi anche per gli altri due istituendi collegi di revisione, il maggior onere recato dalla norma in esame è in larga massima **quantificabile in euro 63.000** annui a decorrere dal 2011.

#### **Art. 38 - Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale**

##### **Comma 1, lettera a)**

La disposizione prevede l'estinzione di diritto dei processi in cui è parte l'INPS, per i quali non è ancora intervenuta sentenza ed il cui valore non superi i cinquecento euro. Si prevede la compensazione delle spese di giudizio.

La tabella seguente (fonte INPS) mette a confronto il numero di cause giacenti al 31 dicembre 2010, con valori stimati inferiori ai 500€, e la previsione di soccombenza - relativa alle cause pendenti - determinata utilizzando i parametri di soccombenza che sono stati rilevati sulle singole materie negli ultimi anni.

	<b>cause pendenti</b>	<b>previsione soccombenza</b>
Rivalutazione indennità disoccupazione agricola	7.292	2.744
Differenza retribuzione media convenzionale	9.271	3.337
Disoccupazione Agricola	14.185	4.274
Determinazione retribuzione agricola effettiva	129.515	44.766
<b>TOTALE</b>	<b>160.263</b>	<b>55.121</b>

La chiusura ex lege delle 160.263 cause pendenti al 31 dicembre 2010 con valore stimato inferiore ai 500 euro complessivi, comporta i seguenti effetti finanziari, stimati sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

— Costi della chiusura delle liti:  $160.263 \times 500\text{€}$  (ipotesi massima) = 80 mln di euro in c.t.

— Costo delle spese legali conseguenti alla soccombenza (al costo medio di € 1.000 a causa)  $55.121 \times 1.000 = 55$  mln di euro in c.t. (minori spese legali)

— Costo della soccombenza ai valori attuali  $55.121 \times € 500 = 27,6$  mln di euro in c.t.

— Totale economie cumulate: 82,6 mln di euro in c.t, prudenzialmente rideterminate in 81 mln di euro

— Ipotesi di chiusura delle cause a normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame: 3 anni

— Prudenzialmente, per effetto dello smaltimento dell'arretrato si è effettuata l'ipotesi di un'accelerazione della risoluzione del contenzioso tenendo conto degli oneri di soccombenza, per un biennio, tra l'altro parametrati su un volume di cause (55.000 circa) particolarmente ampio (tenuto conto che trattasi di un numero sostanzialmente analogo a quello risultante a fine 2010 per effetto dello stratificarsi del contenzioso relativo a più esercizi).

Effetti finanziari complessivi (valori in mln di euro)

	2011	2012	2013
Maggiori prestazioni erogate	-80		
Minori costi sostenuti	+27	+27	+27
Maggiori costi accelerazione nel breve periodo contenzioso soccombente		-27	-27
Effetto netto	-53	0	0

Effetto su SNF e Indebitamento netto

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
-53	0	0	0	-53	0	0	0

#### **Comma 1, lettera b), numero 1 e comma 6**

Trattasi di proposta diretta a introdurre, prima dell'avvio della procedura di giudizio relativa a materie concernenti l'invalidità, il ricorso al parere peritale di terzo soggetto da parte del giudice su istanza del soggetto ricorrente, che se favorevole al ricorrente dà luogo all'obbligo da parte dell'INPS alla liquidazione della prestazione, a meno che l'INPS stesso non impugni entro il termine stabilito di 30 giorni il parere peritale medesimo.

La disposizione va valutata complessivamente con la modifica, prioritaria, di cui al **comma 6**.

Infatti, la disposizione di cui al **comma 6** mira a razionalizzare ed ad incrementare l'efficienza operativa del meccanismo di comunicazione d'inizio delle operazioni di CTU per le cause in materia

di invalidità civile, ai medici INPS, reso obbligatorio dall'articolo 20 D. L. 78/09, ma che nella realtà può essere disatteso dal ritardato arrivo in tempo utile all'INPS della relativa comunicazione nonché dalle difficoltà a far partecipare il medico legale dell'ente qualora il nominativo non risulti essere presente nell'elenco dei medici INPS indicato nella memoria difensiva dell'Istituto oppure in assenza di formale incarico dell'Ente e/o di autorizzazione da parte del Giudice. La finalità della norma è, infatti, di porsi a garanzia del principio del contraddittorio sin da quel particolare momento processuale in cui hanno inizio le operazioni del consulente tecnico, consentendo ai medici legale dell'INPS in quanto tali di svolgere un'attività immediata e diretta con l'ausiliare del giudice, assistendo alle indagini e svolgendo efficacemente un'attività di difesa degli interessi dell'amministrazione. La disposizione prevede che la comunicazione sia inviata all'INPS entro i 15 giorni precedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, direttamente al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. La novità della proposta normativa è data dalla circostanza di considerare tale comunicazione elemento rilevante ai fini della validità della visita peritale. Tale elemento assume quindi rilevanza decisiva per l'intera gestione del contenzioso medico-legale spettante all'Istituto, in quanto la soccombenza dell'Istituto in sede giudiziaria dipende, nella gran parte dei casi, dalla mancata presenza di propri consulenti tecnici di parte nell'espletamento delle indagini peritali.

Pertanto alla luce della disposizione di cui al comma 6 l'introduzione del c.d. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio, con un tempo congruo (dal 2012) affinché la disposizione di potenziamento della consulenza tecnica di ufficio dispieghi i propri effetti, non compromette l'attività in giudizio da parte dell'INPS e la relativa tutela dell'interesse pubblico e, pertanto, dalla semplificazione prevista dalla misura in esame (accertamento tecnico preventivo) non ne consegue un nocumento della possibilità per la Pubblica Amministrazione di far valere le proprie ragioni nella sede dibattimentale prevista a garanzia anche degli equilibri di finanza pubblica.

Dalla disposizione **non derivano complessivamente oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0	0	0

**Comma 1, lettera b), numero 2**

Il terzo comma richiama l'articolo 52, comma 6 legge 18 giugno 2009, n. 69 che novella l'articolo 152 delle *Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*, in materia di limite

massimo della liquidazione delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, per cui esse non possono essere superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio.

La norma proposta individua, infatti, nel valore economico riconosciuto al ricorrente il criterio suppletivo per la determinazione del limite massimo posto alla liquidazione delle spese processuali.

Si intende così, scoraggiare fenomeni elusivi della norma suddetta consistenti nella prassi di non quantificare il *petitum*, limitandosi a richiedere un accertamento generico del diritto o nell'indicare valori generici o richieste non sufficientemente quantificate contenute nei ricorsi, a supporto di pronunce sulle spese e onorari di difesa ex articolo 91 c.p.c. sorrette dal principio del valore indeterminabile della causa.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

#### **Comma 1, lettera c)**

I primi due commi della proposta prevedono l'utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità (conti correnti bancari o postali), per il pagamento delle somme dovute a favore dei procuratori legalmente costituiti a titolo di spese per la difesa in giudizio e di compensi e spese inerenti la propria attività professionale da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

La finalità è quella di agevolare l'economicità dell'azione amministrativa e la piena operatività dei pagamenti rendendo trasparente l'uso efficiente delle risorse pubbliche e gli oneri finanziari in caso di soccombenza nonché abbattendo eventuali rischi derivanti dagli ulteriori oneri che si presume di dover sostenere per i ritardi o mancata regolarità nei pagamenti.

E' prevista da parte del procuratore la formale comunicazione all'Ente dei propri estremi di conto corrente (codice IBAN), introducendo un limite temporale, decorrente da tale comunicazione e senza il quale potrebbero essere artatamente differite le comunicazioni al fine della lievitazione delle spese e degli accessori del credito, per l'attivazione di azioni esecutive per la riscossione di tali importi. Inoltre si prevede che non si può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ciò al fine di evitare che prima del decorso del previsto *spatium adimplendi* (120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva) gli enti pubblici non economici possano subire un inutile aggravio di spese di lite aggiuntive rispetto agli oneri di soccombenza statuiti dal giudice.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

**Comma 1, lettera d), numero 1**

In tema di decadenza dall'azione giudiziale nelle controversie previdenziali la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12720/09), dopo un contrasto durato per lungo tempo, ha ritenuto che tale decadenza non opera nel caso di riconoscimento parziale delle prestazioni e quindi per le ipotesi di azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere la riliquidazione delle stesse. In contrapposizione a tale orientamento altre recenti pronunce della Suprema Corte hanno avallato la tesi dell'applicabilità della decadenza dell'azione di cui all'art. 47 cit. anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto.

Di conseguenza, risulta opportuno trasfondere in norma quest'ultimo orientamento della Cassazione, in modo tale che, per espressa previsione normativa, la decadenza annuale, senza dubbi interpretativi di sorta, trovi applicazione anche per le azioni riguardanti la rideterminazione delle prestazioni temporanee e la decadenza triennale operi in tutti i casi di rideterminazione di prestazioni pensionistiche con decorrenza dalla domanda originaria e comunque secondo le scansioni di cui all'art 47 del DPR 639/70.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

**Comma 1, lettera d), numero 2**

A differenza del diritto al trattamento pensionistico, di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza " di contenuto esclusivamente patrimoniale , periodicamente risorgente e limitatamente disponibile".

Si è nel tempo discussa l'applicazione, o meno, alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 129 RDL 1827\35, sostanzialmente allineato alla previsione di cui dall'art. 2948 n 4 CC.

La posizione della giurisprudenza è stata sul punto negativa; l'art. 129 è stato interpretato nel senso che il termine ivi previsto era applicabile ai soli crediti vantati dall'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento, ma non invece rispetto al diritto dell'assicurato di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione ovvero la riliquidazione della medesima;l'interpretazione autentica in senso opposto data dalla legge 67\1988 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Si propone pertanto una norma, additiva dell'art. 47 bis del D.P.R. 639/1970, che dichiari esplicitamente l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale in tutti i casi in cui si controverta di ratei arretrati, ancorché non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione.



**Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.****Comma 4**

La norma ripristina la disposizione in materia di termine per la proposizione dell'azione giudiziaria rilevante in materia di contenzioso agricolo prevista dal decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, conv.to con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; abrogato a decorrere dal 22 dicembre 2008, dall'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (taglia leggi).

L'articolo 22 della citata legge 83/1970 prevedeva per la proposizione del ricorso giudiziario, contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto stesso da cui derivi una lesione di diritti soggettivi il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza del provvedimento stesso.

L'abrogazione della norma ha comportato il ripristino dei termini di decadenza ordinari più lunghi per la proposizione del ricorso giudiziario, con conseguente notevole aumento del contenzioso in violazione del principio generale della certezza del diritto in funzione del ragionevole lasso di tempo di definizione delle controversie e della ragionevole durata dell'intero procedimento di accertamento delle giornate di lavoro in agricoltura.

Pertanto, al fine di deflazionare il contenzioso e anche a tutela del cittadino ricorrente, appare opportuno il ripristino del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario.

**Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.****Comma 5**

La normativa attuale dispone che l'elenco nominativo annuale sia pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo, mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori; sono previsti altresì elenchi nominativi trimestrali, sempre pubblicati mediante affissione all'albo pretorio.

In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato - notifica che viene ora sostituita dagli elenchi nominativi trimestrali di variazione -.

La proposta riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli che riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni prevedendo che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l'elenco annuale nominativo dell'INPS sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto.

In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla suddetta pubblicazione, l'INPS provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Istituto provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria**

##### **Comma 4**

La disposizione **non comporta oneri** in quanto i posti vacanti di giudice tributario, che verrebbero coperti con la disposizione, rientrano nell'ambito dell'organico previsto dal D.Lvo n. 545/1992 - Tab. b, alla cui spesa si provvede con le risorse già stanziare per la revisione del contenzioso tributario di cui alla L. 413/1991.

Infatti, la disposizione si limita a modificare la procedura di reclutamento dei giudici tributari al fine di abbreviare i tempi per il conferimento dell'incarico.

##### **Comma 6**

La disposizione **non comporta oneri** in quanto non determina una attribuzione di compensi aggiuntivi ma prevede una corresponsione dello stesso compenso spettante al Presidente di sezione o di vice Presidente di sezione qualora il giudice tributario svolga le funzioni degli stessi in loro sostituzione.

##### **Comma 7**

La possibilità di distaccare, previo accordo tra il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e Finanze, il personale dei ruoli dell'Esercito che risulti in esubero, alle segreterie delle Commissioni tributarie non ha effetti finanziari, tenuto conto che si tratta di spese già sostenute a legislazione vigente. Inoltre, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica la norma prevede che con il medesimo accordo dovranno essere individuate le voci del trattamento economico spettanti per l'Amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento.

**Comma 9 - Mediazione e definizione agevolata liti fiscali pendenti**

Le controversie innanzi le Commissioni tributarie provinciali instaurate nel 2010 avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate sono stati 187.734 (di cui circa 85.000 avverso atti di accertamento). Le stesse esprimono un valore pari a 34,3 miliardi di euro (di cui 22,9 miliardi di euro per controversie relative ad accertamenti).

Di tali controversie, quelle di valore economico (certo e determinato) non superiore a 20.000, in quanto tali interessate dal procedimento di mediazione, sono circa 105.000, pari al 56% del totale, per un valore di circa 960 milioni di euro, pari al 2,80% del valore complessivo delle controversie instaurate.

Ipotizzando che, a flussi di controversie costanti, il 30% delle liti interessate dalla mediazione venga definito senza rinvio alla Commissione tributaria provinciale, si avrebbero 31.500 controversie definite in fase pre-contenziosa (di cui 14.100 relative ad accertamenti).

E' fondato altresì ritenere che, esercitando la mediazione sulla quota parte di tali definizioni relative ad atti di accertamento (n. 47.000 controversie, di valore pari a 685 milioni di euro), possa realizzarsi annualmente una maggiore entrata pari a 103 milioni di euro, corrispondente al 50 per cento del relativo valore (685 milioni\*30% mediazioni\*50% valore), da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

Nel 2012 sono stimabili in 77,6 milioni di euro (103 milioni/366 giorni anno\*276 giorni utili per la mediazione).

Per stimare gli effetti economici della definizione delle liti fiscali minori sono stati utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

In primo luogo è stato ricostruito il "tasso di adesione" alla definizione prevista dall'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - definizione delle liti fiscali pendenti. Al 31 dicembre 2002 risultavano, pendenti dinanzi agli organi della Giustizia tributaria circa 1.080.000 controversie (566 mila in CTP, 111 mila in CTR, 378 mila in CTC e 23 mila in Cassazione) di queste oltre 300.000 risultano chiuse a seguito di adesione alla chiusura delle liti fiscali pendenti, con un tasso di adesione che si aggira intorno al 28%.

Per rendere attendibile la stima si è ritenuto opportuno escludere le controversie ancora pendenti presso le sezioni Regionali della Commissione Tributaria Centrale poiché tali controversie avrebbero potuto già essere definite in occasione dei precedenti condoni e, dunque, è altamente probabile che le adesioni avranno un effetto trascurabile in termini di gettito.

**La lettera a)** del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede un versamento forfetario di 150 euro per le liti di valore fino a 2.000 euro. Ai sensi del successivo comma 3, lettera c), "per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento".

Dal sistema informativo dell'Agenzia risultano attualmente pendenti circa 38.000 cause relative ad atti potenzialmente definibili con valore complessivo in contestazione compreso tra zero e 2.500 euro. Per eliminare possibili duplicazioni (ad esempio impugnativa dell'accertamento da parte di più coobbligati) si ritiene opportuno eliminare il 25% delle controversie pendenti, sicché quelle potenzialmente definibili sarebbero 28.500 (75% di 38.000). Ipotizzando un tasso di adesione del 30% si arriva ad un totale di circa 8.550 controversie definibili per un incasso potenziale di 1,3 milioni di euro.

**La lettera b) numero 1)**, del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede il versamento del 10% dell'importo in contestazione in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa. Per stimare il monte degli importi definibili sono stati presi in considerazione i ricorsi in CTR e Cassazione, relativi ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, che vedono come parte ricorrente l'Agenzia delle entrate, che sono complessivamente quasi 17.000 (14.000 in CTR e 2.600 in Cassazione) per un importo in contestazione di 82,5 milioni di euro. Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 30% l'incasso potenziale sarebbe di 1,8 milioni di euro ( $82,5 * 75\% * 30\% * 10\%$ ).

**La lettera b) numero 2)**, del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede il versamento del 50% dell'importo in contestazione in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa. Per stimare il monte degli importi definibili sono stati presi in considerazione i ricorsi in CTR e Cassazione, relativi ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, che vedono come parte ricorrente il contribuente, che sono complessivamente 15.300 (12.400 in CTR e 2.900 in Cassazione) per un importo complessivo in contestazione di 65,8 milioni di euro. Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 10% (più basso perché la definizione in esame è meno conveniente per i contribuenti delle altre) l'incasso potenziale sarebbe di 2,4 milioni di euro ( $65,8 * 75\% * 10\% * 50\%$ ).

**La lettera b) numero 3)** prevede il versamento del 30% dell'importo in contestazione per le liti pendenti in primo grado. Dal sistema informativo dell'Agenzia risultano pendenti in CTP 95.800 controversie, relative ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a

20.000 euro, L'importo complessivo delle imposte in contestazione definibile è di 1.590 milioni di euro.

Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 30% l'incasso stimabile della definizione sarebbe di 107,3 milioni di euro ( $1.590 \cdot 75\% \cdot 30\% \cdot 30\%$ ).

L'incasso complessivo stimato è di 112,8 milioni di euro nel 2011, da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A. Gli effetti complessivi delle disposizioni in esame sono i seguenti:

	saldo netto da finanziare				Indebitamento netto			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Mediazione	0	0	0	0	112,8	0	0	0
Definizione liti	0	0	0	0	0	77,6	103	103
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,8</b>	<b>77,6</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

In milioni di euro

Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, l'Agenzia delle entrate provvede ai compiti derivanti dal presente comma **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.**

#### **Comma 16**

Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa gli enti di cui al presente comma provvedono ai compiti derivanti dalla presente disposizione **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.**

#### **Art 40 - Disposizioni finanziarie**

Al comma 1, è previsto l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per l'importo di **835 milioni per il 2011 e 5.850 milioni per il 2012**. La suddetta quota del 2012 è destinata all'attuazione della manovra di bilancio. Il successivo comma 2 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese, utilizzi del fondo speciale) che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento, ivi compreso il rifinanziamento di cui al precedente comma. Al comma 2, è previsto altresì il

versamento al bilancio dello Stato nel 2011 (**165 milioni di euro**) di quote delle risorse complessivamente disponibili, relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" **con effetti solo in termini di saldo netto da finanziare.**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MANOVRA "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"														
ART.	COMMA	Effetti in milioni di euro	€/€	Saldo netto da finanziare				Fabbricando				Indebitamento netto PA		
				2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013
		TITOLO I - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATA												
		CAPO I - Riduzione dei costi della politica e degli apparati												
5	2	Riduzione dotazione organici politico-amministrativi e organi collegiali	s c		0,00	0,00	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,70	-7,70
6	1	Finanziamento dei partiti politici	f c				-7,7			-7,7			-7,7	-7,7
		CAPO II - Razionalizzazione e monitoraggio delle spese delle amministrazioni pubbliche												
10	1	Riduzione delle spese dei Ministri	s c/k		-149,5	-1.752,0	-3.892,0	-149,5	-1.612,0	-4.192,0	-149,5	-1.712,0	-4.392,0	-5.992,0
10	8	Riduzione termine di prescrizione residui da tre a due anni	f k		2.000,0	-1.500,0	-3.500,0	-1.500,0	-3.000,0	-5.000,0	-1.000,0	-3.500,0	-5.000,0	-5.000,0
10	17	Veramento entrate contabilità speciale 1778	f c		2.000,0				-500,0	-500,0		-500,0	-500,0	-500,0
10	17	Raffianziamento fondo debiti pregrati	f c											
10	20	Mostre autorizzate	f c						40,0					
		Rinviatazione di fondi												
13	1	Riduzione incremento del Fondo "deposito dormienti" art.1.c.543, legge n. 256/2005	f c		-100,0			-100,0			-100,0			
13	2	Riduzione fondo art. 7-quinquies, c.1, D.L. 5/2009	f c		-49,5			-49,5			-49,5			
13	3	Riduzione fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale	f c		-252	-392	-492,0	-252	-392	-492,0	-252	-392	-492,0	-492,0
		Riordino Enti pubblici												
14	6	Cinecittà Luca	f c		0,015			0,015			0,015			
14	7	Cinecittà Luca L. n. 163/1985	f c		-0,015			-0,015			-0,015			
		CAPO III - CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, SANITA', ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA.												
16	1	Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico	s c											
		Misure da realizzare con regolamenti ex art. 17 L. 400/1988												
		Razionalizzazione delle spese sanitarie												
17	5	Razionalizzazione della spesa sanitaria	f c			-2.500,0	-5.450,0							
17	5	Oneri per gli accertamenti medico-legali	f c		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
17	5	FSN	f c			-70,0	-70,0							
17	6	Incremento livello del SSN (ticket)	f c		486,5			486,5			486,5			
17	9	INMP	f c		5,0			5,0			5,0			
17	9	INMP art. 5, Legge n. 7/2009	f c		-5,0			-5,0			-5,0			
		Interventi in materia previdenziale												
18	3	Indicizzazione pensioni	f c		-600	-1090	-1.090,0	-600	-1090	-1.090,0	-600	-1090	-1.090,0	-1.090,0
18	3	Indicizzazione pensioni (entrata)	f t		-180	-410	-410,0	-180	-410	-410,0	-180	-410	-410,0	-410,0
18	4	Anticipo al 2014 adeguamento speranza di vita	f c				-38,0						-38,0	-38,0
18	5	Pensioni superstiti	f c		-11	-34	-34,0	-11	-34	-34,0	-11	-34	-34,0	-34,0
18	5	Pensioni superstiti (entrata)	f t		-2	-7	-7,0	-2	-7	-7,0	-2	-7	-7,0	-7,0
		Patto di stabilità interno												
20	3	Regioni ed Enti locali virtuosi	f c					200,0			200,0			
20	5	Modifiche Patto stabilità Regioni	f c					-800,0			-800,0			-1.600,0
20	5	Modifiche Patto stabilità Comuni	f c					-1.000,0			-1.000,0			-2.000,0
20	5	Modifiche Patto stabilità Province	f c					-400,0			-400,0			-800,0
20	5	Regioni a Statuto Speciale e province autonome	f c					-1.000,0			-1.000,0			-2.000,0
20	7	Riduzioni risorse erariali ai comuni	f c					-500,00			-500,00			-1.000,0
20	7	Riduzioni risorse erariali alle province	f c					-200,00			-200,00			-400,0





MANOVRA "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"															
ART.	COMMA	Effetti in milioni di euro	Saldo netto da Finanziaria				Fabbricazioni				Indebitamento netto PA				
			2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
		Gara appalti AMP-VLT-50.000 AMP aggiuntive-14M-6.67		100,0	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	
		Gara Concessionari "pre-besani" - Sport - piscine		115,0				115,0			115,0			115,0	
		Manutenzione giochi comma 1 (lotto)		50,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	
		Manutenzione giochi comma 2 (lotto)		35,0	120,0	120,0	120,0	35,0	120,0	120,0	35,0	120,0	120,0	120,0	
		Elenco operatori apparecchi da gioco		5,0	18,0	18,0	18,0	5,0	18,0	18,0	5,0	18,0	18,0	18,0	
		<b>TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO</b>		<b>713,1</b>	<b>5.857,4</b>	<b>19,6</b>	<b>14,4</b>	<b>884,1</b>	<b>5.857,4</b>	<b>19,6</b>	<b>884,1</b>	<b>5.855,4</b>	<b>19,6</b>	<b>14,4</b>	
31		Capitale di rischio nuove imprese			-7,3	-19,3	-14,3		-7,3	-19,3	-14,3		-7,3	-19,3	-14,3
32	1	Fondo Infrastrutture													
32	1	- TAB. B. MIT Fondo Infrastrutture trasili		930,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		250,0	500,0	800,0		250,0	500,0	800,0
32	8	- Potenziamento sistema informatico MIT		-930,0	-1.000,0	-1.000,0			-250,0	-500,0	-800,0		-250,0	-500,0	-800,0
32	9	- Servizio intemediazione Autonomia Ferr. Alpina		16,7				16,7					16,7		
32	10	- Versamento entrate trasili art.1, c.11, DL n. 162/08		6,3				6,3					6,3		
32	11	- Fondo art.6, c.2 DL n. 134/08		23,0				23,0					23,0		
33	1	Società gestione del risparmio			2,0				2,0					2,0	
33		- TAB. B. MEF			-2,0				-2,0					-2,0	
33		fondo cassa		22,0				22,0					22,0		
35	1	Fondo temporaneo per la pesca													
35	1	- Fondo rotativo art. 3, L. 183/87			-9,0				-9,0				-9,0		
35	1	Risorse annuiterie previste dal regolamento 1198/2006 vase prioritario 1		13,0				13,0					13,0		
37	21	Collegio dei revisori Consiglio di Giustizia tributaria		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
38	1*	Contenzioso INPS		59,0				59,0					59,0		
22	3	- Versamento CS 1778		165,0											
40	1	- Fondo ISPE		835,0	5.850,0			835,0	5.850,0				835,0	5.850,0	
		<b>Totale entrate</b>		<b>3.892,6</b>	<b>3.230,8</b>	<b>6.163,6</b>	<b>5.750,3</b>	<b>1.849,6</b>	<b>4.276,9</b>	<b>7.023,3</b>	<b>6.610,0</b>	<b>4.276,9</b>	<b>7.023,3</b>	<b>6.610,0</b>	
		<b>Totale spese</b>		<b>3.887,8</b>	<b>3.043,6</b>	<b>-8.277,4</b>	<b>-13.588,4</b>	<b>1.844,4</b>	<b>4.227,1</b>	<b>-10.653,6</b>	<b>-18.754,6</b>	<b>1.844,3</b>	<b>4.125,1</b>	<b>-10.853,6</b>	<b>-18.754,6</b>
		<b>Totale Manovra</b>		<b>4,8</b>	<b>187,2</b>	<b>14.441,0</b>	<b>19.338,7</b>	<b>5,2</b>	<b>49,8</b>	<b>17.676,9</b>	<b>25.364,6</b>	<b>5,3</b>	<b>151,8</b>	<b>17.876,9</b>	<b>25.364,6</b>

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legge interviene al fine di introdurre misure finalizzate alla stabilizzazione della finanza pubblica.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- legge 24 novembre 1981, n. 689;
- decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*
- *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;*
- *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;*
- *legge 31 maggio 1965, n. 575;*
- *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;*
- *legge 7 luglio 2009, n. 88;*
- *decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;*
- *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,*
- *legge 13 dicembre 2010, n. 220;*
- *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
- legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazione dalla delle 2 dicembre 2005, n. 248;
- legge 23 agosto 1988, n. 400;
- legge 30 aprile 1985, n. 163;
- legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
- legge 30 luglio 2010, n. 122;
- legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
- decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, art. 8;
- decreto legge 112 del 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con la legge 23 giugno 1993, n. 202;
- legge 30 aprile 1985, n. 163;
- decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
- decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- legge 8 agosto 1995, n. 335;
- legge 23 agosto 2004, n. 243;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- legge 23 luglio 1991, n. 223;
- legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- legge 8 agosto 1995, n. 335;
- decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- legge 6 agosto 2008, n. 133;
- legge 5 maggio 2009, n. 42;
- decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed, in particolare, art. 21;
- decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- legge 30 aprile 1969, n. 153;
- decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
- articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
- OPCM 16 giugno 2011;
- commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- legge 30 dicembre 1991, n. 413;

### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

- articolo 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157;
- articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.;
- articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504;
- articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 ;
- articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997;
- articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
- articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- *articoli 39-quater e articolo 39-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:*
- *articoli 86, 88 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;*
- *articolo 1, comma 533 e comma 533-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;*

- *articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;*
- *articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;*
- *articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;*
- *articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;*
- *articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88;*
- *articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- *articolo 12, comma 1, lettere b) e l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*
- *articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;*
- *articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
- *articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311;*
- *articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157*
- *art 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;*
- *art 39 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;*
- *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, articolo 6, comma 8, articolo 6, comma 16, art. 7, art. 17, comma 35-novies, articolo 12, art. 14, comma 17*
- *legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed, in particolare, l'art. 1, comma 827;*
- *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, art. 13, art. 20, comma 7, art. 76, art. 58 e art. 78, commi 4 e 6;*
- *legge 31 dicembre 2009, n. 196, in particolare l'art. 46;*
- *articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;*
- *art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;*
- *art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*
- *art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335;*
- *legge 30 aprile 1985, n. 163;*
- *comma 5 dell'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- *articolo 2, commi 71, 72, 73, 80, 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;*
- *comma 51 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;*
- *articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;*
- *articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;*
- *legge 23 agosto 2004, n. 243;*
- *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;*
- *articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- *legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- *articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;*
- *articoli 17 e 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;*
- *articoli 5 bis e 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;*
- *articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222;*
- *elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220;*
- *testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*

- articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
- articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- articolo 1, commi 10-ter e 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;
- art. 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- legge 2 aprile 1958, n. 319;
- regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- articolo 9-quinquies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- articoli 10, comma 6-bis e 3, comma 12 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- articoli 16 e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
- articoli 26 quater, 32, 33 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- articoli 16 e 32 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- articolo 13 tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articoli 84 e 104 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- articoli 35, 51 e 52 del - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195;
- articoli 1, 5 e 8 del - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- Articolo 36 del Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- Articolo 2776 del codice civile;

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legge ha ad oggetto materie suscettibili di delegificazione, all'articolo 17, comma 1, in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego e all'articolo 18, comma 1, lettera b) in materia di intervento della spesa farmaceutica e lettera d) in materia di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Il decreto legge prevede diversi strumenti di semplificazione normativa, in particolare l'articolo 30 che concerne la liberalizzazione del collocamento e dei servizi e l'articolo 33 recante disposizioni volte al potenziamento delle procedure informatiche nel settore informatico.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge vertenti su materie analoghe al decreto legge in oggetto.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge.

-----  
**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Risulta avviata la seguente procedura di infrazione da parte della Commissione Europea:

Procedura di infrazione n. 2008/2097 della Commissione europea per carenza di attuazione del primo pacchetto ferroviario, nella parte in cui, nel disciplinare l'organismo di regolamentazione, si prevede che "detto organismo, che può essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo, è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all'assegnazione e dai richiedenti" superata mediante la modifica apportata all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recata dal comma 3, lett. b) e alle norme correlate.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.



### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni nell'ordinamento.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Sono presenti numerose norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

– articolo 8, comma 5, e articolo 14, comma 32, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

– articolo 1, comma 70, periodi secondo, terzo e quarto della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

– articolo 110, commi 8, 8-*bis* e 9-*ter* primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

– articolo 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

– articolo 10, comma quarto, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17;

– commi 610, 611 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– comma 4 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

– articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

– articolo 13, comma 6-*ter*, e articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,

– articolo 2, comma 4-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

– voce n. 2529 dell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

– legge 25 marzo 1997, n. 68;

– commi da 213 a 215 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

– codice civile articolo 2771;

– articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (articolo 23, comma 10);

– articolo 1, comma 117, primo e secondo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 249 (articolo 27, comma 7);

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

È prevista la reviviscenza delle seguenti norme:

- all'articolo 43, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo.

Sono previste norme di interpretazione autentica in merito alle seguenti disposizioni:

- articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- articolo 7, comma 20, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 21, ottavo e nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
- articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146;
- articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006 n. 81;
- all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Sono previste norme derogatorie alle seguenti disposizioni:

- articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto-legge.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono presenti numerose norme che rinviano ad atti successivi attuativi, con previsione di termini congruenti per la loro adozione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

## ARTICOLO 6

Legge 3 giugno 1999, n. 157

**Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici**

Art. 1. - *Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici*

... *Omissis* ...

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 10

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

Art. 8. - *Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche*

... *Omissis* ...

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.a. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge n. 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicu-

rare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.

... *Omissis* ...

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

**Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato**

... *Omissis* ...

Art. 36.

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**

... *Omissis* ...

Art. 3.

... *Omissis* ...

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

... *Omissis* ...

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

### **Legge di contabilità e finanza pubblica**

#### **Titolo I**

### **PRINCIPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI**

Art. 1. – *Principi di coordinamento e ambito di riferimento*

... *Omissis* ...

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

### **Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

Art. 6 . *Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*

... *Omissis* ...

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 11

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)**

Art. 1

... *Omissis* ...

453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 12

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

### **Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

Art. 8. *Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche*

... *Omissis* ...

3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

### **Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**



... *Omissis* ...

Art. 13. – *Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico*

1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)**

... *Omissis* ...

Art. 2. – *Disposizioni diverse*

... *Omissis* ...

222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall’ articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione

del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

... *Omissis* ...

#### ARTICOLO 14

Legge 8 agosto 1995, n. 335

#### **Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare**

... *Omissis* ...

Art. 3. - *Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale*

... *Omissis* ...

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2,

comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

*Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*

... *Omissis* ...

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comi-

tato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predisponde, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

... *Omissis* ...

Legge 25 marzo 1997, n. 68

### **Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero**

#### ARTICOLO 16

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

### **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**

... *Omissis* ...

Art. 55-septies. *Controlli sulle assenze*

... *Omissis* ...

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 17

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)**

... *Omissis* ...

Art. 2. – *Disposizioni diverse*

... *Omissis* ...

80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

... *Omissis* ...

88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.

... *Omissis* ...

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)**

Art. 1. – *Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle*

... *Omissis* ...

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 18

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

### **Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**

... *Omissis* ...

Art. 19. – *Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga*

... *Omissis* ...

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammon-tare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

### **Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

Art. 12. – *Interventi in materia previdenziale*

... *Omissis* ...



12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.

12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requi-

siti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79

**Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione**

... *Omissis* ...

Art. 10. *Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata.*

Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 885.

È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982

La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti.

Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa e differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purché sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.

Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**

... *Omissis* ...

*Art. 20. Disposizioni in materia contributiva*

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212

**Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

... *Omissis* ...

69626	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	369	23/11/1944	SOPPRESSIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FASCISTE E LIQUIDAZIONE DEI RISPETTIVI PATRIMONI
-------	---	-----	------------	--

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

*Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti*

... *Omissis* ...

5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 19

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)**

Art. 1

... *Omissis* ...

610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive,

dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

**Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado**

... *Omissis* ...

Art. 459. *Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie.*

... *Omissis* ...

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 20

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**

... *Omissis* ...

Art. 76. *Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio*

... *Omissis* ...

7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno

precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

... *Omissis* ...

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)**

... *Omissis* ...

Art. 1. *Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle*

... *Omissis* ...

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

Art. 14. *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*

... *Omissis* ...

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata

in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**

... *Omissis* ...

Art. 78. *Disposizioni urgenti per Roma capitale*

... *Omissis* ...

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008



e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 21

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

### **Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria**

... *Omissis* ...

Art. 17. *Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*

... *Omissis* ...

11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie

... *Omissis* ...

Art. 37. *Organismo di regolazione.*

... *Omissis* ...

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero

... *Omissis* ...

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).**

... *Omissis* ...

**ELENCO 1**

**(articolo 1, comma 40)**

Finalità	2011 (in milioni di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all' <i>articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203</i> . . . . .	245
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' <i>articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73</i> .	100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all' <i>articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350</i> . . . . .	30
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: <i>articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i> . . . . .	124
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla <i>legge 29 luglio 1991, n. 243</i> . . . . .	25
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell' <i>articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> . . . . .	100
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all' <i>articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;</i>	

interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;	
stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	250
Totale . . .	874

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 22

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

### **Legge di contabilità e finanza pubblica**

... *Omissis* ...

#### Art. 46. *Programmazione finanziaria*

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le scadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a con-

sentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

... *Omissis* ...

### ARTICOLO 23

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

#### **Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi**

... *Omissis* ...

Art. 26-quater. *Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.*

... *Omissis* ...

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati *A* e *B* conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.»;

*c)* all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;

*d)* all'articolo 37-*bis*, comma 3, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente: «*f-ter*) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-*quater*, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

**Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.**

... *Omissis* ...

Art. 16. *Determinazione dell'imposta.*

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-*bis*), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-*bis*, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

**Disciplina dell'imposta di bollo**

... *Omissis* ...

Allegato A

... *Omissis* ...

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
13	2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:		
	a) con periodicità annuale	€ 22,80	
	b) con periodicità semestrale	€ 11,40	
	c) con periodicità trimestrale	€ 5,70	
	d) con periodicità mensile	€ 1,90	

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

*Art. 25 Contrasto di interessi*

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

**Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi**

... *Omissis* ...

*Art. 84. Riporto delle perdite.*

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

... *Omissis* ...

Art. 104. *Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.*

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.

3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale

alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110

... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

**Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**

... *Omissis* ...

Art. 15. *Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili*

... *Omissis* ...

10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

**Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.**



... *Omissis* ...

Art. 8. *Adempimenti successivi.*

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

*3-bis.* In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante

4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2

Art. 9. *Perfezionamento della definizione.*

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2

... *Omissis* ...

**Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.**

... *Omissis* ...

Art. 48. *Conciliazione giudiziale.*

... *Omissis* ...

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

*3-bis.* In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

**Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

... *Omissis* ...

Art. 35. *Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività*

... *Omissis* ...

15-*quater*. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

**Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi**

... *Omissis* ...

Art. 32. *Poteri degli uffici.*

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro con-

fronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente;

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

### **Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

... *Omissis* ...

## **TITOLO IV**

### **Accertamento e riscossione**

Art. 51. *Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.*

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individua-

zione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita,

possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente;

7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

### **Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi**

... *Omissis* ...

#### **Art. 33. Accessi, ispezioni e verifiche.**

Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare diret-



tamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria).

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti).

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

**Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

... *Omissis* ...

Art. 52. - *Accessi, ispezioni e verifiche.*

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195

**Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore**

Art. 1. *Applicazione degli studi di settore.*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

**Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662**

... *Omissis* ...

Art. 8. *Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.*

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

**Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi**

... *Omissis* ...

Art. 39. *Redditi determinati in base alle scritture contabili.*

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettificazione:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

b) [quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite];

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo

... *Omissis* ...

Legge 8 maggio 1998, n. 146

**Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.**

... *Omissis* ...

## Capo II

**Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria**

Art. 10. *Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento*

... *Omissis* ...

4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

**Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662**

## Capo I – Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 1. *Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.*

... *Omissis* ...

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione

dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato

... *Omissis* ...

## Capo II - Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 5. *Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.*

... *Omissis* ...

4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

**Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.**

... *Omissis* ...

Art. 32. *Violazioni relative alla dichiarazione.*

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.



2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato.

3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

**Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.**

... *Omissis* ...

Art. 16. *Procedimento di irrogazione delle sanzioni.*

... *Omissis* ...

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22

... *Omissis* ...

Art. 17. *Irrogazione immediata.*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto

contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.**

... *Omissis* ...

*Art. 29 Concentrazione della riscossione nell'accertamento*

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione

a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;

*b-bis)* In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;

*c)* in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);

*d)* all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

*e)* l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

*f)* a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

**Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662**

... *Omissis* ...

## TITOLO II

### Sanzioni in materia di riscossione

Art. 13. *Ritardati od omessi versamenti diretti.*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di

ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112

**Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.**

... *Omissis* ...

## Capo II

### Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario

#### Sezione I

##### Diritti del concessionario

Art .17. *Remunerazione del servizio.*

... *Omissis* ...

6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto

del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;
- b) del debitore, negli altri casi.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

**Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria**

... *Omissis* ...

**TITOLO II**

**Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria**

Art. 3. *Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.*

... *Omissis* ...

12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2011.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria**

... *Omissis* ...

**Capo II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI**

Art. 36. *Disposizioni in materia di riscossione.*

... *Omissis* ...

4-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*sexies*. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2011, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2011

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

**Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337**

... *Omissis* ...

Art. 19. *Discarico per inesigibilità.*

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).**

Art. 1.

... *Omissis* ...

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:



a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito;

c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo].

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).**

... *Omissis* ...

*Art. 2. Disposizioni diverse*

... *Omissis* ...

213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia

e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.

... *Omissis* ...

### **Codice Civile**

... *Omissis* ...

*Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.*

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

[Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono].

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni

... *Omissis* ...

*Art. 2771. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.*

I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi

... *Omissis* ...

*Art. 2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili.*

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente

... *Omissis* ...

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

**Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**

... *Omissis* ...

*Art. 7 Semplificazione fiscale*

... *Omissis* ...

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:

... *Omissis* ...

o) all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»;

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

**Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.**

... *Omissis* ...

Art. 6. *Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.*

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipu-

lati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;

c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;

d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presen-

tare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva;

e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso co-

munque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera;

*f)* domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;

*g)* atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera *e*), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;

*g-bis)* mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

*g-ter)* contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;

*g-quater)* ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

*g-quinquies)* atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio

ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.

Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera *g-quinquies*). Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c*) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

**Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.**

... *Omissis* ...

*Art. 11. Richiesta di registrazione degli atti scritti.*

1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera *c*) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni im-



mobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.

4. I soggetti indicati alla lettera *d*) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera *a*) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera *b*) dello stesso articolo.

5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

... *Omissis* ...

#### ARTICOLO 24

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

#### **Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici**

... *Omissis* ...

#### *Art. 39-quinquies. Sanzioni in materia di prelievo erariale unico*

1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.

... *Omissis* ...

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).**

Art. 1. *Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle*

... *Omissis* ...

70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

... *Omissis* ...

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**

... *Omissis* ...

Art. 110

... *Omissis* ...

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

... *Omissis* ...

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

**Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia**

... *Omissis* ...

Art. 2. *Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.*

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista

dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**

Art 1.

... *Omissis* ...

533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 25

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).**

*Art. 1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle*

... *Omissis* ...

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura

compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

... *Omissis* ...

13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75

**Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo**

... *Omissis* ...

*Art. 4. - Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico*

1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 27

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**

Art. 1.

... *Omissis* ...

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 28

Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170

**Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108**

... *Omissis* ...

Art. 2. *Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.*

... *Omissis* ...

3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;



- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 29

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

### **Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30**

... *Omissis* ...

#### *Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione.*

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.

3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono

svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a).

3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorso due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo

riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4.

*8-bis.* I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.

*8-ter.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e *3-bis* del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 32

Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201

**Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997**

Art. 1. *Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi*

... *Omissis* ...

10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 33

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

**Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42**

... *Omissis* ...

Art. 6 *Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare*

1. Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

... *Omissis* ...

Art. 58. *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410

... *Omissis* ...

#### ARTICOLO 34

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

... *Omissis* ...

Art. 42. (L) *Indennità aggiuntive.*

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L).

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L).

... *Omissis* ...

#### ARTICOLO 35

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

##### **Codice delle comunicazioni elettroniche.**

... *Omissis* ...

Art. 87. *Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.*

... *Omissis* ...

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

##### **Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale**

... *Omissis* ...

Art. 3. *Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.*

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

*a)* l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

*b)* il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

*c)* le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

*d)* il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

*e)* la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario

*f)* l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti

*f-bis)* il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

**Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.**



... *Omissis* ...

Art. 5-bis. *Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica*

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 36

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)**

Art. 1.

... *Omissis* ...

1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all'*articolo 7* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di

cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

... *Omissis* ...

## ARTICOLO 37

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.**

... *Omissis* ...

## PARTE II

### Voci di spesa

#### TITOLO I

#### **Contributo unificato nel processo civile e amministrativo**

Art. 9. (L) *Contributo unificato.*

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10. (L) *Esenzioni.*

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. [Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.

5. [Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione].

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

... *Omissis* ...

Art. 13. (L) *Importi.*

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000..

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il

contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. [Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30].

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Art. 14. (L) *Obbligo di pagamento.*

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

... *Omissis* ...

Art. 18. (L) *Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.*

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

... *Omissis* ...

## Capo VI – Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 131. (L) *Effetti dell'ammissione al patrocinio.*

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

... *Omissis* ...

**TITOLO V****Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica**

Art. 158. (L) *Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse.*

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

- a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
- b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

... *Omissis* ...

**PARTE VI****Pagamento****TITOLO III****Pagamento delle spese a carico dei privati****Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo**

Art. 191. (L) *Determinazione delle modalità di pagamento.*

1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del

Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

... *Omissis* ...

## TITOLO IV

### Disposizioni relative al processo tributario

#### Capo I - Disposizioni generali

Art. 260. (R) *Imposta di bollo.*

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.

... *Omissis* ...

Legge 2 aprile 1958, n. 319

#### **Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro**

Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

[Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018].

[Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario].

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-*bis*, 825 e 826 del codice di procedura civile.



... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie**

... *Omissis* ...

*Art. 2 Proroghe onerose di termini*

... *Omissis* ...

*4-quinquiesdecies.* Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all' articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all' articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

... *Omissis* ...

**Codice Penale**

... *Omissis* ...

*Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna.*

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che

è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.

... *Omissis* ...

### **Codice di Procedura Civile**

... *Omissis* ...

#### *Art. 729. Pubblicazione della sentenza.*

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

... *Omissis* ...

### **ARTICOLO 38**

### **Codice di procedura civile**

... *Omissis* ...

#### *Art. 445. Consulente tecnico.*

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui *all'articolo 424* può essere prorogato fino a sessanta giorni.

... *Omissis* ...

### **Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie**

Art. 152. *Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.*

... *Omissis* ...

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto *dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile*, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al *decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115*. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002*. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

**Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale**

... *Omissis* ...

### **Titolo III**

**Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi**

Art. 35. *Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.*

... *Omissis* ...

35-*quater*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-*bis* è inserito il seguente:

«121-*ter*. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione»

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639

**Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.**

... *Omissis* ...

Art. 47. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

... *Omissis* ...

### Allegato A

#### Disposizioni abrogate ex articolo 24 Anni 1961-1970

... *Omissis* ...

2529	Legge 11 marzo 1970, n. 83	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 3 febbraio 1970, n. 7</i> , recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli
------	----------------------------	---

... *Omissis* ...

Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949

**Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.**

... *Omissis* ...

Art. 12. *Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura.*

A cura delle Unioni della Confederazione fascista L(27) dei lavoratori dell'agricoltura è compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati e fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno.

Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo è indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione.

A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.

Il Prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

Contro la iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti.

Per ciò che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro per le corporazioni e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 8.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

**Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

... *Omissis* ...

Art. 10. *Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.*

... *Omissis* ...

6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a

ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.

... *Omissis* ...

#### ARTICOLO 39

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

**Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.**

... *Omissis* ...

Art. 4. *I giudici delle commissioni tributarie provinciali.*

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

- a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
- b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente L(10);
- c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
- d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
- e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
- f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività L(11);
- g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
- h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;
- i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

... *Omissis* ...

Art. 5. *I giudici delle commissioni tributarie regionali.*

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

... *Omissis* ...

Art. 8. *Incompatibilità.*

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del ter-



ritorio, di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni;

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) gli ispettori tributari di cui alla *legge 24 aprile 1980, n. 146* ;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

*Art. 9. Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie.*

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indi-

cate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2 L(22).

6. La esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

... *Omissis* ...

#### Art. 15. *Vigilanza e sanzioni disciplinari.*

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

... *Omissis* ...

### Capo III

#### Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria

##### Art. 17. *Composizione.*

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

*2-bis.* Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.

*2-ter.* I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

4. [È eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento].

... *Omissis* ...

##### Art. 24. *Attribuzioni.*

1. Il consiglio di presidenza:

*a)* verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

*b)* disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

*c)* delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

*d)* formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

*e)* predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

*f)* stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;

*m-bis*) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

... *Omissis*

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

**Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.**

... *Omissis* ...

Art. 16. *Comunicazioni e notificazioni.*

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

*Art. 17. Luogo delle comunicazioni e notificazioni.*

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 155 del 6 luglio 2011.*

---

**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria, nonché di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitività economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## TITOLO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA  
SPESA PUBBLICA, NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATE

## CAPO I

## RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI

## Art. 1.

*(Livellamento remunerativo Italia-Europa)*

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente



effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 2.

##### *(Auto blu)*

1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo.

#### Art. 3

##### *(Aerei blu)*

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

## Art. 4

## (Benefits)

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

## Art. 5

*(Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali)*

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

## Art. 6

*(Finanziamento dei partiti politici)*

1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.».

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 7

*(Election day)*

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

## Art. 8

*(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale cu-

randone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

## CAPO II

### RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### Art. 9

*(Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)*

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «*spending review*» mirata alla definizione dei fabbisogni *standard* propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.

#### Art. 10

##### *(Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica)*

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi cor-

rettivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:

«I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.»

9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:

«39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.

12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge

31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile.

14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pub-



blicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile.

19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze».

21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novem-

bre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

#### Art. 11

*(Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)*

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze – nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti – a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizza-

zione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di *governance* di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente: «453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

## Art. 12

*(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all' Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventiva-

mente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

*d)* gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo

2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le at-

tività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «di cui al comma 222, periodo nono», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 222».

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.».

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, sedicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello Stato di cui all'ar-



articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza».

#### Art. 13

##### *(Rimodulazione di fondi)*

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo è ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

#### Art. 14

##### *(Suppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Nucleo di valutazione della spesa previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)», con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia le attività e le funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce – Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce – Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).

Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,

n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze».

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai

sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.

20. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE

e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito al Ministero degli affari esteri.

22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

23. Il Ministero per lo sviluppo economico può destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile della Sezione è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo.

24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse.

25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento

risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.

28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico –ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.

#### Art. 15.

*(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimo-



niale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi

ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compensi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

### CAPO III

#### CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, SANITÀ, ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

##### Art. 16.

###### *(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)*

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regola-

menti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

*a)* la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

*b)* la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

*c)* la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

*d)* la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

*e)* la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera *a)* nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera *b)* sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

*f)* l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

*g)* ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni.

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera *b)*, con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma

5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrale, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

9. Il comma 5 dell'articolo 5-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-*bis*. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-*ter*. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione».

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, dell'articolo 55-*septies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modi-

ficazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

#### Art. 17

##### *(Razionalizzazione della spesa sanitaria)*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al

primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;

c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa

sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

*d)* a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1, nonché, per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera *c)* del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.



3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.

4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

«88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.»;

c) il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario *ad acta*, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sani-

tario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla legislazione vigente;

d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario»;

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012»;

f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del *turn over*, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del de-

creto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 486,5 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.

7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.

8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica l'andamento della

sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.

9. Per la realizzazione e delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.

10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di

diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera *c-bis*), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.

## Art. 18

### *(Interventi in materia previdenziale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *a*), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 12-*bis*, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2014»; nel medesimo comma sono soppresse le parole: «, salvo quanto indicato al comma 12-*ter*,»;

*b)* al comma 12-*ter*:

1) al primo periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2012»;

2) all'ultimo periodo, le parole: «2019» e «2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2016» e «2014»; nel medesimo periodo le parole «triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «biennio precedente».

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione

presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n.335 del 1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.»;

*b)* al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al comma 1-bis».

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.

18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.



19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari» di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565», può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

#### Art. 19.

##### *(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)*

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge

29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimpresso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla

data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### Art. 20

##### *(Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)*

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;
- d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;
- e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
- f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;
- g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- h) autonomia finanziaria;
- i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 può essere ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, nonché nella classe immediatamente successiva per virtuosità, non si applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7 e 8.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per effetto dell'applicazione del comma 6.

8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartita secondo un criterio proporzionale.

9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.».

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:

«111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.».

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente:

«111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.».

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.



15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapacienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.».

#### CAPO IV

### FINANZIAMENTO DI SPESE INDIFFERIBILI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### Art. 21.

#### *(Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del ci-

tato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«11-*ter*. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

11-*quater*. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter*, conformemente al diritto comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-*ter*, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applicano, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

11-*quinqües*. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter* sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter»;

b) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.»;

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.».

5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.

6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.

8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.

9. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: «Eventi celebrativi di carattere internazionale»

11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

## Art. 22

### *(Conto di disponibilità)*

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articola-

zioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R., regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.».

2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.

3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

#### Art. 23.

##### *(Norme in materia tributaria)*

1. All'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera *c*), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: *a*) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; *b*) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.

2. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento».

b) al comma 3, dopo le parole «al comma 1» sono aggiunte le parole «e 1-*bis*».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* le parole «comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli» sono soppresse;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: 2-*ter*. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale euro 120

b) con periodicità semestrale euro 60

c) con periodicità trimestrale euro 30

d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 150,00

b) con periodicità semestrale euro 75,00

c) con periodicità trimestrale euro 37,50

d) con periodicità mensile euro 12,50

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:

- a) con periodicità annuale euro 380,00
- b) con periodicità semestrale euro 190,00
- c) con periodicità trimestrale euro 95,00
- d) con periodicità mensile euro 31,66»

8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.».

10. Per rendere più rigoroso il regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, all'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente misura percentuale



si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.»;

b) il comma 4 è abrogato.

11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.».

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.

16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

17. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono soppresse;

c) il comma 3-bis è sostituito da seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «e con la prestazione della garanzia» sono soppresse e la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «prevista».

19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono soppresse;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno» sono soppresse;

c) il comma 3-bis è sostituito da seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legi-

slativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente: «15-*quinqies*. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.».

23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie»;

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie,» e dopo le parole: «nonché alle garanzie prestate da terzi» sono aggiunte le seguenti: «o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato

le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria».

25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie»;

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie,» e dopo le parole: «nonché alle garanzie prestate da terzi» sono aggiunte le seguenti: «o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria».

26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,

1) le parole: «e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale» sono sostituite dalle seguenti: «e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32»;

2) al secondo comma, le parole: «allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio».

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello

aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.».

27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:

a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.»;

b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.»;

c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:

«e) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso il seguente periodo: «In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate

a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.»;

e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*bis*.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*»;

f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-*bis*»;

g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*».

29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:

a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente:

«sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «ottobre».

31. Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: «riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,».

32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, lettera *a)*, le parole da: «se l'agente» a: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti. «in caso di inesigibilità»;

*b)* dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera *a)*, maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.».

33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.

34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità:

*a)* all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;

b) all'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2012»;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: «esecutiva» sono inserite le seguenti: «, diversa dall'espropriazione mobiliare,».

35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: «conseguenti» a: «data,»;

b) nella lettera b), dopo la parola: «credito» sono inserite le seguenti: «; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214 e 215.

37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

38. L'articolo 2771 del codice civile è abrogato.

39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: «I crediti dello Stato indicati» sono inserite le seguenti: «dal primo e». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura



civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.

41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

b) dopo il comma 1-*bis*. è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-*bis* in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:

a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;

c) la fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.

43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-*bis* e 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30 giugno 2012.

45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera *b*), le parole: «esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti».

49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «esclusi quelli degli organi giurisdizionali» sono soppresse.

50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

#### Art. 24

##### *(Norme in materia di gioco)*

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle

finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario può fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del pre-

sente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.

8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.

9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonché i

relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicarsi sul proprio sito *internet*, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.

15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla legge in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del cento per cento.

18. All'articolo 39-*quinquies*, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: «dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.» sono sostituite dalle seguenti: «dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.».

19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché i commi 8 e 8-*bis* e il primo periodo del comma 9-*ter* dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strut-

ture operative del *partner* tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera *b*), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. *b*), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.».

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche *on line*, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è co-

munque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.

28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. È altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.

31. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.



32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. È corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

33. È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.

34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telema-

tica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videotermini da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla installazione di videotermini già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;

b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videotermini, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.

36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.

37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma del monopolio di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:

a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;

b) modifiche al gioco Vinci per la vita-*Win for life*, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;

c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato «si vince tutto superenalotto».

41. Il comma 533-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«533-*bis*. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.».

42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della con-

correnza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.

#### Art. 25.

##### *(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)*

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al terzo periodo dopo la parola: «entro» sono inserite le seguenti: «e non oltre»;

2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790-862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.»;

b) al comma 9:

1) al primo periodo, dopo le parole: «per l'attribuzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.»;

2) al medesimo periodo, le parole: «finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8»;

3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.»;

c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.»;

d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:

«13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.»

13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta pre-

clusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso».

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

#### Art. 26.

##### *(Contrattazione aziendale)*

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

## Art. 27.

*(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)*

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: *a)* che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; *b)* che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

*a)* il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

*b)* l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

*c)* qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente,» sono soppresse.

#### Art. 28.

##### *(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31

ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

*a)* l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

*b)* l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

*c)* l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500».

10. Le attività di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

#### Art. 29.

##### *(Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)*

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Regimi particolari di autorizzazione)*. - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

*a)* gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

*b)* le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

*c)* i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

*d)* le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

*e)* i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

*f)* i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. È istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 30.

##### *(Finanziamento della banda larga)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini «ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s» (e almeno per il 50% «al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico-privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sarà prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 31.

*(Interventi per favorire l'afflusso di capitale  
di rischio verso le nuove imprese)*

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

- a) non essere quotate;
- b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
- c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
- d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
- e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;
- f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea

secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 32.

*(Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il

decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.».



13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.

14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 33.

*(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la

domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis*. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto

o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.»

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui il commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

#### Art. 34.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«42-*bis*. - *(Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)*. - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento

non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.»

## Art. 35.

*(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)*

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario i – misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria – del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multi-punto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a

7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «un provvedimento di diniego» sono inserite le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: «*d-bis*), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;».

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

8. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «di localizzazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili».

9. L'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

#### Art. 36.

##### *(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;

f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;



g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previ-

denziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina s.p.a..

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9. L'amministratore unico provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo sta-

tuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

#### Art. 37.

*(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)*

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consen-

tire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: «Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario»;

b) all'articolo 9:

1) Al comma 1, dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sopprimere la parola: «e», dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.»;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;

d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile»;

e) all'articolo 10, al comma 6-*bis*, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898»;

g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898»;

h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

o) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»;

p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*»;

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-*bis*, del de-

creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.»;

r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.»;

t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:

«6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.»;

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» è soppressa la seguente «e»;

2) dopo le parole: «processo amministrativo» sono inserite le seguenti. «e nel processo tributario»;

z) all'articolo 131, comma 2:

1) alla lettera a):

a) dopo le parole: «processo civile,» è soppressa la seguente: «e»;

b) dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) alla lettera b), le parole: «e tributario» sono soppresse;

aa) all'articolo 158, comma 1:

1) alle lettera a):

a) dopo le parole «processo civile» è soppressa la seguente: «e»;

b) dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) alla lettera b), le parole: «e tributario» sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente: «Capo I – Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario»;

cc) l'articolo 260 è abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-*quinquiesdecies* è abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della



quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

18. Al fine di ridurre la spesa di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma le parole: «, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e» sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia» sono soppresse.

b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e in due giornali indicati nella sentenza stessa» sono sostituite

dalle seguenti: «e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia».

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

#### Art. 38.

##### *(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)*

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la sal-

vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.»

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:

«Art. 445-bis. - (*Accertamento tecnico preventivo obbligatorio*). - Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese.

Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.»;

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-*quater*, è aggiunto il seguente: «35-*quinqüies*. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.»;

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.»;

2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«47-*bis*.1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della ge-

stione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*) e *d*), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529.

5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«12-bis. - (*Notifica mediante pubblicazione telematica*). - 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.».

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «formulata» a: «competente» sono sostituite dalle seguenti: «del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione

di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile».

Art. 39.

*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)*

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

- a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
- b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo;
- c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di auto-governo delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: «amministrativi o militari» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativi, militari e contabili»;
- b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «amministrativi o militari» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativi, militari e contabili»;
- c) all'articolo 8, comma 1:
  - 1) la lettera f) è soppressa;
  - 2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;»;
  - 3) la lettera m) è soppressa;
  - 4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.»;
  - 5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività indivi-

duate nella lettera *i*) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera *i*) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.»;

6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «i coniugi,» sono aggiunte le seguenti: «i conviventi,»;

*d*) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis*. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.»;

*e*) all'articolo 15, comma 1:

1) le parole: «e sull'andamento dei servizi di segreteria» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.»;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: «sull'attività» è aggiunta la seguente: «giurisdizionale»;

*f*) all'articolo 17, il comma *2-bis*) è sostituito dal seguente: «*2-bis*. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.»;

*g*) all'articolo 24:

1) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: «*m*) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;»;

2) al comma 2, dopo la parola: «funzionamento» sono inserite le seguenti: «dell'attività giurisdizionale» e dopo la parola: «ispezioni» sono inserite le seguenti: «nei confronti del personale giudicante».

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera *c*), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il termine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive

modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicu-



rare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

*a)* nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma seguente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.»;

*b)* per l'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera *a)*;

*c)* fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *b)*, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

*d)* con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-*bis*. - (*Il reclamo e la mediazione*). - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.».

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti

alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 40.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 5.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 21, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;

b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;

c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016

milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2011.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

## ALLEGATO A

(art. 1)

Senato della Repubblica;  
Camera dei deputati;  
Corte costituzionale;  
Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;  
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);  
Autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;  
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;  
Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali  
Agenzia italiana del farmaco  
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV  
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S  
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione  
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA  
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN  
DIgitPA  
Agenzia nazionale per il turismo  
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  
Agenzia per la sicurezza nucleare  
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale  
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche  
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

## ALLEGATO B

(art. 1)

Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

DIGitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

ALLEGATO C  
(Art. 10 comma 2)

### RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(milioni di euro)

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	711,7	735,2	1.390,1	409,2	735,2	1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	95,3	1.880,2	1.963,4	47,6	1.880,2	1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,2	22,9	42,7	14,3	22,9	42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54,5	66,7	124,4	41,8	66,7	124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	42,6	49,0	91,3	29,7	49,0	91,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	30,0	33,7	62,9	25,9	33,7	62,9
MINISTERO DELL'INTERNO	113,0	141,6	263,8	96,7	141,6	263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,7	30,8	57,5	13,1	30,8	57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,0	55,4	103,2	26,4	55,4	103,2
MINISTERO DELLA DIFESA	299,6	413,5	769,1	249,4	413,5	769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33,1	40,5	74,6	22,1	40,5	74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	12,5	14,9	27,8	11,7	14,9	27,8
MINISTERO DELLA SALUTE	13,7	15,7	29,3	12,1	15,7	29,3
<b>TOTALE . . .</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>